

*Comitato per la Legislazione,
il Controllo e la Valutazione*

Rapporto

sulla Legislazione regionale
e sulle altre attività consiliari

IX Legislatura
Anno 2006

*Comitato per la Legislazione,
il Controllo e la Valutazione*

Rapporto sulla Legislazione regionale e sulle altre attività consiliari

IX Legislatura
Anno 2006

Presentazione

Questo secondo Rapporto prende in esame le attività consiliari dell'anno 2006, in linea con la previsione dell'annualità del monitoraggio richiesta dal regolamento interno.

I tempi necessari per l'elaborazione e la rappresentazione grafica dei dati si sono rivelati più lunghi del previsto per carenza di personale specificatamente dedicato; tant'è che il rapporto vede la luce nel febbraio 2008, a distanza di più d'un anno dal termine del periodo preso a riferimento.

Riporto questa notazione soprattutto per segnalare l'esigenza ineludibile di procedere alla riqualificazione e al potenziamento degli uffici di supporto alle funzioni consiliari, attraverso l'introduzione di profili professionali di natura non scontatamente giuridica ma multidisciplinare.

L'obiettivo sarebbe non solo quello di ottimizzare l'organico, colmando la carenza di personale lamentata, ma anche quello di supportare la struttura con fresche ed inedite professionalità, ad esempio di tipo statistico, economico e sociale, in grado di interpretare con i più appropriati ferri del mestiere le evidenze empiriche connesse ai risultati delle politiche regionali.

Va comunque dato atto che gli uffici hanno sinora dato il meglio di sé in condizioni difficili, investendo nella formazione specialistica per offrire un prodotto non ridondante e più chiaro, quanto a leggibilità, anche per i non specialisti.

Il Rapporto che viene presentato non chiude la IX legislatura. Il periodo residuo formerà oggetto d'analisi da parte dell'organo che sarà costituito con il rinnovo del Consiglio regionale, a seguito delle elezioni del 13 e 14 aprile. Il nuovo Comitato nascerà con una diversa composizione, non più in rappresentanza ponderale delle forze politiche, ma paritaria fra maggioranza e opposizione.

Nel licenziare il Rapporto 2006, la convinzione è quella di offrire ai consiglieri e a quanti operano all'interno degli uffici e delle istituzioni un utile strumento di informazione, di conoscenza e di lavoro, per l'esercizio di un ruolo maggiormente consapevole.

Non meno importante è l'intento di mettere a disposizione dei cittadini un documento di rendicontazione dell'attività legislativa, d'indirizzo e controllo dell'organo rappresentativo. Informare i cittadini circa i contenuti dei provvedimenti legislativi di cui sono destinatari e rappresentare loro il complesso dell'attività consiliare vuole suscitare momenti di riflessione, di dibattito e persino di critica, in vista di ogni opportuno miglioramento della funzione rappresentativa, all'insegna della trasparenza e della apertura al processo decisionale.

L'anno scorso, la presentazione del primo rapporto sulla legislazione è stata accolta con interesse, in particolare dal mondo accademico, che ne ha sottolineato l'utilità di strumento atto a cogliere le principali dinamiche della produzione normativa.

Quest'anno contiamo di diffondere ulteriormente i risultati dell'attività consiliare in ambiti ancor più allargati, in una logica che tende a far sì che il Consiglio non abbia a fermarsi nell'auto-

referenzialità. Penso, in proposito, alla dialettica tra Consiglio e Giunta.

Il Rapporto potrebbe costituire occasione di scambio e confronto su temi di comune interesse come ad esempio la semplificazione e l'abbattimento dello stock normativo, il miglioramento della qualità della regolazione, gli sviluppi in chiave di consolidamento della funzione di controllo, specie all'indomani dell'importante incontro di Matera, dove si sono gettate le basi per ridare ruolo e respiro all'azione dei Consigli, in un'epoca caratterizzata da un rafforzamento degli Esecutivi ancora non sufficientemente controbilanciato.

L'auspicio è che il presente rapporto riscuota ancora maggiore interesse e attenzione rispetto al primo. In questa direzione ne sarà curata la massima diffusione anche attraverso la pubblicazione sul sito web del Consiglio.

Ringrazio infine i componenti del Comitato da me presieduto per l'atteggiamento costruttivo che hanno tenuto nel prendere le decisioni sempre per consenso unanime, in conformità allo spirito non partisan richiesto dalla natura delle funzioni assegnate all'organo.

Il Presidente del Comitato per la legislazione,
il controllo e la valutazione
Sergio Dressi

Componenti del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione:
Dressi Sergio (Presidente), Camber Piero (Vice Presidente), Disetti Virgilio (Vice Presidente), Menosso Annamaria (Segretario), De Gioia Roberto, Follegot Fulvio, Franzil Kristian, Malattia Bruno, Metz Alessandro (subentrato a Panontin Paolo), Molinaro Roberto (subentrato a Salvador Maurizio).

Sommario

PRESENTAZIONE.	1
INTRODUZIONE.	6
NOTA DI SINTESI	9
1– LA PRODUZIONE LEGISLATIVA.	17
1.1– Aspetti quantitativi della legislazione.	17
1.1.1– Numero e dimensioni fisiche delle leggi regionali.	17
1.1.2– La produzione legislativa per macrosettori e settori di materie.	23
1.1.3– La produzione legislativa in base alle dimensioni astratte di contenuto.	25
1.1.4– La produzione legislativa in base all’iniziativa legislativa.	27
1.1.5– La produzione legislativa in base alla Commissione referente.	30
1.1.6– La produzione legislativa in base alle modalità di approvazione.	31
1.1.7 – La produzione legislativa rispetto ai vincoli normativi.	32
1.1.8– La produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale.	33
1.1.9– La produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione.	34
1.1.10– La produzione legislativa rispetto alla natura della potestà legislativa.	35
1.1.11– La durata media dell’iter istruttorio.	36
1.1.12– L’attività emendativa in Commissione e in Aula.	38
1.1.13– Il tempo e le sedute dedicate all’attività legislativa.	41
1.1.14 – L’iniziativa legislativa.	43
1.1.15– Distribuzione dei progetti di legge per macrosettori di intervento legislativo	58
1.1.16 – Distribuzione dell’iniziativa per Commissione referente.	59
1.1.17– L’esito dei progetti di legge.	60
1.2– I rinvii ad atti non legislativi contenuti nella legislazione regionale	62
1.3– Aspetti qualitativi della legislazione.	63
1.3.1 - La qualità redazionale e tecnica delle leggi.	63
1.4– Lo stato della legislazione regionale.	73
1.5– Le singole leggi.	76
2– I REGOLAMENTI REGIONALI DELL’ESECUTIVO.	79
3 – LO STATO DELL’ITER PARLAMENTARE RELATIVO ALLA PROPOSTA DI INIZIATIVA CONSILIARE RECANTE IL NUOVO STATUTO SPECIALE (A.C. 519)	82

4 – LA LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE.	83
4.1– Premessa.	83
4.2– Oggetto e ambito temporale dell'indagine	83
4.3 – Quadro normativo e prassi.	83
4.4 – I giudizi in via principale su ricorsi del Governo contro leggi della Regione.	84
4.4.1 – <i>Profili generali.</i>	84
4.5 – Le tendenze rilevate.	100
4.5.1 – <i>Aspetti quantitativi.</i>	100
4.5.2 – <i>Aspetti procedurali e processuali.</i>	102
4.5.3 – <i>Aspetti sostanziali: le censure mosse dal Governo nei tre ricorsi del 2006.</i>	103
4.5.4 – <i>Aspetti sostanziali: le decisioni di merito della Corte assunte nel 2006.</i>	104
4.6 – I giudizi in via incidentale su leggi della Regione.	106
5 – I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO.	107
5.1 – Il sindacato ispettivo.	107
5.2 – L'indirizzo politico.	108
5.3 – Le nomine e le designazioni.	109
5.4 – L'attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali.	112
6– L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE.	117
6.1 – L'attività delle Commissioni.	117
6.2 – L'attività dell'Assemblea.	119
6.3 – L'attività degli altri organismi consiliari.	119
APPENDICE	121
Note informative sulle singole leggi regionali approvate nell'anno 2006	122
ALLEGATO A	147
Schema classificatorio per macrosettore e materia	148
ALLEGATO B	149
Tabella riepilogativa dei dati quantitativi delle leggi regionali approvate nell'anno 2006	150

Introduzione

Il secondo Rapporto annuale esamina l'attività legislativa e istituzionale del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia nell'anno 2006.

Il Rapporto è curato dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, con il supporto degli uffici dell'Area giuridico-legislativa e con la collaborazione del Servizio organi collegiali dell'Area generale e del Nucleo informatico.

Il volume presenta un'impostazione analoga a quella del primo Rapporto quanto all'esposizione dei dati e ai contenuti dei singoli capitoli e paragrafi, salvo che per la "Nota di sintesi", anticipata rispetto all'ordine del precedente rapporto, per offrire una lettura autonoma e autosufficiente della produzione legislativa rispetto al resto della trattazione, di taglio più analitico. Le tendenze ivi illustrate vengono colte in continuità con i dati rilevati nel primo Rapporto e poste in raffronto con i corrispondenti dati medi nazionali, così come riportati nel Rapporto 2007 sulla legislazione fra Stato, Regioni e Unione europea, e risultanti dall'elaborazione dei dati delle singole Regioni, effettuata dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei Deputati.

Per meglio evidenziare le principali tendenze evolutive della legislazione e delle altre attività del Consiglio regionale, i dati esposti nei singoli paragrafi sono posti a confronto con i dati rilevati nel primo Rapporto relativo al periodo 2003-2005.

L'intento è quello di continuare a dare una maggiore leggibilità della realtà consiliare e di offrire un elemento di riflessione e di autoanalisi su ciò che l'organo legislativo ha fatto nell'interesse della comunità rappresentata.

Ma il Rapporto costituisce anche un importante momento di comunicazione delle potenzialità regolative della Regione e dei suoi processi decisionali: una comunicazione rivolta ai cittadini nell'ottica di avvicinarli il più possibile a quella fabbrica delle regole di cui sono i principali destinatari. Anche in questa occasione l'esposizione dei dati è piuttosto sintetica ritenendosi preferibile far parlare soprattutto i numeri rispetto alle meno concise argomentazioni discorsive.

Il secondo Rapporto è costruito sulla base di un sistema informatizzato di rilevazione dati messo a punto con la collaborazione del Nucleo informatico. Si tratta di uno strumento ancora suscettibile di miglioramento, con il quale si è creata una matrice di dati confluiti in un database che ha consentito elaborazioni statistiche di vario livello di sofisticazione.

Rispetto al primo Rapporto - consultabile sul sito web del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia - sono state introdotte alcune novità.

La prima riguarda l'iniziativa legislativa che è stata analizzata in maniera più approfondita, specie per quanto concerne quella di origine consiliare, dando conto del diverso protagonismo delle forze politiche nel presentare i progetti di legge all'esame del Consiglio, in risposta ad una indicazione

emersa in occasione dell'approvazione del primo Rapporto.

La seconda novità riguarda il tempo e le sedute dedicate all'attività legislativa, nelle sedi di trattazione delle Commissioni e dell'Aula, nella consapevolezza che i relativi dati possono costituire un'utile base conoscitiva in vista della programmazione dei lavori consiliari. Un'altra novità è l'arricchimento del contenuto informativo delle schede descrittive delle singole leggi regionali in appendice al Rapporto, con l'indicazione dei relatori dei progetti di legge.

Si è ritenuto anche di rinunciare all'esposizione dei dati relativi alle variazioni dimensionali dei testi legislativi in quanto l'analisi dell'attività emendativa in Commissione ed in Aula, avuto riguardo ai soggetti iniziatori, fornisce un quadro sufficientemente chiaro della capacità trasformatrice del Consiglio regionale nel corso dell'iter legislativo.

Il Rapporto consta di 6 capitoli, 1 appendice e 2 allegati preceduti da una nota di sintesi. Rispetto il precedente Rapporto non sono stati trattati gli argomenti di tre capitoli. In particolare: i capitoli omessi riguardano le proposte di legge-voto alle Camere che nel 2006, pur essendo state presentate in numero di due, non sono state assegnate alle Commissioni competenti per l'esame referente in quanto prive della relazione tecnico-finanziaria richiesta dal Regolamento interno. Gli altri capitoli omessi riguardano quelli puramente informativi dedicati alla presentazione del nuovo regolamento consiliare e del nuovo regolamento di organizzazione. E' stato invece conservato il capitolo 3 relativo alla proposta recante il nuovo Statuto speciale, dando conto dello stato aggiornato dell'iter presso il Parlamento al 31.12.2006.

Il primo capitolo, strutturato in numerosi paragrafi e corredato di tabelle e grafici, riguarda la produzione normativa. In questa sede sono trattati gli aspetti quantitativi e qualitativi della legislazione prodotta nel 2006, con una panoramica dello stato della legislazione regionale considerata dal punto di vista della legislazione vigente e di quella abrogata nell'arco dell'intera vita della Regione, dalla sua costituzione nel 1964 fino al 31 dicembre 2006.

Il capitolo 2 tratta dei regolamenti dell'esecutivo mettendoli in relazione con le leggi approvate dal Consiglio quale parte dell'unico fenomeno della produzione normativa della Regione.

Il capitolo 4 dà conto del contenzioso costituzionale relativo alla legislazione regionale sia sotto il profilo procedimentale che sotto quello sostanziale.

Il capitolo 5 riguarda i rapporti fra legislativo ed esecutivo e, in particolare, gli strumenti del sindacato ispettivo, l'indirizzo politico, le nomine e le designazioni, nonché l'attività di controllo e di valutazione delle politiche regionali.

Il capitolo 6 traccia il quadro dell'attività istituzionale del Consiglio, fornendo i dati complessivi sulle attività consiliari inerenti l'esercizio delle funzioni istruttorie e deliberative delle Commissioni,

delle giunte, delle conferenze, dell'assemblea e degli altri organismi consiliari.

In appendice sono riportate in ordine progressivo le note informative sulle leggi approvate dal Consiglio regionale nel 2006, redatte con un linguaggio non troppo specialistico allo scopo di renderle di facile lettura.

Il Rapporto è corredato di altri due allegati concernenti, il primo, lo schema classificatorio per macrosettore e materia utilizzato per alcune analisi contenute nel primo capitolo del Rapporto stesso e, il secondo, la tabella riepilogativa dei dati quantitativi concernenti le leggi regionali approvate nel 2006.

Nota di sintesi

In apertura di trattazione conviene offrire un quadro sintetico, anche in prospettiva comparata con i dati delle altre regioni in quanto disponibili, allo scopo di illustrare le principali linee di tendenza della produzione legislativa e delle altre attività consiliari che formano oggetto di disamina analitica nei capitoli del presente rapporto.

Gli aspetti dell'attività dell'organo rappresentativo che meritano una particolare sottolineatura sembrano essere i seguenti:

- *Il rallentamento della produzione legislativa e la crescita della produzione regolamentare.*

La legislatura in corso conferma una tendenza in atto da alcuni anni in tutte le regioni, sia ordinarie che speciali: la diminuzione del numero delle leggi prodotte annualmente dalle regioni.

Anche in Friuli Venezia Giulia, a partire dall'VIII legislatura, si tende a legiferare di meno rispetto al passato: negli anni dal 2003 al 2006 si è prodotto ogni anno, in media, quasi lo stesso numero di leggi dell'VIII legislatura (28 contro 27) e la metà delle leggi prodotte in media annualmente nell'intera vita della Regione (28 contro 50). Nel 2006, la Regione Friuli Venezia Giulia ha prodotto meno leggi rispetto al 2005 (29 contro 33) ma più leggi rispetto agli altri anni della IX legislatura (29 contro 28 del 2004 e 29 contro 22 del 2003); nello stesso tempo ha prodotto più leggi di tutte le altre regioni speciali e province autonome, seconda solo alla Valle d'Aosta (29 contro 35) e circa 3 leggi in più rispetto alla media (25,8) delle leggi prodotte nel 2006 da tutte le Regioni.¹

Il rallentamento della produzione legislativa è dovuto verosimilmente a diversi fattori, ma in principal modo al cambiamento del modo di legiferare e alla struttura delle leggi. Le leggi sono sempre meno regolative e sempre più di metodo; a leggi episodiche o di respiro limitato oggi si preferiscono leggi a carattere settoriale o intersettoriale, che disciplinano politiche pubbliche di ampio respiro e creano procedure per la loro attuazione, anche in chiave di delegificazione.

Dall'esame delle leggi oggetto del Rapporto si coglie infatti un frequente rinvio ad atti regolativi successivi, quali regolamenti o atti amministrativi generali, per la definizione di aspetti di dettaglio della normativa di rango legislativo, normativa evoluta verso forme di legislazione complessa.

Il fenomeno della "delegificazione" interessa più del 60% della produzione legislativa, con un numero medio di 3,66 rinvii/legge ma con un grado di intensità molto diverso da legge a legge che va da uno fino a diciotto aspetti affidati alla regolazione non legislativa.

Al calo tendenziale della produzione legislativa del Consiglio fa da contrappunto una crescita della produzione regolamentare dell'esecutivo, che aumenta del 15% rispetto alla media registrata nel

¹ Cfr. Rapporto 2007 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea - Camera dei Deputati - Osservatorio sulla legislazione, Roma 2007, pag. 270.

periodo del Rapporto precedente. Si tratta di un fenomeno rilevante se posto in relazione alla produzione regolamentare delle altre regioni, ivi comprese quelle speciali. Solo nel 2006, la Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato circa il doppio dei regolamenti emanati da tutte le regioni ordinarie messe insieme (119 contro 58) e circa metà dei regolamenti varati dall'insieme delle regioni speciali e province autonome (119 contro 243)², confermando un trend già attestato nel precedente Rapporto.

La consistenza del fenomeno regolamentare è ribadita anche dal rapporto fra produzione legislativa e regolamentare nel Friuli Venezia Giulia che nel 2006 registra un valore di uno a quattro, riaffermando la tendenza rilevata negli anni precedenti, salvo che per il 2004.

- *L'impegno legislativo nei diversi macrosettori e settori d'intervento.*

Le leggi approvate nel 2006 tendono a coprire i vari ambiti tematici in modo diseguale con una presenza più accentuata nel settore dei servizi alla persona e alla comunità (10 leggi), che incrementa la percentuale di copertura del 125% rispetto al periodo preso in considerazione dal rapporto precedente (2003-2005). All'interno dei macrosettori di intervento la distribuzione delle leggi avviene con una marcata selettività e con una forte differenziazione tra soggetti titolari di iniziativa. Sotto il primo aspetto si legifera su poche materie con una forte concentrazione di leggi su un numero esiguo di materie coperte: le tre materie maggiormente disciplinate (con almeno 4 leggi) raccolgono da sole oltre il 40% della produzione legislativa. Questa tendenza, peraltro presente in tutte le Regioni, si è ancor più accentuata nel 2006 rispetto al periodo 2003-2005, configurando la Regione fondamentalmente come un soggetto di rilievo nel campo dei servizi e, in parte, nel campo dello sviluppo economico.

Riguardo al secondo aspetto, le materie oggetto di iniziativa legislativa tendono a polarizzarsi o in capo alla Giunta o in capo al Consiglio. Se si esclude una sola voce relativa alla tutela della salute, caratterizzata da una compresenza di iniziative di Giunta e Consiglio, tutte le altre voci si riportano all'iniziativa di uno solo dei soggetti, segnando una forte discontinuità rispetto al periodo preso in considerazione dal rapporto precedente caratterizzato da una debole differenziazione tra soggetti iniziatori.

- *Destinatari delle leggi.*

Le leggi approvate nel 2006 non hanno una propensione marcata verso testi di una data estensione: i testi di estensione generale, rivolti potenzialmente a tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico, si equivalgono, infatti, a quelli rapportabili a gruppi di interesse ben definito (38%). Per contro, sono del tutto assenti le leggi di estensione individuale, marcando una discontinuità rispetto al periodo 2003-2005 caratterizzato da una presenza, sia pur minima (4%), di tale tipologia di leggi.

² Cfr. Rapporto 2007 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea cit., pag. 282

- *L'uso della potestà legislativa.*

Nella produzione legislativa del 2006 si conferma il largo uso della potestà concorrente (52% del totale) che supera di 7 punti percentuali l'uso della potestà esclusiva dato dalla somma delle potestà primaria e residuale (45% del totale).

- *I vincoli normativi.*

La maggior parte delle leggi prodotte nel 2006 (55% del totale) è stata approvata in assenza di vincoli normativi di origine statale o comunitaria. Rispetto alla produzione legislativa del periodo 2003-2005 la quota di legislazione libera da vincoli è raddoppiata.

- *L'ampiezza e la struttura dei testi legislativi.*

Le leggi approvate negli anni della IX legislatura sono cresciute mediamente di dimensione di anno in anno in rapporto a tutti gli indicatori di misura: articoli, commi e caratteri. Un'estensione che risulta sensibile al discrimine fra iniziativa consiliare e iniziativa giuntale, a tutto vantaggio di quest'ultima, che si presenta mediamente due volte più "corposa" in termini di articoli e di commi.

La diversa corposità dei testi legislativi connota una diversità nello stile legislativo del Consiglio rispetto a quello della Giunta: testi relativamente più brevi e scanditi sul formato degli articoli per il Consiglio; testi relativamente più lunghi e più densi di commi per la Giunta, che mediamente posseggono un rapporto commi/articolo superiore alla media in tutti gli anni compresi nella IX legislatura (4,92 commi/articolo contro 4,15 di media nel 2003-2006).

Le leggi approvate nel 2006 si situano nelle classi intermedie di ampiezza (da 6 fino a 40 articoli): queste classi assorbono infatti il 69% della produzione legislativa, mentre la micro legislazione (articolo unico) e le grandi leggi (oltre 40 articoli) intercettano rispettivamente il 3% e il 10% della produzione legislativa. Nella micro legislazione la Giunta è assente mentre il Consiglio vi è presente in maniera significativa con una più marcata concentrazione per l'indicatore dimensionale dei commi (17,2%). Questa tendenza è già stata registrata nel precedente Rapporto. La dimensione ridotta sembra quindi un tratto caratteristico delle leggi di origine consiliare.

- *La tipologia delle leggi.*

Nella produzione legislativa 2006 si osserva una evidente prevalenza di leggi di settore (56%) seguite dalle leggi di manutenzione (17%), di bilancio (14%), intersettoriali (7%), istituzionali (3%) e comunitaria (3%). La produzione legislativa è distribuita fra le varie tipologie di leggi in modo pressoché analogo a quanto attestato nel precedente Rapporto, salvo rilevare un incremento di 18 punti percentuali per le leggi di settore e un calo di 14 punti percentuali per le leggi di manutenzione.

Il peso rilevante che le leggi settoriali hanno nel complesso della produzione normativa sembra doversi leggere come un segnale positivo perché indicativo di una tendenza a riformare piuttosto che ad aggiustare. Quanto alla presenza non trascurabile delle leggi di manutenzione, il relativo dato non sembra doversi leggere in maniera negativa: non è solo sintomo di una tendenza ad aggiustare piuttosto che riformare, ma anche indice di una certa stabilità del quadro normativo, salva la fisiologica esigenza di adeguarlo nel tempo.

In linea con una tendenza già rilevata nel Rapporto precedente, una parte notevole dell'attività normativa regionale è stata dedicata alle leggi nuove che da sole assorbono il 59% dell'intera produzione legislativa: il che conferma il ruolo attivo e innovatore della Regione nei processi di trasformazione in corso da alcuni anni nel nostro Paese.

- *Le dimensioni dell'iniziativa legislativa e la distribuzione fra i soggetti titolari.*

I dati del rapporto consegnano un'immagine di un potere di iniziativa legislativa esercitato in maniera moderatamente estensiva, autocentrata e con una prevalente impronta consiliare.

L'estensività dell'iniziativa si coglie dalla propensione dei principali titolari del potere di iniziativa, i Consiglieri in particolare, a farne largo uso, come si evince dall'incidenza delle proposte di legge presentate rispetto a quelle approvate (44 proposte contro 29 leggi). Per ogni legge approvata si hanno quindi 1,52 proposte di legge presentate.

L'impiego del termine "autocentrata" intende segnalare l'esclusiva attivazione dei titolari istituzionali del potere di iniziativa – Consiglio e Giunta regionale – e la correlata insussistenza di iniziative legislative espresse da soggetti non istituzionali (iniziativa popolare: assente).

La prevalente impronta consiliare indica, infine, il prevalere delle proposte di legge presentate dai Consiglieri regionali su quelle presentate dalla Giunta (25 proposte contro 14, pari al 57%).

L'ambito tematico su cui hanno inciso maggiormente le proposte di legge è stato quello dei servizi alle persone e alla comunità (39%).

- *Il tasso di successo dell'iniziativa legislativa.*

La preponderanza consiliare nella fase dell'iniziativa non si riproduce pari pari per ciò che attiene il tasso di successo della stessa e, di conseguenza, per quel che riguarda la paternità della legislazione approvata.

Le proposte di iniziativa della Giunta sono infatti destinate a successo più che le proposte del Consiglio (89% contro 58%).

- *Il contributo del Consiglio alla legislazione approvata.*

Il Consiglio recupera posizioni rispetto alla Giunta se si prendono in considerazione i dati relativi al concorso dei soggetti titolari di iniziativa alla produzione legislativa complessiva. La Giunta, infatti, vi concorre maggiormente rispetto al Consiglio (59% contro 41%). Il dato di Giunta riflette però una forte componente di iniziativa vincolata (24%); al netto delle leggi di iniziativa vincolata, Giunta e Consiglio concorrono in modo quasi paritario alla produzione legislativa (52% contro 48%). I dati confermano una tendenza già rilevata nel precedente rapporto 2003-2005.

Circa la dinamica interna dell'apporto consiliare alla produzione legislativa del 2006 va sottolineato che le leggi di origine consiliare sono riconducibili per metà all'iniziativa congiunta di gruppi di maggioranza e gruppi di opposizione, per un terzo a più gruppi di maggioranza o di opposizione e per il resto a un solo consigliere o gruppo consiliare. Il che denota una produzione significativamente aperta al contributo di forze politiche di segno diverso, specie sul terreno di iniziative di maggior spessore politico nei settori sociale e culturale.

- *La complessità del procedimento legislativo.*

Dall'esame dei dati relativi alla presentazione, discussione e votazione degli emendamenti emerge la complessità della fase istruttoria, attestata tanto da una elevata percentuale di leggi emendate durante l'esame in Commissione referente (83%), quanto dal notevole numero degli emendamenti approvati (354), volume che si attesta grosso modo sui valori mediamente rilevati nel periodo del Rapporto precedente (375).

Analoghe conclusioni possono trarsi dall'esame dei dati relativi alla presentazione, discussione e approvazione di emendamenti in Aula. Le leggi emendate in Aula risultano il 92% del totale.

Il numero degli emendamenti approvati in Aula risulta quasi il doppio di quello degli emendamenti di Commissione (612 contro 354).

I dati esposti denotano l'alta capacità trasformatrice dei progetti di legge tanto delle Commissioni di merito e ancor più dell'Aula e consentono di affermare che è tutto il procedimento legislativo nel suo complesso (e non solo la fase istruttoria) ad aver raggiunto un alto grado di complessità.

- *I tempi istruttori del procedimento legislativo.*

Dall'assegnazione formale alla Commissione, concludono l'iter di approvazione il 14% delle leggi entro 30 giorni e il 45% delle leggi entro 90 giorni. Dall'inizio effettivo dell'esame in Commissione concludono l'iter di approvazione entro 30 giorni il 31% delle leggi ed entro 90 giorni il 69% delle leggi.

La durata media del procedimento è aumentata di anno in anno: nel 2003 una legge richiedeva 30 giorni per essere approvata dal Consiglio, a partire dalla data di assegnazione formale della relativa proposta alla Commissione di merito; nel 2004 i tempi istruttori si sono dilatati fino a 87 giorni e nel 2005 sono arrivati a 106 giorni e nel 2006 a 208 giorni. Nel 2006 l'allungamento dei tempi ha riguardato in generale le leggi di tutti i soggetti iniziatori (Consiglio e Giunta), ma in maniera più accentuata quelle di iniziativa consiliare. Le leggi di iniziativa della Giunta hanno impiegato mediamente per essere approvate dall'Aula circa un quarto del tempo impiegato dalle leggi di iniziativa consiliare (91 giorni contro 374).

Il 10% delle leggi approvate nel 2006 ha richiesto oltre dieci sedute di trattazione tra le sedi di Commissione e d'Aula, mentre il 17% ha richiesto oltre 20 ore di trattazione ciascuna, con una punta di 50 ore per la legge regionale n. 1/2006 sull'ordinamento delle autonomie locali e la legge 6/2006 sul sistema integrato dei servizi sociali. Considerata separatamente la sede di Commissione da quella dell'Aula, quest'ultima si è manifestata come la sede di trattazione più importante in termini di ore dedicate per il 52% delle leggi, mentre la Commissione si è rivelata la sede più importante per il 58% delle leggi in termini di sedute dedicate.

- *La qualità della legislazione.*

Il Consiglio regionale da tempo dedica attenzione alla qualità della legislazione, in linea con una tendenza diffusa pressoché in tutte le regioni italiane. Nel 2002 ha infatti adottato il manuale di drafting, in contemporanea con la Giunta regionale per l'istruttoria preliminare dei progetti di legge presentati in Consiglio, in vista del miglioramento della produzione normativa sotto il profilo redazionale e tecnico. Nel 2006 ha aderito al progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali) con l'intento di offrire nuovi ed ulteriori strumenti a supporto dell'attività del legislatore.

Sempre a supporto dell'attività legislativa i più importanti progetti di legge presentati in Consiglio sono normalmente accompagnati da dossier di approfondimento e da schede di analisi tecnico-giuridica.

Il vigente regolamento consiliare dedica uno spazio alla qualità della legislazione e così pure la proposta di iniziativa consiliare recante il nuovo Statuto speciale all'esame del Parlamento.

Notevole è stato poi lo sforzo del legislatore di ridurre lo stock normativo per migliorare la leggibilità complessiva dell'ordinamento, abrogando il 38% delle leggi approvate a partire dalla I legislatura.

L'impegno sul versante della qualità legislativa non è stato avaro di risultati: risulta infatti che ben il 12% delle leggi approvate possiede un indice pieno di qualità uguale a 100, mentre nessuna legge possiede un indice di qualità uguale a 0. Dal punto di vista della sola qualità redazionale la percentuale

delle leggi omogenee e scritte in modo chiaro sale all'80%, mentre, dal punto di vista della qualità tecnica, le leggi che comportano effetti di semplificazione normativa o amministrativa si attestano sul 12%. Nel 2006 la qualità redazionale è sensibilmente migliorata (-8% di leggi non omogenee e poco chiare, +22% di leggi chiare ed omogenee), mentre è leggermente peggiorata la qualità tecnica (-7% di leggi con intenti di riordino e semplificazione normativa e amministrativa).

- Il contenzioso costituzionale.

Il tasso di litigiosità costituzionale si dimezza rispetto al 2005, attestandosi sui valori registrati nel 2004. L'inversione di tendenza si spiega in parte con il mutato atteggiamento del Governo nei confronti del ricorso alla via contenziosa per risolvere i problemi di legittimità costituzionale delle norme regionali. Pur in un quadro di sostanziale miglioramento del tasso di litigiosità, questo rimane ancora piuttosto elevato (circa il doppio del dato medio regionale) e la Regione continua a figurare fra gli enti maggiormente colpiti dai ricorsi governativi (al terzo posto dopo la Sardegna e la Provincia di Bolzano), per motivi legati verosimilmente alla perdurante incertezza del quadro normativo costituzionale che ancora non è stato "adeguato" alla riforma del titolo V della Costituzione.

- Il rendimento istituzionale.

L'Assemblea legislativa ha conosciuto fino al 2005 una prima fase di crescente impegno al ritmo del trenta per cento all'anno in termini di sedute dedicate all'attività legislativa, di indirizzo e controllo: dalle 37 sedute dedicate nel 2003 si è passati alle 54 nel 2004 e alle 82 del 2005, per un totale di 173 sedute. Nel 2006 l'Assemblea, con 57 sedute, ha registrato una flessione del 21% rispetto alla media delle sedute dedicate nel periodo 2003-2005.

Un diverso andamento in termini di sedute dedicate mostrano gli altri organismi consiliari: la Conferenza dei capigruppo con 7, 18, 19 e 23 sedute rispettivamente nel 2003 (luglio-dicembre), 2004, 2005 e 2006, mantiene sostanzialmente costante il suo impegno nel tempo, e così pure l'Ufficio di presidenza con 10, 7, 10 e 10 sedute negli stessi anni. La Giunta per le elezioni con 5, 2, 0 e 2 sedute negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, e la Giunta per le nomine con 6, 5, 10 e 5 sedute negli stessi anni, mostrano un'attività più discontinua rispetto agli altri organi. La Giunta per il regolamento evidenzia un'attività nel solo anno 2005 con 8 sedute.

Riguardo alle Commissioni di merito le sedute dedicate in totale vedono al primo posto la III con 51 sedute e, a seguire, la II e la IV Commissione ex aequo con 38, la VI con 37, la V con 27 e la I con 23 sedute. Considerando il rendimento del lavoro delle Commissioni espresso in forma di indice di produttività, dato dal rapporto fra il volume di attività e le sedute dedicate, si ottiene una graduatoria che, a prescindere dalla complessità del carico istruttorio e dal tempo impegnato per le audizioni, vede al primo posto la II Commissione ex aequo con la IV con produttività 0,57, seguite dalla I e dalla VI entrambe con 0,56, dalla V con 0,55 e dalla III con 0,50.

- I rapporti con l'esecutivo.

L'attività di controllo nella forma del sindacato ispettivo è stata di un certo rilievo: 712 atti presentati, di cui 100 interpellanze, 70 interrogazioni a risposta scritta, 413 interrogazioni a risposta orale e 129 interrogazioni a risposta immediata (question time).

Significativa è stata anche la percentuale di evasione degli atti, che si attesta mediamente sul 54% per le interpellanze, sul 50% per le interrogazioni e sul 100% per il question time.

Di una certa consistenza è pure l'attività di indirizzo politico: 131 atti presentati, di cui 32 mozioni, 4 ordini del giorno su mozioni e 95 ordini del giorno su progetti di legge. Piuttosto alta è la percentuale di evasione o il tasso di successo che mediamente si attesta sul 75%, registrando un miglioramento di 21 punti percentuali rispetto al valore medio attestato nel precedente Rapporto.

Circa le nomine e le designazioni, la Giunta per le nomine ha esaminato 32 candidature, ha sentito 5 candidati, ha effettuato 15 designazioni e si è espressa sui nominativi di 5 Presidenti in altrettanti enti. Le 15 designazioni costituiscono il 24% dell'universo nomine e designazioni (62), caratterizzato prevalentemente dalla competenza dell'esecutivo, con un incremento di incidenza del 12% rispetto a quella mediamente rilevata nel periodo precedente (12%).

- Il controllo e la valutazione delle politiche regionali.

Nel 2006 si è venuta consolidando la funzione di controllo del Consiglio regionale intesa come estensione della funzione legislativa, attraverso l'istituzione di un organismo permanente, il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, previsto dal nuovo Regolamento consiliare in vigore dal 1° gennaio 2006. Il Comitato è subentrato alla Commissione speciale che nei due anni precedenti aveva operato sul fronte del controllo circa l'attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche regionali attraverso l'uso di strumenti nuovi e per obiettivi più incisivi.

Nel corso del 2006 sono state introdotte in altrettante leggi 2 clausole valutative, meno che nel 2005 (7), ma più delle altre Regioni italiane, escluso il Piemonte (10) e l'Emilia-Romagna (3). Nello stesso anno è stato inoltre curato lo schema del primo Rapporto sulla legislazione e le altre attività consiliari nel periodo 2003-2005.

1. La produzione legislativa

1.1 – Aspetti quantitativi della legislazione.

1.1.1 – Numero e dimensioni fisiche delle leggi regionali.

Il presente paragrafo è dedicato all'analisi quantitativa della produzione legislativa nell'anno 2006 della IX legislatura.

Gli indicatori dimensionali adottati ai fini dell'analisi sono: il numero degli articoli, il numero dei commi e il numero dei caratteri.

Gli aspetti presi in considerazione riguardano: le dimensioni totali e medie, le classi di ampiezza e la correlazione interna delle leggi approvate.

La tabella 1.1 riporta il numero totale delle leggi e le dimensioni fisiche della produzione legislativa espressa in numero di articoli, numero di commi e numero di caratteri.

Tab. 1.1 – Anno 2006. IX legislatura – Dimensioni fisiche della produzione normativa

INDICATORE DIMENSIONALE	QUANTITÀ
leggi	29
articoli	582
commi	2519
caratteri	1.337.024


I dati esposti nella tabella 1.1, confrontati con quelli riportati nel Rapporto 2003-2005, registrano una produzione legislativa di dimensioni più ampie rispetto a quella del 2004, secondo tutti gli indicatori (+4% in termini di leggi, +47% in termini di articoli, +44% in termini di commi, +60% in termini di caratteri). Gli stessi dati raffrontati con quelli del 2005 registrano una contrazione per i primi tre indicatori dimensionali (-12%, -14% e -22%) e un accrescimento per l'ultimo indicatore (+3%).

La tabella 1.2 e la figura 1.1 illustrano l'incidenza in valori percentuali sulla produzione normativa complessiva dei soggetti titolari di iniziativa legislativa: Consiglio, Giunta e iniziativa mista (risultante dall'abbinamento di proposte di diversa provenienza in sede referente). I valori percentuali riguardano il volume di leggi, articoli, commi e caratteri al quale hanno concorso i soggetti titolari dell'iniziativa.

Tab. 1.2 – Anno 2006. IX legislatura. Incidenza percentuale dei soggetti titolari di iniziativa sulla produzione normativa espressa in leggi, articoli, commi e caratteri

INDICATORE DIMENSIONALE	CONSIGLIO	GIUNTA	MISTA
leggi	41%	59%	0
articoli	30%	70%	0
commi	24%	76%	0
caratteri	18%	82%	0

Fig. 1.1 - Incidenza percentuale di Consiglio e Giunta sulla normativa approvata espressa in leggi, articoli, commi e caratteri



Dalla tabella 1.2 e dalla figura 1.1 si ricavano tre elementi salienti. Il primo è che l'apporto alla produzione normativa da parte della Giunta è preponderante rispetto a quello consiliare, secondo tutti gli indicatori quantitativi, dal meno dettagliato (leggi) al più dettagliato (caratteri). Il secondo elemento è che l'incidenza della Giunta sulla produzione normativa è tanto più alta quanto più dettagliato è l'indicatore dimensionale. Il terzo elemento riguarda l'assenza dell'iniziativa mista.

Quest'ultimo elemento segna una discontinuità rispetto al quadro fornito dal Rapporto 2003-2005 che riporta un'incidenza relativamente ampia dell'iniziativa mista nel corso del 2005, secondo tutti gli indicatori (15% in termini di leggi, 38% in termini di articoli, 30% in termini di commi, 32% in termini di caratteri). I primi due elementi concernenti il ruolo giocato dalla Giunta sono invece in linea con la tendenza registrata negli anni 2003, 2004 e 2005.

La tabella 1.3 riporta le dimensioni medie delle leggi approvate nell'anno 2006.

Tab. 1.3 - Anno 2006. IX legislatura. Dimensioni medie delle leggi regionali, degli articoli e dei commi

LIVELLO DIMENSIONALE	QUANTITÀ
n° medio articoli per legge	20
n° medio commi per legge	87
n° medio caratteri per legge	46.104
n° medio commi per articolo	4
n° medio caratteri per comma	530

Il paragone con i dati riportati nel Rapporto 2003-2005 registra un incremento dimensionale per tutti gli indicatori rispetto al 2003, per 4 indicatori rispetto al 2004 e per 2 indicatori su 5 rispetto al 2005, con percentuali di variazioni comprese fra il +11% e il +74%. Le contrazioni dimensionali riguardano invece 3 indicatori rispetto al 2005 e 1 indicatore rispetto al 2004, con percentuali di variazioni comprese fra il -5 e il -18%.

La tabella 1.4 riporta il numero medio degli articoli e dei commi che compongono le leggi prodotte nel periodo di riferimento a seconda del soggetto iniziatore.

Tab. 1.4 – Anno 2006. IX legislatura. Numero medio degli articoli e dei commi delle leggi per soggetto iniziatore

CONSIGLIO		GIUNTA	
articoli	commi	articoli	commi
14	50	24	113

La tabella 1.4 evidenzia la diversità dello stile legislativo dei soggetti iniziatori, in quanto i testi delle leggi di iniziativa consiliare sono più brevi, sia in termini di articoli che di commi, rispetto a quelli della Giunta.


I dati esposti sono in linea con la tendenza registrata nel Rapporto 2003-2005. Di rilievo è la circostanza che mentre la Giunta mantiene pressoché costante la struttura degli articolati, il Consiglio incrementa la dimensione media soprattutto a livello di articoli raddoppiandone il numero rispetto al 2005.

Le tabelle 1.5, 1.6 e 1.7 e le figure 1.2, 1.3 e 1.4 rappresentano la distribuzione delle leggi secondo sei classi di ampiezza riferite al numero degli articoli, dei commi e dei caratteri, in base al soggetto proponente.

Tab. 1.5 Anno 2006. IX legislatura. Distribuzione delle leggi per classi di ampiezza del numero di articoli e per soggetto proponente

	CLASSE DI AMPIEZZA PER NUMERO DI ARTICOLI	CONSIGLIO	GIUNTA	TOTALE	%
1	articolo unico	1	0	1	3%
2	da 2 a 5	5	0	5	17%
3	da 6 a 10	2	5	7	24%
4	da 11 a 20	1	4	5	18%
5	da 21 a 40	2	6	8	28%
6	oltre 40	1	2	3	10%
	totale	12	17	29	100%


Fig. 1.2 – Distribuzione delle leggi per classe di ampiezza del numero di articoli e per soggetto proponente



Tab. 1.6 – Anno 2006. IX legislatura. Distribuzione delle leggi per classe di ampiezza del numero di commi e per soggetto proponente

	CLASSE DI AMPIEZZA PER NUMERO DI COMMII	CONSIGLIO	GIUNTA	TOTALE	%
1	da 1 a 10	5	0	5	17,2%
2	da 11 a 30	2	4	6	20,7%
3	da 31 a 60	1	4	5	17,2%
4	da 61 a 100	3	2	5	17,2%
5	da 101 a 150	0	4	4	13,8%
6	oltre 150	1	3	4	13,8%
	totale	12	17	29	100%


Fig. 1.3 - Distribuzione delle leggi per classe di ampiezza del numero di commi e per soggetto proponente



Tab. 1.7 – Anno 2006. IX legislatura. Distribuzione delle leggi per classe di ampiezza del numero dei caratteri e per soggetto proponente


	CLASSE DI AMPIEZZA PER NUMERO DI CARATTERI	CONSIGLIO	GIUNTA	TOTALE	%
1	meno di 4000	4	0	4	14%
2	da 4001 a 12000	3	1	4	14%
3	da 12001 a 24000	1	5	6	21%
4	da 24001 a 40000	3	2	5	17%
5	da 40001 a 60000	0	5	5	17%
6	oltre 60000	1	4	5	17%
	totale	12	17	29	100%

Fig. 1.4 – Distribuzione delle leggi per classe di ampiezza del numero dei caratteri e per soggetto proponente



La figura 1.5 evidenzia la distribuzione percentuale delle leggi secondo il numero degli articoli, dei commi e dei caratteri nelle diverse classi di ampiezza.

Fig. 1.5 - Distribuzione percentuale delle leggi in base alle classi di ampiezza del numero di articoli, commi e caratteri




Dalle tabelle 1.5, 1.6 e 1.7 e dalle figure da 1.2 a 1.5 si ricava che la produzione legislativa tende a concentrarsi nelle classi di ampiezza intermedie per il numero degli articoli, nelle classi medio basse per il numero dei commi e nelle classi medio alte per il numero dei caratteri. La curva di distribuzione delle leggi mostra un andamento più regolare per le classi di ampiezza espresse in commi e caratteri e più accidentato per quella espressa in articoli.

Giunta e Consiglio differiscono quanto ad ampiezza dei testi legislativi: nelle classi di minor ampiezza secondo tutti gli indicatori si concentrano infatti maggiormente le leggi di iniziativa consiliare rispetto a quelle di origine giuntale. Queste ultime prevalgono in tutte le classi di ampiezza medie e grandi. La Giunta è completamente assente nella “microlegislazione” (prima classe di ampiezza), mentre il Consiglio vi è presente in maniera significativa con una più forte concentrazione per l’indicatore dei commi (17,2%). La prevalenza dell’iniziativa consiliare nelle classi di ampiezza più piccole consente di ravvisare nelle ridotte dimensioni un tratto caratteristico dell’iniziativa consiliare.

Paragonando i dati esposti con quelli del Rapporto 2003-2005 si registra una contrazione delle dimensioni delle leggi approvate nelle classi di ampiezza più elevate rispetto a tutti gli indicatori (articoli, commi e caratteri) con percentuali che vanno da un -21% a un -142%. Nello stesso tempo si registra un aumento percentuale da un minimo di +16% a un massimo di +250% delle dimensioni delle leggi nelle classi di ampiezza meno elevate rispetto a tutti gli indicatori, con la sola eccezione della classe da 2 a 5 articoli che registra invece una contrazione di -143%.

La figura 1.6 indica la relazione tra il numero degli articoli e quello dei commi; la linea di interpolazione ne evidenzia l’andamento medio. Quanto più il rapporto tra commi e articoli si approssima all’unità, tanto più si hanno articolati ben compaginati, guidati dalla scansione per articoli, conformi al bisogno di leggibilità della norma, secondo i canoni di una corretta tecnica redazionale dei testi normativi. Viceversa, nei casi in cui tale rapporto sia di molto superiore all’unità, le norme saranno addensate in articolati fortemente determinati dal fattore dimensionale del comma e appariranno al lettore “compressi” in un numero ridotto di articoli e quindi meno rispondenti al bisogno di leggibilità della norma.

Fig. 1.6 - Relazione lineare fra numero di articoli e numero di commi (escluse leggi finanziarie e di bilancio)



La figura 1.6 mostra che la produzione normativa si addensa in parti quasi uguali al di sopra e al di sotto della linea di interpolazione: se ne deduce una sorta di dicotomia nel formato delle leggi in quanto circa la metà sono guidate dalla scansione per articoli e l'altra metà dalla scansione per commi. Poche leggi risultano fortemente compresse in articolati densi di commi e quindi non rispondenti al bisogno di leggibilità della norma laddove i punti di addensamento risultano molto distanti dalla linea di interpolazione.

Il relativo dato è in diminuzione rispetto a quello rappresentato nel Rapporto 2003-2005.

1.1.2 - La produzione legislativa per macrosettori e settori di materie.

Il presente paragrafo riguarda i grandi settori oggetto di disciplina legislativa e, all'interno di questi, le materie di intervento. L'analisi è effettuata tenendo presente lo schema classificatorio riportato nella tabella allegata sub A, schema adottato nel Rapporto nazionale sulla legislazione e, con lievi variazioni, in tutti i rapporti regionali sulla legislazione per rendere comparabili i dati forniti.

La tabella 1.8 propone una suddivisione delle leggi approvate in base al macrosettorio di intervento legislativo, al fine di verificare se e in che modo le diverse aree tematiche sono state coperte dalla legislazione prodotta nell'anno 2006.

Tab. 1.8 – Anno 2006. IX legislatura. Distribuzione della produzione legislativa per macrosettori

MACROSETTORE	N. LEGGI	%
A - ordinamento istituzionale	2	7%
B - sviluppo economico e attività produttive	4	14%
C - territorio, ambiente e infrastrutture	3	10%
D - servizi alle persone e alla comunità	13	45%
E - finanza regionale	4	14%
F - multisettore	3	10%
totale	29	100%

Dai dati esposti nella tabella 1.8 risulta che le leggi prodotte nel periodo in esame hanno interessato in modo prevalente il macrosettorio servizi alle persone e alla comunità con 13 leggi su 29, pari al 45 per cento del totale. A notevole distanza seguono i macrosettori dello sviluppo economico ed attività produttive e della finanza regionale con 4 leggi ciascuno, complessivamente pari al 28 per cento del totale, e quindi i macrosettori territorio, ambiente e infrastrutture e ordinamento istituzionale rispettivamente con 3 e 2 leggi, pari rispettivamente al 10 e al 7 per cento del totale. Si segnala infine la presenza di 3 leggi non ascrivibili agli altri macrosettori e per questo collocate nella categoria residuale multisettore.

Paragonando i dati esposti con quelli riportati nel Rapporto 2003-2005 si nota un netto balzo in avanti delle leggi incidenti nel macrosettorio servizi alla persona e alla comunità che dal secondo posto passano al primo con un incremento del +125%. Rimane pressoché invariata la distribuzione

delle leggi nei macrosettori sviluppo economico e attività produttive, finanza regionale e multisettore, mentre risultano in calo le leggi nei macrosettori territorio, ambiente e infrastrutture (-120%) e dell'ordinamento istituzionale (-200%)

La tabella 1.9 riporta la distribuzione delle leggi approvate nel periodo di riferimento secondo l'origine e un ordine decrescente di copertura delle materie oggetto di iniziativa.

Tab. 1.9 – Anno 2006. IX legislatura – Distribuzione delle leggi per materia e soggetto presentatore in ordine decrescente di copertura

MATERIA		INIZIATIVA		TOTALE
		CONSILIARE	GIUNTALE	
D8	Beni e attività culturali	4	0	4
E1	Bilancio	0	4	4
	Voci non ascrivibili agli altri settori	0	4	4
B9	Agricoltura e foreste	0	3	3
D3	Servizi sociali	3	0	3
D1	Tutela della salute	1	2	3
A5	Enti locali e decentramento	0	1	1
D4	Istruzione scolastica	0	1	1
C4	Opere pubbliche	1	0	1
A4	Personale e amministrazione	1	0	1
A3	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni	0	1	1
C3	Risorse idriche e difesa del suolo	1	0	1
D12	Sport	1	0	1
B8	Turismo	0	1	1
A1	Altre materie	0	0	0
	totale	12	17	29

La tabella 1.9 definisce un quadro di marcata selettività dell'intervento legislativo regionale e di forte differenziazione tra soggetti iniziatori.

La selettività è data dal fatto che la copertura delle materie è nettamente inferiore al totale delle voci riportate nello schema classificatorio allegato A. Nessun soggetto iniziatore, infatti, giunge a coprire l'intero ventaglio delle materie individuate e tale copertura non viene raggiunta neppure dall'azione combinata dei due soggetti. Si constata infatti che ben 26 voci su 40, pari al 65% del totale, non risultano coperte da alcuna legge. Le 3 voci a maggior frequenza (con almeno 4 leggi) raccolgono da sole 12 testi, pari al 41% del totale. Se ne ricava che non vi è solo una parziale copertura delle materie, ma anche una forte concentrazione delle leggi su un numero esiguo di quelle coperte. L'iniziativa del Consiglio predomina negli ambiti tematici della cultura e dei servizi sociali, mentre quella della Giunta nel settore del bilancio e nella legislazione intersettoriale.

Per quanto riguarda la forte differenziazione tra soggetti iniziatori, si osserva che vi è una sola materia su 14 interessata da una compresenza di iniziative (tutela della salute), mentre tutte le altre o sono coperte da iniziative del Consiglio o sono coperte da iniziative della Giunta in proporzioni quasi uguali (7 del Consiglio contro 8 della Giunta).

Mettendo a raffronto i dati esposti con quelli del precedente Rapporto trova conferma il quadro di marcata selettività dell'intervento legislativo, mentre la differenziazione fra i soggetti iniziatori da debole diventa decisamente forte poiché il dato della compresenza delle iniziative di Giunta e Consiglio è passato dal 70% del 2003-2005 al 7% del 2006.

1.1.3 – La produzione legislativa in base alle dimensioni astratte di contenuto.

Il presente paragrafo è dedicato all'analisi della produzione legislativa del periodo in esame in base alle dimensioni astratte di contenuto delle leggi, cioè in rapporto all'estensione della platea di soggetti nei confronti dei quali esse sono indirizzate. La scala di grandezza adottata è articolata in 4 voci di estensione progressivamente crescente: individuale, microsezionale, settoriale e generale. Ogni legge è classificata in base al suo essere generale o individuale e, all'interno di questi due poli, al fatto di indirizzarsi verso soggetti individuabili su scala settoriale o microsezionale. La tabella 1.10 riporta la distribuzione delle leggi approvate nel periodo di riferimento, secondo le dimensioni astratte di contenuto e distintamente in base al soggetto iniziatore.


Tab. 1.10 – Anno 2006. IX legislatura. Distribuzione delle leggi secondo le dimensioni astratte di contenuto e per soggetto iniziatore

ESTENSIONE ³	CONSIGLIO		GIUNTA		TOTALE	
	n.	%	n.	%	n.	%
individuale	0	0%	0	0%	0	0%
microsezionale	5	45,5%	6	54,5%	11	38%
settoriale	4	57,1%	3	42,9%	7	24%
generale	3	27,3%	8	72,7%	11	38%
totale	12	41,4%	17	58,6%	29	100%

³ Per assunto convenzionale si intendono:

- leggi a carattere individuale, quelle che esplicano i loro effetti nei confronti di un unico soggetto, sia esso persona fisica o giuridica (es. leggi che concedono provvidenze a percettori individuati, che istituiscono, modificano o sopprimono enti individuati, ecc.);
- leggi a carattere microsezionale, quelle rapportabili all'interesse di gruppi ben definiti, di estensione più ridotta dei successivi e la cui appartenenza è istituzionalmente delimitata (leggi riguardanti categorie professionali ben definite o comparti specifici del mondo economico o dirette a destinare provvidenze o sussidi in favore di zone delimitate in occasione di calamità naturali, ecc.);
- leggi a carattere settoriale, quelle volte a regolare attività o a soddisfare interessi di gruppi o entità composite – economiche, sociali, territoriali – di estensione sufficientemente ampia da poter essere configurate come gruppi di interessi specifici (leggi che disciplinano i grandi settori dell'economia, come il turismo, l'artigianato, il lavoro, ecc.);
- leggi a carattere generale, quelle che riguardano, almeno a livello potenziale, tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico (leggi urbanistiche, tributarie, finanziarie e dei bilancio, relative all'organizzazione e al funzionamento della Regione nel suo complesso, plurisettoriali).

Fig. 1.7 - Distribuzione percentuale leggi in base alle dimensioni astratte di contenuto secondo il soggetto iniziatore



Dalla tabella 1.10 e dalla figura 1.7 non emerge una propensione netta della legislazione regionale verso testi di una specifica estensione. A prescindere dal soggetto iniziatore, la legislazione regionale si rivolge, infatti, in percentuali uguali del 38% verso testi di estensione microsezionale e di estensione generale. A livello di soggetto iniziatore la legislazione della Giunta si indirizza maggiormente verso testi di estensione generale con una percentuale del 72,7%, mentre quella del Consiglio verso testi di estensione settoriale con una percentuale del 57,1%. Merita di essere sottolineato il dato relativo all'assenza di leggi di estensione individuale per tutti i soggetti iniziatori.

Raffrontando i dati esposti rispetto a quelli riportati nel Rapporto 2003-2005 emerge che la Giunta aumenta la propensione di 7 punti percentuali verso leggi di estensione generale, mentre il Consiglio sviluppa un aumento di propensione di 42 punti percentuali verso leggi di estensione settoriale. Nello stesso tempo Giunta e Consiglio riducono di 8 e, rispettivamente, di 3 punti percentuali la precedente propensione alla legislazione di estensione individuale.

1.1.4 – La produzione legislativa in base all'iniziativa legislativa.

Nella tabella 1.11 è riportata la suddivisione delle leggi regionali approvate nel periodo di riferimento a seconda dell'iniziativa legislativa. Le tabelle 1.12 e 1.13 riportano i dati di sintesi e i dati analitici delle leggi di iniziativa consiliare, evidenziando gli schieramenti e i gruppi politici promotori dell'iniziativa legislativa.

Tab. 1.11 – Anno 2006. IX legislatura – Distribuzione della produzione legislativa in base all'iniziativa legislativa

INIZIATIVA	TOTALE	%
giunta	17	59%
consiglio	12	41%
popolare	0	0%
mista	0	0%
totale	29	100%

Tab. 1.12 – Anno 2006. IX legislatura. Leggi di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei presentatori

PROPONENTI - SCHIERAMENTO	N. LEGGI	%
un solo proponente o un solo gruppo	2	17%
più gruppi di magg. o di opposizione	4	33%
più gruppi di magg. e di opposizione	6	50%
totale leggi di iniziativa consiliare	12	100%

Tab. 1.13 – Anno 2006. IX legislatura. Leggi di iniziativa consiliare suddivise per schieramento e gruppo politico. Dati analitici

ESTREMI LEGGI	SCHIERAMENTO	GRUPPO CONSILIARE	N. PDL
06/06 (<i>Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale</i>)	comune*	UDC, FI, AN, LN-P, DS, IpR, RC	136-151
07/06 (<i>Disposizioni urgenti per attività di smaltimento connesse con il recupero di salamoie generate nel distretto alimentare di San Daniele</i>)	opposizione	LN-P	122
10/06 (<i>Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia</i>)	maggioranza	RC, DL-M, Citt., IpR, DS	148
11/06 (<i>Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità</i>)	comune*	FI, AN, LN-P, UDC, DL-M, Citt., DS, IpR, RC	58-70-80-114-163-164
13/06 (<i>Norme in materia di portualità</i>)	maggioranza	DL-M, Citt., IpR, DS	191
15/06 (<i>Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), recante norme per la tutela dei praticanti le attività sportive e per la valorizzazione della figura professionale dei laureati in scienze motorie</i>)	maggioranza	DL-M, DS, Citt., RC, IpR	132
18/06 (<i>Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area</i>)	comune*	DS, DL-M, Citt., RC, FI, LN-P	137-166-171
21/06 (<i>Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia</i>)	maggioranza	Citt., DS, RC, IpR	180
23/06 (<i>Disposizioni urgenti in materia di personale</i>)	comune-trasversale**	DS, FI, IpR, Citt., DL-M, LN-P	210
25/06 (<i>Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico</i>)	comune*	DL-M, DS, Citt., IpR, RC, FI	126-159
26/06 (<i>Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione</i>)	maggioranza	DL-M	162
28/06 (<i>Interventi per il sostegno al mantenimento dei minori. Modifica della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)</i>)	comune*	FI, stralcio Giunta	97-(58-70-80-114-163-164)-05

* iniziativa comune: se vi sono più pdl provenienti da diversi schieramenti politici

** iniziativa trasversale: se una sola pdl è firmata da più schieramenti politici

La tabella 1.11 evidenzia il diverso contributo che i Consiglieri e la Giunta hanno apportato alla produzione legislativa effettiva. Dai dati emerge che la Giunta ha concorso in maggior misura alla produzione legislativa complessiva, con una percentuale del 59%, mentre i Consiglieri vi hanno concorso per il 41%. Del tutto assente è l'apporto congiunto di Consiglio e Giunta, come pure quello dell'iniziativa popolare. Per valutare correttamente il contributo che la Giunta ha apportato alla produzione legislativa effettiva, non si può sottacere che delle 17 leggi di iniziativa giuntale, ben 4, pari al 24%, sono ad iniziativa vincolata. Trattasi cioè delle leggi connesse alla manovra di bilancio e di assestamento che la Giunta deve necessariamente adottare. Al netto delle 4 leggi ad iniziativa vincolata connesse alla manovra di bilancio e di assestamento, Giunta e Consiglio concorrono in modo quasi paritario alla produzione legislativa con 13 e 12 leggi rispettivamente.

I dati relativi al 2006 confermano una tendenza già rilevata nel Rapporto 2003-2005 dove risulta, per il periodo di riferimento, che la Giunta concorre alla produzione legislativa per il 53%, il Consiglio per il 37%, mentre il restante 10% è di iniziativa mista.

Dalla tabella 1.12 emerge che il 50% delle leggi di origine consiliare (41% del totale) sono riconducibili all'iniziativa congiunta di gruppi di maggioranza e gruppi di opposizione, il 17% proviene da un solo proponente o da un solo gruppo consiliare e il 33% da più gruppi di maggioranza o di opposizione.

Dalla tabella 1.13 risulta che alla produzione legislativa di origine consiliare contribuisce con 5 leggi la maggioranza e con 1 legge l'opposizione, mentre l'apporto congiunto di maggioranza e di opposizione connota le altre 6 leggi. La legge di opposizione è frutto dell'iniziativa di una sola forza politica: la LN-P, mentre le 5 leggi di maggioranza sono il risultato dell'iniziativa di più forze politiche coalizzate per 4 leggi e della sola forza politica della DL-M per la rimanente legge. Il contributo delle forze di opposizione sul fronte comune vede la partecipazione di FI in 6 leggi, della LN in 4 leggi, dell'UDC e di AN in 2 leggi. Nel complesso la produzione legislativa di origine consiliare appare poco frammentata e significativamente aperta all'apporto di forze politiche sia di maggioranza che di opposizione, con particolare riguardo alle iniziative di maggior significato politico incidenti nel settore sociale o culturale.

1.1.5 – La produzione legislativa in base alla Commissione referente.

La tabella 1.14 evidenzia la ripartizione delle leggi in base alla Commissione competente per materia che le ha esaminate in sede referente.

Tab. 1.14 – Anno 2006. IX legislatura – Distribuzione della produzione legislativa in base alla commissione referente

COMMISSIONE	N. LEGGI	%
I	5	17%
II	5	17%
III	6	21%
IV	4	14%
V	3	10%
VI	6	21%
totale	29	100%

La tabella 1.14 mette in evidenza che il maggior carico istruttorio appartiene alla III e alla VI Commissione che hanno licenziato ciascuna 6 progetti di legge, corrispondenti al 42% del totale⁴. Non molto dissimile risulta il carico istruttorio della I e della II Commissione che hanno licenziato 5 leggi ciascuna, pari al 34% del totale. Seguono la IV Commissione con 4 leggi pari al 14%, e la V Commissione con 3 leggi, pari al 10%. La rilevazione del carico istruttorio prescinde da ogni considerazione circa la consistenza dei diversi progetti di legge e dalla maggiore o minore complessità dell'iter sottostante la loro approvazione.

I dati relativi al 2006 mostrano una distribuzione del carico istruttorio più uniforme fra tutte le Commissioni, dove il divario massimo è contenuto nel rapporto 1 a 2, mentre negli anni 2003-2005 considerati dal Rapporto precedente il carico istruttorio risulta più sperequato perché si allargava all'interno di un più ampio rapporto di 1 a 3.

⁴ Nel precedente rapporto le due Commissioni erano unificate sotto la III.

1.1.6 – La produzione legislativa in base alle modalità di approvazione.

La produzione legislativa suddivisa in base alle modalità di approvazione è evidenziata dalla tabella 1.15. Le modalità riguardano il testo licenziato dall'Aula.

Tab. 1.15 – Anno 2006. IX legislatura – Distribuzione della produzione legislativa in base alle modalità di approvazione

MODALITÀ DI APPROVAZIONE	N.	%
all'unanimità	4	14%
a maggioranza	25	86%
totale		100%
con emendamenti	26	90%
senza emendamenti	3	10%
totale		100%
con ODG	6	21%
senza ODG	23	79%
totale		100%

Dalla tabella 1.15 si ricava che le leggi sono approvate in modo preponderante a maggioranza, con una percentuale dell'86%; l'unanimità riguarda peraltro una percentuale ragguardevole della produzione legislativa, pari al 14%. Il 90% delle leggi subisce modifiche nel corso dell'esame d'Aula attraverso emendamenti: ciò denota che la sede d'Aula ha un'alta capacità modificativa dei testi legislativi, pur non essendo la sede dedicata agli approfondimenti di merito. La maggior parte delle leggi viene licenziata dall'Aula senza votazione di ordini del giorno, con una percentuale pari al 79%.

Paragonando i dati esposti a quelli del precedente Rapporto può notarsi un accrescimento della capacità modificativa dell'Aula che si riflette in un incremento della percentuale delle leggi approvate con emendamenti di quasi 10 punti percentuali; inoltre, il raffronto evidenzia un decremento delle leggi approvate con ordini del giorno che passano dal 32% al 21% e un incremento delle leggi approvate all'unanimità che passano dall'11% al 14%.

1.1.7 – La produzione legislativa rispetto ai vincoli normativi ⁵.

La tabella 1.16 riporta la distribuzione delle leggi approvate nel periodo di riferimento rispetto al vincolo normativo.

Tab. 1.16– Anno 2006. IX legislatura – Distribuzione della produzione legislativa rispetto al vincolo normativo

VINCOLO NORMATIVO	N. LEGGI	%
regionale	0	0%
statale	11	38%
comunitario	2	7%
internazionale	0	0%
nessuno	16	55%
totale	29	100%

Dalla tabella 1.16 si rileva una forte incidenza del vincolo statale, ivi inclusa la fonte costituzionale, nella produzione legislativa regionale, pari al 38% della produzione complessiva. Una più modesta incidenza ha avuto il vincolo comunitario con una percentuale del 7%, mentre nessun ruolo ha giocato il vincolo regionale e internazionale. Di rilievo è il dato relativo alla legislazione regionale libera, prodotta cioè in assenza di vincolo normativo, che si attesta su una percentuale del 55%.

Mettendo a confronto i dati illustrati con quelli del precedente Rapporto viene in evidenza un incremento del 23,6% della quota di produzione legislativa libera da vincoli e correlativamente un decremento del 31,5% di quella assoggettata a vincolo statale.

⁵ Il vincolo normativo è assunto in senso non rigido e riguarda sia l'an sia il quid delle leggi: comprende quindi sia le leggi la cui iniziativa deve essere assunta dalla Regione (es. leggi di bilancio), sia quelle libere quanto ad iniziativa ma che, se assunte, vedono il loro contenuto circoscritto dalle prescrizioni di fonti (statali, comunitarie, regionali) ad esse superiori o pari ordinate.

1.1.8 – La produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale ⁶.

Sotto il profilo della tecnica redazionale la produzione legislativa dell'anno 2006 è riportata nella tabella 1.17 la quale dà anche conto della percentuale di incidenza dei soggetti iniziatori.

Tab. 1.17 – Anno 2006. IX legislatura. Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto iniziatore

TECNICA REDAZIONALE	SOGGETTO INIZIATORE				LEGGI	
	CONSIGLIO		GIUNTA			
	n.	%	n.	%	n	%
mista	3	25%	7	41%	10	34%
novella	2	17%	0	0%	2	7%
testo nuovo	7	58%	10	59%	17	59%
testo unico	0	0%	0	0%	0	0%
totale	12	100%	17	100%	29	100%

Emerge in maniera evidente che su un totale di 29 leggi approvate nel 2006, 17 sono state redatte con la tecnica del testo nuovo, pari al 59 per cento, 10 con tecnica mista, pari al 34 per cento e 2 con tecnica novellistica, pari al 7 per cento. Emerge inoltre l'assenza del testo unico quale tecnica redazionale adottata dal legislatore. Il testo nuovo risulta la tecnica utilizzata in circa 2 leggi su 3 da ciascuno dei soggetti iniziatori (58% delle leggi di origine consiliare contro 59% delle leggi di origine giuntale). A notevole distanza compare, con significative differenze di utilizzo tra i soggetti iniziatori, la tecnica mista (41% delle leggi di origine giuntale contro il 25% delle leggi di origine consiliare) e la tecnica novellistica (17% delle leggi di origine consiliare contro lo 0% delle leggi di origine giuntale).

L'accostamento dei dati con quelli del precedente Rapporto conferma l'assenza del testo unico quale scelta redazionale ed inoltre registra un incremento del 41% dell'utilizzo della tecnica mista e un decremento del 61% dell'utilizzo della tecnica novellistica. Il ricorso al testo nuovo subisce un leggero decremento del 4,83%. Nel passaggio dal periodo precedente al 2006 non vi sono state variazioni significative. Il cambiamento più accentuato dello stile redazionale appartiene alla Giunta che si traduce in variazioni percentuali pari a +23% per la tecnica mista, -18% per la tecnica novellistica, -5% per la tecnica del testo nuovo. Viceversa il Consiglio registra variazioni percentuali più contenute per le stesse tecniche redazionali pari rispettivamente a +10%, -6% e -4%.

⁶ La classificazione è stata effettuata secondo un criterio di prevalenza, ritenendo "testi nuovi" le leggi che introducono nell'ordinamento disposizioni nuove senza intervenire in maniera significativa sui testi di leggi già in vigore; "novelle" le leggi che intervengono modificando, sostituendo o integrando testualmente disposizioni di leggi precedenti; "miste" le leggi che presentano entrambi gli aspetti delle categorie precedenti, senza che sia possibile stabilire una netta prevalenza dell'una o dell'altra; "testi unici" le leggi di riordino di un intero settore che siano approvate con forma e contenuto di testo unico.

1.1.9 – La produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione ⁷.

La produzione legislativa dell'anno 2006 rispetto alla tipologia della normazione è messa in evidenza nella tabella 1.18 che dà conto anche della percentuale di incidenza dei soggetti iniziatori.

Tab. 1.18 – Anno 2006. IX legislatura. Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione

TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE	SOGGETTO INIZIATORE				LEGGI	
	CONSIGLIO		GIUNTA			
	n.	%	n.	%	n.	%
bilancio	0	0%	4	23%	4	14%
comunitaria	0	0%	1	6%	1	3%
intersettoriale	0	0%	2	12%	2	7%
istituzionale	0	0%	1	6%	1	3%
manutenzione normativa	3	25%	2	12%	5	17%
settore	9	75%	7	41%	16	56%
totale	12	100%	17	100%	29	100%

La tabella 1.18 dà conto della netta predominanza delle leggi di settore, che coprono il 56 per cento della produzione legislativa con 16 leggi. Le leggi ascrivibili alle altre tipologie sono relativamente poche, salvo che per quella delle leggi di manutenzione che annovera 5 leggi, pari al 17% del totale. Da segnalare la mancanza di leggi-provvedimento ovvero a destinatario individuato.

Consiglio e Giunta mostrano entrambi propensione per le leggi di settore: il Consiglio in maniera più marcata con 9 leggi su 12 (75%) e la Giunta con 7 leggi su 17 (41%). L'azione del Consiglio si concentra nelle sole tipologie delle leggi di settore e di manutenzione normativa, mentre quella della Giunta si distribuisce su tutte le tipologie individuate. Nelle prime due tipologie la presenza del Consiglio prevale su quella della Giunta (9 leggi di settore del Consiglio contro 7 della Giunta; 3 leggi di manutenzione del Consiglio contro 2 della Giunta).

⁷ La collocazione delle leggi è avvenuta con un criterio di prevalenza significativa tra:

- legge di manutenzione normativa, cioè recante disposizioni di puntuali correzione, modifica o integrazione della normativa vigente senza innovarla o sostituirla completamente e sostanzialmente;
- legge di settore, legge contenente una nuova disciplina della materia o che introduce la regolamentazione di specifici settori o diretta a definire strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali;
- legge istituzionale, relativa all'organizzazione istituzionale della Regione e alla tutela dei diritti fondamentali (es. legge statutaria, legge elettorale, ecc.);
- legge intersettoriale, che incide, con un unico provvedimento di ampia portata, su più settori;
- legge finanziaria o di bilancio, legge relativa ai provvedimenti tipici direttamente connessi alle leggi di bilancio e finanziarie (bilancio, conto consuntivo, assestamento, ecc.);
- legge comunitaria, legge finalizzata all'adempimento degli obblighi di adeguamento della legislazione derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nelle materie di competenza regionale.

I dati non si discostano in modo significativo da quelli desumibili dal Rapporto precedente, salvo che per la tipologia delle leggi di settore che registra un incremento di 18 punti percentuali e per la tipologia delle leggi di manutenzione che registra invece un calo di 14 punti percentuali.

Si registra l'uscita del Consiglio dalla tipologia delle leggi istituzionali che in numero di 4 incidevano per il 15 per cento sul totale delle leggi di origine consiliare. Rimane invece confermata la presenza della Giunta in tutte le tipologie di normazione ed altresì la prevalenza delle leggi di settore nei subuniversi normativi di origine consiliare e giuntale, con una incidenza relativa più alta per il Consiglio rispetto alla Giunta (13 leggi su 26, pari al 50% per il Consiglio; 10 leggi su 38, pari al 26%, per la Giunta).

1.1.10 – La produzione legislativa rispetto alla natura della potestà legislativa ⁸.

Rispetto alla natura della potestà legislativa esercitata, la produzione legislativa può essere inquadrata come risulta dalla tabella 1.19.

Tab. 1.19 – Anno 2006. IX legislatura – Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla natura della potestà legislativa

POTESTÀ LEGISLATIVA	N. LEGGI	%
concorrente	15	52%
mista	1	3%
primaria	8	28%
residuale	5	17%
totale	29	100%

I dati della tabella 1.19 mostrano un largo uso della potestà concorrente che sta alla base di 15 leggi su 29, pari al 52% del totale delle leggi approvate nell'anno 2006. L'uso della potestà primaria sommata alla potestà residuale dà una percentuale del 45% che rimane al di sotto di 7 punti dal dato percentuale della potestà concorrente. Questa percentuale corrisponde nei fatti alla potestà esclusiva della Regione. La potestà mista copre una percentuale trascurabile del 3%.

Rispetto ai dati del Rapporto precedente la potestà concorrente aumenta di un terzo passando dal 39% al 52%, mentre la potestà esclusiva (costituita dalla somma della potestà primaria e residuale) perde altrettanto passando dal 58% al 45%. Questo calo deve ritenersi in minima parte compensato dalla presenza della categoria della potestà mista che racchiude in maniera indistinta le tipologie concorrente ed esclusiva. Nel 2006 è uscita di scena la categoria della potestà delegata che caratterizzava il precedente Rapporto con la percentuale del 3%. Nel complesso le variazioni registrate sotto il profilo della tipologia della competenza esercitata appaiono contraddistinte dal segno di una maggiore omologazione rispetto le Regioni ordinarie.

⁸ La collocazione delle leggi è stata effettuata sulla base del criterio di prevalenza. Laddove tale criterio presentava margini di incertezza, le leggi, frutto dell'esercizio di più tipologie di competenza, sono state collocate nella categoria mista. La collocazione sconta comunque le difficoltà dovute ad un duplice profilo di incertezza: il primo è connesso all'intreccio delle competenze previste dallo Statuto di autonomia con quelle introdotte dalla riforma del Titolo V della Costituzione; il secondo è connesso alle difficoltà di inquadramento delle leggi regionali nelle materie contenute nelle elenchi dell'art. 117 Cost.

1.1.11 – La durata dell'iter istruttorio ⁹.

La tabella 1.20 riporta i dati disaggregati relativi alla durata dell'iter di approvazione delle singole leggi approvate nel 2006 distintamente per soggetto iniziatore. La tabella 1.21 riporta gli stessi dati della tabella 1.20 aggregati per classi di ampiezza in giorni.

Tab. 1.20 – Anno 2006. IX legislatura. Durata dell'iter di approvazione delle leggi per soggetto iniziatore

ESTREMI LR	ITER FORMALE	ITER EFFETTIVO	INIZIATIVA
01/06	100	86	giunta
02/06	33	24	giunta
03/06	33	24	giunta
04/06	33	24	giunta
05/06	295	269	giunta
06/06	270	177	consiglio
07/06	413	36	consiglio
08/06	280	71	giunta
09/06	28	14	giunta
10/06	291	15	consiglio
11/06	830	275	consiglio
12/06	21	17	giunta
13/06	65	55	consiglio
14/06	59	44	giunta
15/06	429	78	consiglio
16/06	57	45	giunta
17/06	191	140	giunta
18/06	255	134	consiglio
19/06	83	76	giunta
20/06	106	99	giunta
21/06	231	76	consiglio
22/06	43	28	giunta
23/06	28	27	consiglio
24/06	106	36	giunta
25/06	548	98	consiglio
26/06	399	147	consiglio
27/06	29	10	giunta
28/06	731	147	consiglio
29/06	44	36	giunta

⁹ La durata dell'iter istruttorio può intendersi come "iter formale" che è il periodo di tempo che intercorre dall'assegnazione del progetto di legge alla competente commissione referente fino alla definitiva approvazione dell'Aula; oppure come "iter effettivo", che decorre dall'inizio dell'esame in commissione fino alla definitiva approvazione da parte dell'Aula.

Tab. 1.21 – Anno 2006. IX legislatura. Durata dell'iter di approvazione delle leggi per classi di ampiezza in giorni e per soggetto iniziatore

CLASSE DI AMPIEZZA IN GIORNI	CONSIGLIO		GIUNTA		TUTTE LE LEGGI	
	ITER FORMALE	ITER EFFETTIVO	ITER FORMALE	ITER EFFETTIVO	ITER FORMALE	ITER EFFETTIVO
da 1 a 30	1	2	3	7	4	9
da 31 a 90	1	4	8	7	9	11
da 91 a 180	0	5	3	2	3	7
da 181 a 360	4	1	3	1	7	2
oltre 360	6	0	0	0	6	0
totale	12	12	17	17	29	29


Dalle tabelle 1.20 e 1.21 si ricava che 4 leggi sulle 29 prodotte nel 2006 conclude l'iter di approvazione entro 30 giorni a partire dall'assegnazione formale alla Commissione, mentre 6 leggi su 29, tutte di iniziativa consiliare, richiedono oltre 360 giorni per concludere l'iter di approvazione.

La durata media espressa in giorni dell'iter istruttorio delle leggi approvate nell'anno 2006 di origine giuntale e consiliare è indicata nella tabella 1.22 e nella figura 1.8.

Tab. 1.22 - Anno 2006. IX legislatura. Durata dell'iter istruttorio distinta in base all'origine giuntale o consiliare della legge. Valori medi in giorni

INIZIATIVA	GIORNI DELL' ITER FORMALE	GIORNI DELL'ITER EFFETTIVO
giunta	91	61
consiglio	374	105
tutte le leggi	208	80

Fig.1.8 - Durata iter istruttorio in base all'origine giuntale o consiliare della legge



Dai dati della tabella 1.22 e della figura 1.8 si coglie l'aspetto secondo il quale i tempi dell'iter istruttorio formale per le leggi di origine consiliare sono grosso modo il quadruplo di quelli relativi alle leggi di origine giuntale. Viceversa i tempi dell'iter istruttorio effettivo per le leggi di iniziativa della Giunta sono lunghi poco più della metà rispetto a quelli delle leggi di iniziativa consiliare. Ciò significa che le leggi di origine consiliare hanno tempi di giacenza più lunghi e tempi di trattazione meno veloci di quelli della Giunta.

Rispetto alla situazione mediamente rilevata nel Rapporto 2003-2005 si può notare che i tempi istruttori si sono notevolmente dilatati sia per la Giunta che per il Consiglio. I tempi dell'iter formale sono infatti passati da 59 a 91 giorni e da 139 a 374 giorni rispettivamente per la Giunta ed il Consiglio mentre i tempi dell'iter effettivo sono passati per la Giunta da 37 a 61 giorni e per il Consiglio da 87 a 105 giorni.

1.1.12 – L'attività emendativa in Commissione e in Aula.

La tabella 1.23 riporta i dati relativi al volume degli emendamenti presentati nelle sedi di Commissione ed Aula con i relativi esiti.

Tab. 1.23 – Anno 2006. IX legislatura. Volume ed esiti emendamenti per sede di trattazione

EMENDAMENTI								
ESITO	COMMISSIONE			AULA			COMMISSIONE + AULA	
	n.	% relativa al volume di commissione	% relativa al volume totale	n.	% relativa al volume d'aula	% relativa al volume totale	n.	%
approvati	354	26%	11%	612	34,58%	19%	966	31%
respinti o ritirati	1016	74%	32%	1158	65,42%	37%	2174	69%
totale	1370	100%	44%	1770	100%	56%	3140	100%

Dalla tabella 1.23 si ricava che il volume degli emendamenti complessivamente presentati nel periodo di riferimento si divide in parti non molto dissimili nelle sedi emendative di Commissione (44%) e di Aula (56%). In media il 31% degli emendamenti presentati viene approvato e il 69% respinto o ritirato. Nelle diverse sedi emendative il rapporto tra emendamenti approvati e quelli respinti o ritirati si attesta su valori più alti per la sede di Commissione che non per la sede d'Aula (1 a 2,87 contro 1 a 1,89); il che significa che nella sede di Commissione viene approvato un volume di emendamenti proporzionalmente più ridotto rispetto a quello approvato dall'Aula (11% contro il 19% del volume totale).

Le tabelle 1.24 e 1.25 riportano i dati relativi all'attività emendativa in sede di esame nelle Commissioni di merito e in Aula, disaggregati per soggetto iniziatore e con evidenza del tasso di successo, ossia del rapporto fra il numero degli emendamenti presentati e il numero degli emendamenti approvati.

Tab. 1.24 – Anno 2006. IX legislatura. Dati di sintesi attività emendativa in commissione

PROPONENTI	PRESENTATI	APPROVATI	% DI SUCCESSO
giunta	141	132	94%
maggioranza	169	155	92%
opposizione	1059	66	6%
comuni	1	1	100%

Tab. 1.25 - Anno 2006. IX legislatura. Dati di sintesi attività emendativa in Aula

PROPONENTI	PRESENTATI	APPROVATI	% DI SUCCESSO
giunta	125	117	94%
maggioranza	264	206	78%
opposizione	1345	261	19%
comuni	36	28	78%

Dalle tabelle 1.24 e 1.25 si ricava che la Giunta nell'attività emendativa dei testi di legge riporta tassi di successo molto elevati (94%) sia nella sede di Commissione che d'Aula; che la maggioranza consiliare riporta nelle stesse sedi emendative valori di successo meno elevati (92% in Commissione e 78% in Aula) e che l'opposizione consiliare riporta tassi di successo largamente inferiori agli altri due soggetti (6% in Commissione, 19% in Aula). Allorché si tratti di emendamenti comuni a Consiglieri di maggioranza e di opposizione il tasso di successo si attesta sui valori del 100% in Commissione e del 78% in Aula.

Paragonando i dati suesposti con quelli del Rapporto precedente può notarsi che tutti i soggetti proponenti migliorano il tasso di successo in una o nelle due sedi emendative: la maggioranza in maniera più accentuata rispetto alla Giunta e all'opposizione. La maggioranza infatti migliora in Commissione il tasso di successo del 18% contro il 3% della Giunta e il 6%, invariato, dell'opposizione; ancora la maggioranza migliora, in Aula, il tasso di successo dell'11% contro il 3% della Giunta e il 14% dell'opposizione.

La tabella 1.26 mostra la distribuzione percentuale dei progetti di legge che sono stati approvati con emendamenti distintamente per sede di trattazione riportando il valore medio riferito all'intero iter istruttorio.

Tab. 1.26 – Anno 2006. IX legislatura. Percentuale progetti di legge approvati con emendamenti distinti per sede di trattazione

COMMISSIONE	AULA	MEDIA ITER ISTRUTTORIO
83%	92%	88%

Dalla lettura dei dati della tabella 1.26 risulta che, mediamente, l'88% delle leggi conclude il proprio iter di approvazione con emendamenti. Sotto il profilo della sede emendativa, l'Aula mostra una percentuale di incidenza superiore alla Commissione (92% rispetto all'83%).

Confrontando i dati con quelli del Rapporto precedente si ricava che le leggi concludono con emendamenti l'iter di approvazione con percentuali di incidenza più elevate sia in Commissione che in Aula, passando da una media del periodo 2003-2005 pari all'80% ad una media nel 2006 dell'88%.

1.1.13 – Il tempo e le sedute dedicate all'attività legislativa

La tabella 1.27 riporta il numero delle sedute e le ore dedicate alla trattazione di ciascuna legge approvata nel 2006 nelle sedi di Commissione e d'Aula.

Tab. 1.27 - Anno 2006. IX legislatura. Numero di sedute e ore di trattazione per legge nelle sedi di Commissione e d'Aula

Estremi leggi	n. sedute Commissione (a)	n. sedute Aula (b)	n. sedute trattazione legge (a+b)	ore sedute Commissione (c)	ore sedute Aula (d)	Ore sedute trattazione legge (c+d)	Rapporto sedute Commissione/ sedute d'Aula (a:b)	Rapporto ore sedute Commissione/ ore sedute d'Aula (c:d)
01/06	10	5	15	32	18	50	2	1,78
02/06	4	3	7	22	25	47	1,33	0,88
03/06	2	2	4	1	1	2	1	1
04/06	2	2	4	1	1	2	1	1
05/06	3	1	4	4	2	6	3	2
06/06	13	4	17	38	12	50	3,25	3,17
07/06	1	1	2	1	1	2	1	1
08/06	2	2	4	3	2	5	1	1,5
09/06	1	2	3	1	3	4	0,5	0,33
10/06	2	1	3	3	2	5	2	1,5
11/06	7	6	13	11	16	27	1,17	0,69
12/06	3	6	9	11	26	37	0,5	0,42
13/06	1	1	2	1	1	2	1	1
14/06	3	2	5	9	3	12	1,5	3
15/06	3	2	5	3	1	4	1,5	3
16/06	2	1	3	2	1	3	2	2
17/06	3	2	5	4	5	9	1,5	0,80
18/06	4	1	5	9	3	12	4	3
19/06	2	2	4	4	4	8	1	1
20/06	3	2	5	4	4	8	1,5	1
21/06	2	1	3	2	2	4	2	1
22/06	1	1	2	3	2	5	1	1,5
23/06	2	1	3	4	3	7	2	1,33
24/06	4	4	8	10	8	18	1	1,25
25/06	4	1	5	9	3	12	4	3
26/06	2	2	4	3	2	5	1	1,5
27/06	1	1	2	1	2	3	1	0,5
28/06	4	1	5	5	3	8	4	1,67
29/06	1	1	2	2	3	5	1	0,67
totale	92	61	153	203	159	362	1,51	1,28

Dalla tabella 1.27 si ricava che 3 leggi su 29, pari al 10%, hanno richiesto oltre 10 sedute di trattazione tra Commissione e Aula; mentre 5 leggi su 29 pari al 17% hanno richiesto oltre 20 ore di trattazione ciascuna sempre tra Commissione ed Aula. La legge regionale più laboriosa in termini di ore di trattazione complessivamente dedicate nelle sedi di Commissione ed Aula è stata la n. 6 sul sistema integrato dei servizi sociali con 50 ore, seguita a breve distanza dalla LR n. 2 (legge finanziaria 2006) con 47 ore. La stessa LR n. 6 è risultata la più impegnativa anche in base al numero delle sedute dedicate (17). Considerando il rapporto delle ultime due colonne a destra della tabella 1.27 le cifre superiori all'unità indicano l'importanza relativa della sede di trattazione della Commissione, mentre le cifre inferiori all'unità forniscono la stessa indicazione per la sede d'Aula. L'esame dei dati riportati porta a concludere che per la maggioranza delle leggi approvate nel 2006, pari al 52%, la sede di trattazione più importante in termini di ore dedicate è stata quella dell'Aula. Viceversa, la Commissione si è rivelata la sede di trattazione più importante per il 59% delle leggi approvate nel 2006 in termini di sedute dedicate.

Le tabelle 1.28 e 1.29 riportano la distribuzione delle leggi regionali approvate nel 2006 per classi numeriche di sedute e di ore di trattazione dedicate nelle sedi di Commissione e di Aula.

Tab. 1.28 - Anno 2006. IX legislatura. Numero leggi per classi numeriche di sedute di Commissione e d'Aula dedicate

CLASSI NUMERICHE DI SEDUTE DEDICATE IN COMMISSIONE	N. LEGGI	% LEGGI	CLASSI NUMERICHE DI SEDUTE DEDICATE IN AULA	N. LEGGI	% LEGGI
da 1 a 2	15	52%	da 1 a 2	23	80%
da 3 a 4	11	38%	da 3 a 4	3	10%
da 5 a 6	0	0%	da 5 a 6	3	10%
oltre 6	3	10%	oltre 6	0	0%
totale	29	100%	totale	29	100%

Tab. 1.29 - Anno 2006. IX legislatura. Numero leggi per classi numeriche di ore di Commissione e d'Aula dedicate

CLASSI NUMERICHE DI ORE DEDICATE IN COMMISSIONE	N. LEGGI	% LEGGI	CLASSI NUMERICHE DI ORE DEDICATE IN AULA	N. LEGGI	% LEGGI
da 1 a 5	20	69%	da 1 a 5	23	79%
da 6 a 10	4	14%	da 6 a 10	2	7%
da 11 a 20	3	10%	da 11 a 20	2	7%
oltre 20	2	7%	oltre 20	2	7%
totale	29	100%	totale	29	100%

Dalle tabelle 1.28 e 1.29 si ricava che la distribuzione delle leggi approvate nel 2006 si concentra maggiormente nelle classi numeriche inferiori di sedute e di ore dedicate in entrambe le sedi di trattazione di Commissione e d'Aula. Tanto più alta è la percentuale delle leggi nelle classi inferiori, tanto più veloce è l'iter di trattazione delle leggi stesse. La prima classe numerica assorbe la maggioranza delle leggi in percentuali comprese fra i due estremi del 52% per le sedute dedicate in Commissione e dell'80% per le sedute dedicate in Aula. Il 90% delle leggi richiede non più di 4 sedute di trattazione in ciascuna sede di lavoro di Commissione e d'Aula, mentre la residua percentuale del 10% ne richiede invece oltre 5.

La tabella 1.30 fornisce i valori medi delle sedute e delle ore di trattazione delle leggi approvate nell'anno 2006.

Tab. 1.30 - Anno 2006. IX legislatura. Numero medio sedute e ore di trattazione delle leggi regionali nelle sedi di commissione e d'Aula

N. MEDIO SEDUTE DI COMMISSIONE PER LEGGE	N. MEDIO SEDUTE D'AULA PER LEGGE	N. MEDIO SEDUTE PER LEGGE	N. MEDIO ORE COMMISSIONE PER LEGGE	N. MEDIO ORE D'AULA PER LEGGE	N. MEDIO ORE PER LEGGE
3,17	2,1	5,27	6,20	5,31	11,51

Dalla tabella 1.30 si ricava che mediamente ciascuna legge richiede circa 3 sedute in Commissione e 2 sedute d'Aula per essere approvata, sedute che corrispondono a poco più di sei ore di lavoro in Commissione e a cinque ore di lavoro in Aula.

1.1.14 – L'iniziativa legislativa.

I dati analitici dell'iniziativa legislativa dell'anno 2006 sono riportati nella tabella 1.31 che indica i 44 progetti di legge presentati in ordine progressivo, i soggetti presentatori, i macrosettori di incidenza, le Commissioni referenti a cui sono state assegnate e gli eventuali esiti di approvazione. Nelle tabelle e nelle figure successive sono analizzati i singoli aspetti dell'iniziativa legislativa stessa.

Tab. 1.31 - Anno 2006. IX legislatura. Dati analitici iniziativa legislativa

n. Prog	PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMM	LR
1	178	MISTO	13/01/2006	Panontin	ordinamento istituzionale	Consulenze ed incarichi esterni all'Amministrazione regionale	I	
2	179	MISTO	18/01/2006	Panontin	territorio, ambiente, infrastrutture	Istituzione del fascicolo del fabbricato	IV	
3	180	CITT. DS, R.C., VERDI, C.I. MARGH.	03/02/2006	Colussi, Alzetta, Blažina, Canciani, Metz, Tonutti, Zorzini	servizi alla persona e alla comunità	Provvedimenti regionali per la promozione e la tutela del patrimonio e della cultura cinematografica e per lo sviluppo delle produzioni audiovisive nel Friuli Venezia Giulia	VI	21/06
4	181	F.I.	10/02/2006	Gottardo, Pedicini, Asquini, Blasoni, Camber, Galasso, Marini, Valenti	ordinamento istituzionale	Disposizioni per favorire la trasparenza nel conferimento di incarichi professionali e di consulenza	I	
5	182	MISTO	14/02/2006	Panontin	servizi alla persona e alla comunità	Norme per la prevenzione e l'assistenza odontoiatrica	III	
6	183	CITT.	21/02/2006	Malattia, Bassa Poropat ¹ , Colussi, Fortuna Drossi, Monai, Paselli	ordinamento istituzionale	Nuova disciplina delle nomine di competenza regionale	V	
7	184	A.N.	27/03/2006	Ciriani, Ciani, Di Natale, Dressi, Ritossa	territorio, ambiente, infrastrutture	Misure per aumentare la sicurezza dei viaggiatori sui mezzi di trasporto pubblico locale, prevenire e reprimere atti delittuosi. Modifiche alla legge regionale n. 20/1997 in materia di trasporto pubblico locale	IV	23/07

n. Prog	PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMM	LR
8	185		30/03/2006	Giunta regionale	ordinamento istituzionale	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 98/64/CE, 1999/27/CE, 1999/76/CE, 2000/45/CE, 2001/22/CE, 2002/26/CE, 2003/126/CE	V	09/06
9	186	MARGH.	04/04/2006	Lupieri, Degano, Menis	servizi alla persona e alla comunità	Disciplina del settore erboristico nella Regione Friuli Venezia Giulia	III	
10	187	R.C., C.I.	05/04/2006	De Angelis, Zorzini, Canciani	servizi alla persona e alla comunità	Norme di revisione della L.R. 13/1995 ed interventi di riordino dell'offerta sanitaria: Ospedaliera e Territoriale	III	
11	188 ⁴		06/04/2005	Giunta regionale	sviluppo economico e attività produttive	Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane	II	
12	189	F.I.	03/05/2006	Pedicini, Gottardo, Asquini, Blasoni, Camber, Galasso, Marini, Valenti	servizi alla persona e alla comunità	Istituzione della Commissione consiliare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi di informazione e radiotelevisivi prodotti dalla Regione	V	
13	190	INTESA PER LA REGIONE	12/05/2006	Ferone, Battellino	servizi alla persona e alla comunità	Epilessia: Interventi a favore dei soggetti malati e dei loro familiari	III	
14	191	CITT. , DS, MARGH., VERDI	22/05/2006	Fortuna Drossi, Zvech, Degano, Metz	territorio, ambiente, infrastrutture	Norme in materia di portualità	IV	13/06

n. Prog	PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMM	LR
15	192		22/05/2006	Giunta regionale	servizi alla persona e alla comunità	Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento oncologico" di Aviano	III	14/06
16	193		29/05/2006	Giunta regionale	sviluppo economico e attività produttive	Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane	II	16/06
17	194		15/06/2006	Giunta regionale	finanza regionale	Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7	I int.	12/06
18	195		19/06/2006	Giunta regionale	sviluppo economico e attività produttive	Norme in materia di cooperazione sociale	II	20/06
19	196	INTESA PER LA REGIONE	21/06/2006	Ferone	servizi alla persona e alla comunità	Interventi a favore dei Comuni per l'acquisto di condizionatori d'aria da concedere in comodato d'uso gratuito ad anziani e persone diversamente abili	III	
20	197	MAGG /OPP (F.I. MARGH.)	06/07/2006	Gottardo, Martini	servizi alla persona e alla comunità	Sostegno regionale alla costituzione di fondazioni di diritto privato finalizzate a custodire la memoria della Guerra di Liberazione	VI	

n. Prog	PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMM	LR
21	198		06/07/2006	Giunta regionale	servizi alla persona e alla comunità	Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale. TITOLO APPROVATO DALL'AULA: Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale	III	19/06
22	199		10/07/2006	Giunta regionale	ordinamento istituzionale	Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport	V	24/06
23	200		24/07/2006	Giunta regionale	sviluppo economico e attività produttive	Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura	II	20/07
24	201	INTESA PER LA REGIONE	31/07/2006	De Gioia	territorio, ambiente, infrastrutture	Riordino della legislazione regionale in materia di tutela speleologica	IV	
25	202		02/08/2006	Giunta regionale	sviluppo economico e attività produttive	Norme in materia di risorse forestali	II	9/07

n. Prog	PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMM	LR
26	203		13/09/2006	Giunta regionale	territorio, ambiente, infrastrutture	Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico - ricreativa. APPROVATO DALL'AULA CON IL TITOLO: Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico - ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo	IV	22/06
27	204	MARGH., DS, CITT, IpR, R.C., C.I.,	21/09/2006	Menis, Alzetta, Blažina, Carloni ² , Carmi ³ , Colussi, Degano, Dolenc, Ferone, Franzil, Kocijancic, Monai, Tonutti, Zorzini	servizi alla persona e alla comunità	Per la promozione e lo sviluppo del servizio civile sul territorio regionale	VI	11/07
28	205		28/09/2006	Giunta regionale	servizi alla persona e alla comunità	Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena	VI	
29	206		02/10/2006	Giunta regionale	sviluppo economico e attività produttive	Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 363	II	27/06
30	207		09/10/2006	Giunta regionale	territorio, ambiente, infrastrutture	Norme per favorire le utenze domestiche nell'acquisto di energia elettrica e di gas. TITOLO APPROVATO DALL'AULA: Norme per favorire le utenze domestiche nell'acquisto di energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi	IV	29/06
31	208	MISTO	12/10/2006	Panontin	servizio alla persona e alla comunità	Istituzione del Servizio di psicologia scolastica	VI	

n. Prog	PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMM	LR
32	209	INTESA PER LA REGIONE	18/10/2006	De Gioia	territorio, ambiente, infrastrutture	Tutela, conservazione e fruizione del patrimonio degli ipogei artificiali	IV	
33	210	COMUNE (DS, F.I. C.I., CITT., MARGH., L.N., A.N.	24/10/2006	Petris, Pedicini, Zorzini, Paselli, Tonutti, Guerra, Ciani	ordinamento istituzionale	Disposizioni urgenti in materia di Personale	I	23
34	211	VERDI, DS, MARGH. CITT. C.I., R.C.	06/11/2006	Metz, Travanut, Tonutti, Paselli, Zorzini, Kocijancic	servizi alla persona e alla comunità	Norme a sostegno della Società dell'informazione e della competitività	VI	
35	212		08/11/2006	Giunta regionale	territorio, ambiente, infrastrutture	Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio	IV	5/07
36	213	L.N.	08/11/2006	Franz, Follegot, Guerra, Violino	sviluppo economico e attività produttive	Disposizioni regionali sulle giornate di chiusura degli esercizi commerciali. Modifica alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29	II	7/07
37	214	CITT., MARGH., DS	14/11/2006	Fortuna Drossi, Tonutti, Dolenc	territorio, ambiente, infrastrutture	Norma per favorire la realizzazione di infrastrutture immateriali	IV	
38	215		23/11/2006	Giunta regionale	finanza regionale	Rendiconto generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2005	I int.	3/07

n. Prog	PROGETTO DI LEGGE	GRUPPO	DATA PRESENTAZIONE	PROPONENTI	MACROSETTORE	TITOLO	COMM	LR
39	216		23/11/2006	Giunta regionale	finanza regionale	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (legge finanziaria 2007)	I int.	1/07
40	217		23/11/2006	Giunta regionale	finanza regionale	Bilancio di previsione per gli anni 2007-2009 e per l'anno 2007	I int.	2/07
41	218	L.N.	28/11/2006	Guerra, Follegot, Franz, Violino	servizi alla persona e alla comunità	Disposizioni regionali sulla terapia assistita dagli animali o pet therapy	III	
42	219		30/11/2006	Giunta regionale	multisetto	Interventi di semplificazione e riordino normativo e disciplina dello sportello unico per le attività produttive	V	
43	220	MISTO	13/12/2006	Panontin	servizi alla persona e alla comunità	Promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale	VI	
44	221	R.C., DS, MARGH., IpR, VERDI, C.I., CITT.	21/12/2006	Franzil, Blažina; Carmi, Colussi, Ferone, Metz, Zorzini, Menis, Alzetta, Fortuna Drossi, Carloni, Lupieri, Tonutti	servizi alla persona e alla comunità	Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani	VI	12/07

(1) Dimessasi in data 27 aprile 2006

(2) Subentrata il 2 maggio 2006 al consigliere Gherghetta

(3) Subentrato il 2 maggio 2006 alla consigliera Bassa Poropat


(4) ritirato dalla Giunta regionale il 31 maggio 2007

Il numero dei progetti di legge presentati nel periodo di riferimento dai soggetti titolari di iniziativa legislativa è riportato nella tabella 1.32. La figura 1.9 evidenzia invece l'incidenza percentuale dell'iniziativa legislativa di ciascun soggetto presentatore.

Tab. 1.32 – Anno 2006. IX legislatura. Progetti di legge suddivisi per soggetto presentatore

SOGGETTO PRESENTATORE	N.RO PROGETTI DI LEGGE
giunta	19
maggioranza	13
opposizione	10
comune	2
totale	44

Fig. 1.9 - Distribuzione percentuale dei progetti di legge in base ai soggetti presentatori



Dalla tabella 1.32 e dalla figura 1.9 si ricava che l'apporto dell'iniziativa consiliare sul volume dell' iniziativa legislativa è preponderante (58%) rispetto a quella della Giunta (42%). Le iniziative sottoscritte dai Consiglieri di opposizione rappresentano il 23% e quelle comuni il 5%. L'iniziativa popolare è del tutto assente.


Comparando i dati esposti con quelli del Rapporto precedente si può notare una contrazione dell'iniziativa consiliare di 11 punti percentuali e una correlata espansione dell'iniziativa giuntale di altrettanti punti percentuali.

La tabella 1.33 riporta gli aspetti quantitativi dell'iniziativa consiliare indicando l'intensità con cui i singoli Consiglieri o gruppi consiliari attivano lo strumento legislativo. Le variabili prese in considerazione sono il numero delle proposte presentate per livello di aggregazione dei presentatori. La figura 1.21 mostra la distribuzione percentuale delle proposte di legge di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei presentatori.

Tab. 1.33 – Anno 2006. IX legislatura. Proposte di legge di iniziativa consiliare distinte per livello di aggregazione dei presentatori

LIVELLI DI AGGREGAZIONE DEI PRESENTATORI	NUMERO PROPOSTE DI LEGGE
monopartitiche	16
coalizionali	7
interschieramento	2
totale	25

Fig. 1.10 - Distribuzione percentuale delle proposte di legge di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei presentatori



La tabella 1.33 e la figura 1.10 forniscono un quadro dove l’iniziativa consiliare appare poco aggregata e decisamente polarizzata a livello di gruppi consiliari. I dati esposti indicano infatti come essa derivi per quasi due terzi dall’attivazione individuale di gruppi non coalizzati.

La tabella 1.34 fornisce il dettaglio dell’iniziativa legislativa di origine consiliare riportando le relative proposte in ordine progressivo con distinta considerazione dei soggetti presentatori e dello schieramento di appartenenza.

Tab. 1.34 - Anno 2006. IX legislatura – Proposte di legge di iniziativa consiliare in ordine progressivo per gruppo, consigliere proponente e schieramento politico

FORZE POLITICHE	GRUPPI	N. PDL	Proponenti	magg.	oppos.	iniziativa congiunta
1 Gruppo Misto (*)	MISTO	178	Panontin		X	
2 Gruppo Misto (*)	MISTO	179	Panontin		X	
3 	CITT. DS, R.C., VERDI, C.I. MARGH.	180	Colussi, Alzetta, Blažina, Canciani, Metz, Tonutti, Zorzini	X		
4 	F.I.	181	Gottardo, Pedicini, Asquini, Blasoni, Camber, Galasso, Marini, Valenti		X	
5 Gruppo Misto	MISTO	182	Panontin		X	
6 	CITT.	183	Malattia, Bassa Poropat, Colussi, Fortuna Drossi, Monai, Paselli	X		
7 	A.N.	184	Ciriani, Ciani, Di Natale, Dressi, Ritossa		X	
8 	MARGH.	186	Lupieri, Degano, Menis	X		
9 	R.C., C.I.	187	De Angelis, Zorzini, Canciani	X		
10 	F.I.	189	Pedicini, Gottardo, Asquini, Blasoni, Camber, Galasso, Marini, Valenti		X	
11 Intesa per la Regione (**)	INTESA PER LA REGIONE	190	Ferone, Battellino	X		
12 	CITT., DS, MARGH., VERDI	191	Fortuna Drossi, Zvech, Degano, Metz	X		
13 Intesa per la Regione (**)	INTESA PER LA REGIONE	196	Ferone	X		

FORZE POLITICHE	GRUPPI	N. PDL	Proponenti	magg.	oppos.	iniziativa congiunta
1 4  	F.I. MARGH.	197	Gottardo, Martini			X
1 5 Intesa per la Regione	INTESA PER LA REGIONE	201	De Gioia	X		
1 6     Intesa per la Regione (**)	MARGH., DS, CITT, IpR, R.C., C.I.,	204	Menis, Alzetta, Blažina, Carloni, Carmi, Colussi, Degano, Dolenc, Ferone, Franzil, Kocijancic, Monai, Tonutti, Zorzini	X		
1 7 Gruppo Misto (*)	MISTO	208	Panontin		X	
1 8 Intesa per la Regione (**)	INTESA PER LA REGIONE	209	De Gioia	X		
1 9       	DS, F.I. C.I., CITT., MARGH., L.N., A.N.	210	Petris, Pedicini, Zorzini, Paselli, Tonutti, Guerra, Ciani			X
2 0      	VERDI, DS, MARGH. CITT. C.I., R.C.	211	Metz, Travanut, Tonutti, Paselli, Zorzini, Kocijancic	X		
2 1 	L.N.	213	Franz, Follegot, Guerra, Violino		X	
2 2   	CITT., MARGH., DS	214	Fortuna, Tonutti; Dolenc	X		
2 3 	L.N.	218	Guerra, Follegot, Franz, Violino		X	
2 4 Gruppo Misto (*)	MISTO	220	Panontin		X	
2 5     Intesa per la Regione (**)	R.C., DS, MARGH., IpR, VERDI, C.I., CITT.	221	Franzil, Blažina; Carmi, Colussi, Ferone, Metz, Zorzini, Menis, Alzetta, Fortuna Drossi, Carloni, Lupieri, Tonutti	X		
	totali			13	10	2

(*) Al Gruppo Misto appartengono forze politiche di maggioranza (PdCI, Verdi) e Consiglieri di opposizione (Panontin)

(**) Intesa per la Regione è collocato nella maggioranza secondo il criterio desumibile dal Regolamento consiliare

Dalla tabella 1.34 si ricava che poco meno di un terzo delle proposte legislative (8 su 25) reca la firma di un solo consigliere appartenente o al gruppo misto o al gruppo di Intesa per la Regione. Il dato riportato dà la misura non solo della frammentazione ma anche della scarsa condivisione intergruppo dell'iniziativa: metà delle proposte monogruppo sono in realtà proposte di singoli Consiglieri (8 su 16).

La tabella 1.35 evidenzia il numero delle proposte di legge sottoscritte nel 2006 dai Consiglieri dei due schieramenti di maggioranza e di opposizione come primi o unici firmatari e come cofirmatari assieme ad altri Consiglieri.

Tab. 1.35 – Anno 2006. IX legislatura. Proposte di legge sottoscritte dai Consiglieri di maggioranza e di opposizione come primi o unici firmatari e come cofirmatari

CONSIGLIERI	SCHIERAMENTO	N. PDL SOTTOSCRITTE COME I° FIRMATARIO	N. PDL SOTTOSCRITTE COME CO-FIRMATARIO	TOTALE PDL SOTTOSCRITTE
ALZETTA NEVIO	maggioranza		3	3
ASQUINI ROBERTO	opposizione		2	2
BAIUTTI GIORGIO	maggioranza			
BASSA POROPAT M. TERESA (*)	maggioranza		1	1
BATTELLINO ALESSANDRA	maggioranza		1	1
BLASONI MASSIMO	opposizione		2	2
BLAŽINA TAMARA	maggioranza		3	3
BOLZAN MIRIO	maggioranza			
BRUSSA FRANCO	maggioranza			
CAMBER PIERO	opposizione		2	2
CARLONI MARIA CRISTINA (**)	maggioranza		2	2
CARMI ALESSANDRO (***)	maggioranza		2	2
CIANI PAOLO	opposizione		2	2
CIRIANI LUCA	opposizione	1		1
COLUSSI PIETRO	maggioranza	1		1
DE ANGELIS PIO	maggioranza	1		1
DE GIOIA ROBERTO	maggioranza	2		2
DEGANO CRISTIANO	maggioranza		3	3
DELLA PIETRA PATRIZIA	maggioranza			
DI NATALE BRUNO	opposizione		1	1
DISETTI VIRGILIO	maggioranza			
DOLENC IGOR	maggioranza		2	2
DRESSI SERGIO	opposizione		1	1
FASAN GINA	opposizione			
FERONE LUIGI	maggioranza	2	2	4
FOLLEGOT FULVIO	maggioranza		2	2
FORTUNA DROSSI UBERTO	maggioranza	2	2	4
FRANZ MAURIZIO	opposizione	1	1	2
FRANZIL KRISTIAN	maggioranza	1	1	2
GALASSO DANIELE	opposizione		2	2
GEROLIN DANIELE	maggioranza			
GHERGETTA ENRICO (****)	maggioranza			
GOTTARDO ISIDORO	opposizione	2	1	3
GUERRA ALESSANDRA	opposizione	1	2	3

CONSIGLIERI	SCHIERAMENTO	N. PDL SOTTOSCRITTE COME I FIRMATARIO	N. PDL SOTTOSCRITTE COME CO-FIRMATARIO	TOTALE PDL SOTTOSCRITTE
ILLY RICCARDO (1)	maggioranza			...
KOCIJANČIČ IGOR	maggioranza		2	2
LUPIERI SERGIO	maggioranza	1	1	2
MALATTIA BRUNO	maggioranza	1		1
MARINI BRUNO	opposizione		2	2
MARTINI ANTONIO	maggioranza		1	1
MENIS PAOLO	maggioranza	1	2	3
MENOSSO ANNAMARIA	maggioranza			
METZ ALESSANDRO	maggioranza	1	3	4
MOLINARO ROBERTO	opposizione			
MONAI CARLO	maggioranza		2	2
PANONTIN PAOLO	opposizione	5		5
PASELLI MAURIZIO	maggioranza			
PEDICINI ANTONIO	opposizione	1	2	3
PETRIS RENZO	maggioranza	1		1
PUPULIN PAOLO	maggioranza			
RITOSSA ADRIANO	opposizione		1	1
SALVADOR MAURIZIO	opposizione			
SANTIN PAOLO	maggioranza			
ŠPACAPAN MIRKO	maggioranza			
TESINI ALESSANDRO (2)	maggioranza			...
TONUTTI GIANCARLO	maggioranza		6	6
TRAVANUT MAURO	maggioranza		1	1
VALENTI GAETANO	opposizione		2	2
VENIER ROMANO GIORGIO	opposizione			
VIOLINO CLAUDIO	opposizione		2	2
ZORZINI BRUNA	maggioranza		6	6
ZVECH BRUNO	maggioranza		1	1
	totale	25	74	99

TOTALE CONSIGLIERI: 62 con due subentri nel corso del 2006

TOTALE PROPOSTE SOTTOSCRITTE: 25

(1) Presidente della Regione

(2) Presidente del Consiglio

(*) dimessasi il 27 aprile 2006

(**) subentrata il 2 maggio 2006 al consigliere Gherghetta

(***) subentrato il 2 maggio 2006 alla consigliera Bassa Poropat

(****) dimessosi in data 27 aprile 2006

La tabella 1.35 mostra un maggior protagonismo dei Consiglieri di maggioranza rispetto a quelli di opposizione sul versante dell'iniziativa legislativa sia come primi o unici firmatari (14 proposte di maggioranza contro 11 di opposizione) sia come cofirmatari di proposte di legge assieme ad altri Consiglieri (49 proposte di maggioranza contro 25 di opposizione).

La tabella 1.36 mostra la distribuzione dei 62 Consiglieri in carica nell'anno 2006, anche solo per pochi mesi, per classi numeriche di proposte di legge sottoscritte.

Tab. 1.36 – Anno 2006. IX legislatura. Numero di Consiglieri proponenti per classi numeriche di proposte di legge sottoscritte

CLASSI NUMERICHE DI PROPOSTE SOTTOSCRITTE	NUMERO CONSIGLIERI	% CONSIGLIERI
nessuna	17	27,4%
da 1 a 2	29	46,8%
da 3 a 4	13	21%
da 5 a 6	3	4,8%
oltre 6	0	0%
totale	62*	100%

*Il numero 62 comprende tutti i Consiglieri che si sono avvicendati nel 2006, includendo i dimissionari Ghergetta (DS) e Bassa Poropat (Citt.) eletti, rispettivamente, Presidenti delle Province di Gorizia e Trieste.

Dalla tabella 1.36 può rilevarsi come oltre un quarto dei Consiglieri siano totalmente assenti dalla fase dell'iniziativa (nessuna proposta), mentre il segmento dei Consiglieri debolmente attivo (da 1 a 2 proposte) riguarda quasi la metà del Consiglio. I Consiglieri maggiormente attivi sul versante dell'iniziativa (firmatari di 3 o più proposte) eguagliano in percentuale i totalmente assenti e militano prevalentemente nelle fila della maggioranza.

La tabella 1.37 riporta la distribuzione dei 62 Consiglieri in carica nel 2006 anche solo per una parte dell'anno per classi numeriche di proposte di legge sottoscritte come primi o unici firmatari.

Tab. 1.37 – Anno 2006. IX legislatura. Numero dei Consiglieri proponenti per classi numeriche di proposte di legge sottoscritte come primi o unici firmatari

CLASSI NUMERICHE DI PROPOSTE DI LEGGE SOTTOSCRITTE COME PRIMI O UNICI FIRMATARI	NUMERO CONSIGLIERI	% CONSIGLIERI
nessuna	45	72,6%
da 1 a 2	16	25,8%
da 3 a 4	0	0%
da 5 a 6	1	1,6%
oltre 6	0	0%
totale	62	100%

La tabella 1.37 mette in luce come quasi tre quarti dei Consiglieri non hanno firmato proposte di legge come primi firmatari o come unici firmatari, mentre circa un quarto dei Consiglieri hanno firmato in tale veste una o due proposte; un solo consigliere (di opposizione) ha presentato tutte le sue cinque proposte come unico firmatario.


1.1.15 – Distribuzione dei progetti di legge per macrosettori di intervento legislativo.

La distribuzione dei progetti di legge presentati nel periodo di riferimento secondo i macrosettori di intervento di cui allo schema classificatorio allegato sub A, è evidenziata nella tabella 1.38 e nella successiva figura 1.11.

Tab. 1.38 - Anno 2006. IX legislatura. Progetti di legge suddivisi per macrosetttore

MACROSETTORE	N. PROGETTI
finanza regionale	4
ordinamento istituzionale	6
servizi alle persone e alla comunità	17
sviluppo economico e attività produttive	7
territorio, ambiente e infrastrutture	9
multisetttore	1
totale	44

Fig. 1.11 - Distribuzione percentuale progetti di legge per macrosetttore



Dalla tabella 1.38 e dalla figura 1.11 si ricava una distribuzione diseguale dell'iniziativa sui macrosettori di intervento legislativo: il macrosetttore maggiormente interessato è quello dei servizi alle persone e alla comunità con il 39% delle proposte, al quale fanno seguito, a forte distanza, i macrosettori territorio, ambiente e infrastrutture con il 20%; sviluppo economico e attività produttive con il 16%, l'ordinamento istituzionale con il 14%. I macrosettori finanza regionale e multisetttore assorbono il restante 11% dei progetti di legge.

Dal raffronto con i dati esposti nel Rapporto precedente non risultano sostanziali variazioni nella distribuzione dei progetti di legge per macrosetttore di intervento legislativo. Il macrosetttore servizi alle persone e alla comunità si conferma come il più frequentato ma perde nove punti percentuali passando dal 48 al 39%; una perdita più contenuta è registrata dal macrosetttore ordinamento istituzionale che passa dal 16% al 14%. Leggere variazioni in aumento si registrano in tutti gli altri macrosettori: +2% per multisetttore, finanza regionale, + 4% per sviluppo economico e attività produttive e per territorio, ambiente e infrastrutture.


1.1.16 – Distribuzione dei progetti di legge per Commissione referente.

I progetti di legge presentati nel periodo di riferimento sono stati assegnati alle Commissioni referenti come riportato nella tabella 1.39 e nella figura 1.12.

Tab. 1.39. Anno 2006. IX legislatura. Progetti di legge suddivisi per commissione referente

COMMISSIONI	N. PROGETTI
I integrata	4
I	3
II	7
III	8
IV	9
V	5
VI	8
totale	44

Fig. 1.12 - Distribuzione percentuale progetti di legge per commissione referente



Dalla tabella 1.39 e dalla fig. 1.12 si ricava che le Commissioni III, IV e VI sono state investite dell'esame dei progetti di legge rispettivamente con 8, 9 e 8 progetti, pari al 57% del totale. Il restante 43% è stato distribuito in misura maggiormente differenziata tra la II Commissione con 7 leggi, pari al 16%, la I integrata con 4 leggi, pari al 9%, la I con 3 leggi, pari al 7% e la V con 5 leggi, pari all'11%.

Il paragone con i dati del Rapporto precedente evidenzia la presenza di una nuova Commissione, la VI, che assorbe il 18% dei progetti di legge. La III Commissione perde il 20% dei progetti, passando dal 38 al 18%, principalmente per effetto del ridimensionamento delle sue competenze trasferite alla VI Commissione di nuova istituzione. Le altre Commissioni vedono un leggero decremento o incremento dei progetti assegnati in percentuali comprese tra -4% e +2%.


1.1.17 – L'esito dei progetti di legge.

La tabella 1.40 e la figura 1.13 mostrano l'esito a cui sono pervenuti i progetti di legge presentati nel 2006.

Tab. 1.40– Anno 2006. IX legislatura. Esito dei progetti di legge

ESITO PROGETTI DI LEGGE	N. PROGETTI
giacenti	20
approvati	23
assorbiti	0
respinti	0
ritirati	1
totale	44

Fig. 1.13 - Distribuzione dei progetti di legge secondo l'esito



La tabella 1.40 e la figura 1.13 mostrano un valore di produttività del processo legislativo pari al 53%, dato dall'insieme delle proposte approvate dall'Aula. Paragonando i dati con quelli del Rapporto precedente si rileva che la produttività è aumentata di 4 punti percentuali. Rilevante è però anche la percentuale delle proposte giacenti che è pari al 45%, superiore di 7 punti percentuali rispetto al corrispondente dato del Rapporto precedente.

La tabella 1.41 mostra invece la distribuzione percentuale dei progetti di legge rimasti giacenti alla data del 31 dicembre 2006 a seconda del soggetto proponente.

Tab. 1.41 - Anno 2006. IX legislatura. Distribuzione percentuale dei progetti di legge giacenti al 31.12.2006 in base al soggetto presentatore

SOGGETTO PRESENTATORE	PROGETTI DI LEGGE GIACENTI	
	NUMERO	%
giunta	2	10%
maggioranza	8	40%
opposizione	8	40%
comune	2	10%
totale	20	100%

La tabella 1.41 evidenzia il dato secondo il quale l'iniziativa giuntale ha una percentuale di progetti giacenti piuttosto contenuta ma non trascurabile (10%), rispetto a quella consiliare (90%). All'interno della quota consiliare di progetti giacenti, l'incidenza dei progetti della maggioranza eguaglia quella dell'opposizione (40%). Il 10% dei progetti giacenti provengono da una comune iniziativa di maggioranza e di opposizione.


Il raffronto con i dati relativi al Rapporto precedente mostra un aumento della giacenza dei progetti di iniziativa giuntale di 9 punti percentuali e un correlativo calo della giacenza dei progetti di iniziativa consiliare. All'interno dell'iniziativa consiliare la distribuzione dei progetti giacenti migliora decisamente per l'opposizione passando da un rapporto di 70% contro 30% a favore della maggioranza a un rapporto paritario al 50% per maggioranza ed opposizione.

La tabella 1.42 e la figura 1.14 evidenziano il tasso percentuale di successo dell'iniziativa legislativa per soggetto iniziatore, cioè il rapporto esistente tra i progetti di legge presentati dalla Giunta, dalla maggioranza e dall'opposizione consiliare e quelli divenuti legge.

Tab. 1.42 - Anno 2006. IX legislatura. Iniziativa legislativa e tasso di successo per soggetto presentatore

PROPONENTI	PROGETTI PRESENTATI	PROGETTI APPROVATI	% DI SUCCESSO
giunta	18	16	88,89%
maggioranza	13	5	38,46%
opposizione	10	2	20,00%
in comune	2	0	0,00%
insieme indifferenziato	43	23	53,49%

Fig. 1.14 - Tasso percentuale di successo per soggetto iniziatore



La tabella 1.42 e la figura 1.14 indicano che le proposte di iniziativa giuntale sono destinate a successo più che le proposte consiliari (89% contro 58%). Nell'ambito delle proposte consiliari il tasso di successo è più elevato per quelle di maggioranza rispetto a quelle di opposizione (38% contro 20%).

La comparazione dei dati esposti con i valori medi del periodo 2003-2005, riportati nel Rapporto precedente, registra un leggero calo del tasso di successo per tutti i soggetti iniziatori: -6% per la Giunta; -2% per la maggioranza e -1% per l'opposizione.

1.2 - I rinvii ad atti non legislativi contenuti nella legislazione regionale

Le tabelle 1.43 e 1.44 riportano rispettivamente i dati sintetici e analitici relativi alle leggi regionali prodotte nell'anno 2006 che contengono rinvii ad atti non legislativi. Lo scopo dell'indagine è quello di verificare la tendenza del legislatore ad utilizzare lo strumento della "delegificazione"¹⁰ per alleggerire e semplificare il corpus normativo. Tanto più alto è il numero delle leggi che contengono rinvii, tanto più ampio è il fenomeno della "delegificazione". La tabella 1.44 fornisce per ogni singola legge prodotta nel 2006 il numero dei rinvii ad atti non legislativi. Tanto più alto è il numero dei rinvii contenuti in una singola legge, tanto più numerosi sono gli aspetti affidati alla regolazione non legislativa.

¹⁰ Il termine delegificazione è utilizzato in senso atecnico ad indicare l'effetto di decongestionamento del corpus normativo.

Tab. 1.43 - Anno 2006. IX legislatura. Leggi che rinviano ad atti non legislativi

RINVII AD ATTI NON LEGISLATIVI		
NUMERO LEGGI	LEGGI CON RINVII	PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE LEGGI
29	18	62%

Tab. 1.44 - Anno 2006. IX legislatura. Dettaglio rinvii ad atti non legislativi contenuti nelle singole leggi

ESTREMI LEGGE	N. RINVII A REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE O AD ALTRI ATTI DI IMPLEMENTAZIONE NON LEGISLATIVI	ESTREMI LEGGE	N. RINVII A REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE O AD ALTRI ATTI DI IMPLEMENTAZIONE NON LEGISLATIVI
02/06	18	18/06	3
06/06	16	19/06	8
08/06	3	20/06	5
09/06	1	21/06	10
10/06	1	25/06	8
11/06	10	26/06	1
12/06	3	27/06	2
14/06	5	28/06	1
17/06	9	29/06	2
		totale	106

Dai dati riportati nelle tabelle 1.43 e 1.44 si ricava che il fenomeno della delegificazione è significativamente presente nella legislazione prodotta nel 2006, interessando più della metà delle leggi approvate dal Consiglio (18 leggi su 29, pari al 62% del totale). In questo universo di indagine, mediamente ciascuna legge contiene 3,66 rinvii ad atti non legislativi. Secondo un'altra prospettiva, il 60% delle leggi contiene fino a 5 rinvii; mentre il restante 40% oltre 8 rinvii.

1.3 - Aspetti qualitativi della legislazione.

1.3.1 - La qualità redazionale e tecnica delle leggi.

La tabella 1.45 evidenzia la qualità legislativa di ciascuna delle leggi prodotte nel periodo di riferimento, escluse quelle che approvano i documenti finanziari e di bilancio, sulla base dei parametri previsti dal regolamento consiliare.

Per esigenze classificatorie i diversi parametri ivi previsti sono stati aggregati attorno ai due profili della qualità redazionale e della qualità tecnica.

La prima si connette al rispetto delle tecniche redazionali e all'utilizzo di un linguaggio che risulti comprensibile ai destinatari delle norme; la seconda esprime l'efficacia del testo a realizzare risultati di semplificazione e riordino normativo. Entrambi sono profili di carattere formale che concorrono a definire la qualità totale delle leggi.

Non sono invece presi in considerazione profili di natura sostanziale inerenti il processo di formazione delle leggi (apertura del procedimento alla società civile, fattibilità, analisi tecnico-normativa e analisi d'impatto in sede istruttoria) e l'analisi ex post dei loro esiti attuativi.

Fatto uguale a 100 il valore della qualità totale, si è convenuto di attribuire lo stesso peso ai due profili della qualità redazionale e tecnica ($p=50$).

All'interno dei profili, il peso dei parametri di qualità è stato distribuito diversamente secondo un assunto convenzionale che privilegia da un lato la semplicità, la chiarezza e la proprietà di formulazione sulla omogeneità di contenuto e, dall'altro lato, l'efficacia del testo ai fini della semplificazione normativa e del riordino sulla semplificazione amministrativa.

L'apporto dei singoli parametri alla costruzione degli indici di qualità è stato individuato nell'alternativa secca adeguatezza/non adeguatezza ovvero presenza/assenza.

Secondo un assunto convenzionale, ai poli negativi dell'alternativa è stato attribuito un peso nullo e ai poli positivi pesi differenziati: omogeneità $p=20$; semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione $p=30$; semplificazione normativa e riordino $p=35$ e semplificazione amministrativa $p=15$.

A ciascun profilo corrisponde un indice di qualità dato dalla somma dei pesi relativi ai parametri.

La distinta considerazione dei due profili di qualità, redazionale e tecnica, consente di apprezzare la qualità legislativa anche in quei casi in cui sia prevalente la mera esigenza regolativa rispetto ad obiettivi ulteriori di riordino e semplificazione. L'indice di qualità totale è dato dalla combinazione dei due indici parziali di qualità. La scala di qualità totale è stata graduata in 5 intervalli che partono dalla qualità molto bassa e arrivano alla qualità molto alta, passando per la qualità bassa, media e alta.

Si ritiene utile fornire di seguito una chiave di lettura dei singoli parametri di qualità indicati nella tabella 1.45.

- Omogeneità di contenuto: richiede che il testo normativo tratti una sola materia, ovvero materie tra loro logicamente connesse. Il giudizio è effettuato con criterio di prevalenza significativa.
- Semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione: richiedono che il testo normativo risulti comprensibile ai suoi destinatari. Il parametro si scompone in una pluralità di aspetti diversi, che investono tanto la struttura dell'atto quanto l'articolazione interna del suo contenuto e la scelta dei termini e delle parole più adatte ad esprimerlo. Anche qui il giudizio viene effettuato con criterio di prevalenza significativa. A titolo d'esempio la chiarezza di una legge viene meno

nei seguenti casi: adozione di leggi omnibus regolanti materie del tutto eterogenee; presenza di articoli composti da un elevato numero di commi; presenza di norme intrusive relative ad altri settori; uso di abrogazioni implicite o che sono contemporaneamente implicite ed esplicite; uso di abrogazioni con decorrenza incerta; presenza di rinvii esterni rispetto ai quali è dubbio se si tratta di rinvio formale o materiale; presenza di rinvii che creano incertezza normativa; eccessiva lunghezza dei commi; uso di termini stranieri; mancata rubricazione degli articoli; uso non corretto dei verbi servili e del futuro al posto dell'indicativo presente; presenza di titoli eccessivamente lunghi; presenza di titoli muti o carenti o recanti errori o ai quali non corrisponda, in tutto o in parte, il contenuto normativo degli articoli; errata citazione di partizioni normative; errata sottopartizione di commi; errato uso delle modalità per la realizzazione di modifiche testuali; frasi prive di significato normativo; frasi ambigue; uso delle particelle e/o; ecc.

- Semplificazione normativa: è realizzata attraverso l'adozione di leggi meramente abrogative di normative superate o inutili o implicitamente abrogate o non più operanti per varie ragioni, perché, ad esempio, non più finanziate o perché hanno esaurito i loro effetti, ecc.; la raccolta delle discipline concernenti una stessa materia in un unico testo con finalità di riordino normativo (leggi organiche, leggi di riordino, testi ricognitivi di settore, codici di settore, testi unici, ecc.) e la contestuale abrogazione di leggi di settore o di norme intrusive contenute in leggi relative ad altri settori; l'adozione di leggi di semplificazione dirette a raggiungere più elevati standard di efficienza dell'azione amministrativa e a migliorare i rapporti dell'amministrazione regionale con i cittadini e le imprese; l'adozione di discipline uniformi in sostituzione di discipline eterogenee, ecc.; la delegificazione consiste nel trasferimento della disciplina normativa di dettaglio e procedimentale di una determinata materia o attività dalla sede legislativa alla sede regolamentare oppure dalla legge regionale alle disposizioni dettate in "atti di pianificazione" variamente denominati (programmi, piani di indirizzo di settore), ovvero, ancora, ad atti amministrativi aventi natura regolamentare, ma non espressamente indicati come regolamenti (direttive, criteri, indirizzi attuativi). Di per sé la delegificazione non serve a diminuire l'inflazione normativa ma solo a cambiare il soggetto regolatore: l'effetto si rinviene nell'abbattimento del numero delle norme di rango legislativo cui si correla il vantaggio di affidare ad uno strumento (regolamento) più flessibile in quanto più facilmente modificabile il carico regolativo. Rientra nell'ambito della semplificazione normativa anche il coordinamento del testo con la legislazione vigente, attraverso cui il provvedimento si inserisce nel tessuto normativo esistente in modo consapevole ed efficace; esso esprime la naturale esigenza di sistematicità dell'ordinamento giuridico, che può realizzarsi attraverso l'indicazione espressa delle disposizioni che sono abrogate o modificate, o, ancor più, attraverso le novelle, cioè le modifiche del testo normativo integrali e precise, che ben si armonizzano, per ciò stesso, con la disciplina vigente. Tale criterio assicura anche, mediante l'eliminazione delle disposizioni non più vigenti o di loro parti, l'obiettivo della semplificazione complessiva dell'ordinamento.

- Semplificazione amministrativa: è realizzata attraverso l'introduzione di strumenti volti a snellire e a rendere più celere l'attività amministrativa; la soppressione di adempimenti inutili o di fasi procedurali o di interi procedimenti fino alla totale deregolazione e la conseguente completa liberalizzazione delle attività prima regolate; la riduzione del numero di soggetti che intervengono nelle procedure; la soppressione di organi collegiali; la riduzione e l'individuazione di tempi certi per la conclusione dei procedimenti; l'introduzione di tecniche di razionalizzazione per migliorare le decisioni; l'unificazione dei procedimenti che si riferiscono ad una stessa attività; l'adozione di moduli negoziali di cura degli interessi pubblici; la previsione di sportelli unici o polifunzionali per contrastare la frammentazione delle procedure e delle organizzazioni; la previsione di momenti di raccordo tra le varie amministrazioni, come conferenze di servizi, accordi di programma, ecc.; la sostituzione di provvedimenti espressi dell'amministrazione quali, ad esempio, autorizzazioni e concessioni con dichiarazioni del privato, tipo denuncia inizio attività (DIA), autocertificazioni, o con provvedimenti non formali della PA, tipo silenzio – assenso; l'esternalizzazione di competenze pubbliche; l'alleggerimento del grado di regolazione delle attività private con la sostituzione delle norma prescrittive, con sistemi di incentivi e disincentivi o con ricorso a forme di autoregolazione; la riduzione degli atti da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale in attuazione del principio di separazione fra indirizzo politico ed attività di gestione (es.: costituzione organi collegiali con decreto del dirigente in luogo della delibera di Giunta regionale); la sostituzione dei certificati e delle autocertificazioni con lo scambio diretto dei dati per via telematica tra le pubbliche amministrazioni (amministrazione digitale), ecc.

Tab. 1.45 – Anno 2006. IX legislatura. Rilevazione qualità legislativa, escluse leggi di bilancio e di assestamento

ESTREMI DELLA LEGGE	PARAMETRI QUALITÀ LEGISLATIVA								
	INIZIATIVA		QUALITÀ REDAZIONALE			QUALITÀ TECNICA			QUALITÀ TOTALE
	Giunta	Consiglio	a) omogeneità di contenuto (adeguata = 20 non adeguata = 0)	b) semplicità, chiarezza, proprietà di formulazione (adeguata = 30 non adeguata = 0)	a)+b) indice di qualità redazionale	Efficacia del testo ai fini della semplificazione e del riordino		c) + d) indice di qualità tecnica	a)+b)+c)+d) indice di qualità totale
					c) semplificazione normativa e riordino (presente = 35 assente = 0)	d) semplificazione amministrativa (presente = 15 assente = 0)			
L.R. 1/2006	X		20	30	50	35	15	50	100
L.R. 2/2006	X		Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006)						
L.R. 3/2006	X		Bilancio di previsione per gli anni 2006-2008 e per l'anno 2006						
L.R. 4/2006	X		Rendiconto generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2004						
L.R. 5/2006	X		20	30	50	0	0	0	50
L.R. 6/2006		X	20	30	50	35	0	35	85
L.R. 7/2006		X	20	30	50	0	0	0	50
L.R. 8/2006	X		20	30	50	35	0	35	85
L.R. 9/2006	X		20	30	50	35	15	50	100
L.R. 10/2006		X	20	0	20	0	0	0	20
L.R. 11/2006		X	20	30	50	35	0	35	85
L.R. 12/2006	X		Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7						
L.R. 13/2006		X	20	30	50	0	0	0	50
L.R. 14/2006	X		20	30	50	0	0	0	50
L.R. 15/2006		X	20	30	50	0	15	15	65
L.R. 16/2006	X		20	30	50	0	15	15	65
L.R. 17/2006	X		0	0	0	0	15	15	15
L.R. 18/2006		X	20	0	20	0	0	0	20
L.R. 19/2006	X		0	0	0	35	0	35	35

Tab. 1.45 – Anno 2006. IX legislatura. Rilevazione qualità legislativa, escluse leggi di bilancio e di assestamento

ESTREMI DELLA LEGGE	PARAMETRI QUALITÀ LEGISLATIVA								
	INIZIATIVA		QUALITÀ REDAZIONALE			QUALITÀ TECNICA			QUALITÀ TOTALE
	Giunta	Consiglio	a) omogeneità di contenuto (adeguata = 20 non adeguata = 0)	b) semplicità, chiarezza, proprietà di formulazione (adeguata = 30 non adeguata = 0)	a)+b) indice di qualità redazionale	Efficacia del testo ai fini della semplificazione e del riordino		c) + d) indice di qualità tecnica	a)+b)+c)+d) indice di qualità totale
c) semplificazione normativa e riordino (presente = 35 assente = 0)						d) semplificazione amministrativa (presente = 15 assente = 0)			
L.R. 20/2006	X		20	30	50	35	0	35	85
L.R. 21/2006		X	20	30	50	35	0	35	85
L.R. 22/2006	X		20	30	50	35	0	35	85
L.R. 23/2006		X	20	30	50	35	0	35	85
L.R. 24/2006	X		20	30	50	35	15	50	100
L.R. 25/2006		X	20	30	50	35	0	35	85
L.R. 26/2006		X	20	30	50	0	0	0	50
L.R. 27/2006	X		20	30	50	0	0	0	50
L.R. 28/2006		X	20	30	50	0	0	0	50
L.R. 29/2006	X		20	0	20	0	0	0	20

Dai dati esposti in tabella 1.45 emerge che 3 leggi su 25, pari al 12% del totale, possiedono l'indice pieno di qualità totale (100); all'opposto, in nessuna legge è presente un valore di qualità all'estremo inferiore (0).

Scomponendo l'indice di qualità totale, nei due sottoindici di qualità redazionale e tecnica, 20 leggi su 25, pari all'80% del totale, possiedono un indice pieno di qualità redazionale (50), mentre solo 3 leggi su 25, pari al 12% del totale, possiedono lo stesso indice pieno di qualità tecnica (50).

Rispetto ai dati riportati nel Rapporto precedente, calano di sette punti percentuali le leggi rispondenti all'indice pieno di qualità totale (100). Il caso è controbilanciato in parte sul versante opposto dall'assenza di leggi prive di ogni valore di qualità (0) prima presenti in percentuale pari al 3% del totale. La qualità redazionale delle leggi prodotte nel 2006 migliora di 22 punti percentuali, passando dal 58 all'80% del totale, mentre peggiora di 7 punti percentuali la qualità tecnica delle stesse leggi, passando dal 19 al 12% del totale.

La tabella 1.46 riporta i dati di sintesi della qualità legislativa rilevata per singole leggi, secondo i parametri e i profili di qualità. Le figure 1.15 e 1.16 rappresentano l'incidenza percentuale dei singoli parametri e profili della qualità sul complesso delle leggi prodotte nel periodo di riferimento.

Tab. 1.46 – Anno 2006. IX legislatura. Dati di sintesi della qualità legislativa

	QUALITA' LEGISLATIVA							
	QUALITA' REDAZIONALE				QUALITA' TECNICA			
	(a) omogeneità		(b) chiarezza		(c) semp. normativa		(d) semp. amm.va	
	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata
numero leggi	23	2	20	5	12	13	6	19
%	92%	8%	80%	20%	48%	52%	24%	76%

Fig. 1.15 - Percentuale leggi per qualità redazionale (valore max 50)





Fig. 1.16 - Percentuale leggi per qualità tecnica (valore max 50)



Dai dati esposti nella tabella 1.46 e nelle figure 1.15 e 1.16 si ricava che sotto il profilo della qualità redazionale le leggi omogenee e le leggi chiare prevalgono nettamente su quelle prive di tali caratteristiche (92% contro 8% e, rispettivamente, 80% contro 20%). Sotto il profilo della qualità tecnica il rapporto invece si inverte perché prevalgono le leggi prive di intenti di riordino e semplificazione normativa e di semplificazione amministrativa (52% contro 48% e, rispettivamente, 76% contro 24%).

Paragonando i dati esposti con quelli del Rapporto precedente si ricava un miglioramento della qualità redazionale nei valori estremi (-8% per il valore 0 e +22% per il valore 50), mentre per quanto riguarda la qualità tecnica si registra un leggero peggioramento per il valore 50 (-7%) e l'invarianza per il valore 0.

La tabella 1.47 rappresenta la distribuzione delle leggi in rapporto all'indice di qualità legislativa. Convenzionalmente gli indici di qualità legislativa da 0 a 100 sono stati raggruppati in cinque classi

di ampiezza che denotano la gradazione di qualità delle leggi (da molto bassa a molto alta, passando per le gradazioni intermedie di bassa, media e alta).

Tab. 1.47 – Anno 2006. IX legislatura. Distribuzione leggi per intervalli di qualità legislativa


INTERVALLI DI QUALITÀ	INDICE DI QUALITÀ LEGISLATIVA	NR. LEGGI	% LEGGI
molto bassa	0	0	0%
	15	1	4%
bassa	20	3	12%
	35	1	4%
media	45	0	0%
	50	7	28%
	55	0	0%
alta	65	2	8%
	70	0	0%
molto alta	85	8	32%
	100	3	12%
totale		25	100%

La tabella 1.48 e la figura 1.17 rappresentano la produzione legislativa ordinata per indice di qualità totale e per soggetto titolare d'iniziativa.

Tab. 1.48 – Anno 2006. IX legislatura. Produzione legislativa per indici di qualità legislativa e per soggetto presentatore

	VAL. 0	VAL. 15	VAL. 20	VAL. 35	VAL. 45	VAL. 50	VAL. 55	VAL. 65	VAL. 70	VAL. 85	VAL. 100	TOTALE
consiglio	0	0	2	0	0	4	0	1	0	5	0	12
giunta	0	1	1	1	0	3	0	1	0	3	3	13
totale	0	1	3	1	0	7	0	2	0	8	3	25

Fig. 1.17 - Produzione legislativa ordinata per indice di qualità e per soggetto presentatore titolare iniziativa



Le tabelle 1.47 e 1.48 e la figura 1.17 evidenziano come la maggioranza assoluta delle leggi approvate nel 2006 (52%) si collochino nella fascia superiore della scala di qualità legislativa (indici da 65 a 100) mentre il 20% delle leggi si situano nella fascia inferiore (indici da 0 a 35) e il 28% nella fascia intermedia (indici da 45 a 55). L'estremo inferiore della scala (0) registra l'assenza totale di leggi (0%), mentre l'estremo superiore raccoglie il 12% delle leggi. La maggioranza relativa delle leggi prodotte nel 2006 (32%) si concentra nella parte superiore della scala in corrispondenza dell'indice 85. Fra i soggetti iniziatori la Giunta realizza il miglior risultato con tre leggi al più alto indice di qualità (100). D'altra parte, Giunta e Consiglio si equivalgono con sei leggi a testa nella fascia di qualità superiore (indici da 65 a 100), mentre nella fascia di qualità inferiore prevale la Giunta sul Consiglio (3 leggi contro 2) e in quella intermedia il Consiglio sulla Giunta (4 leggi contro 3).

Paragonando i dati descritti con quelli del Rapporto precedente, le fasce di qualità inferiore e mediana (indici da 0 a 55) perdono complessivamente 12 punti percentuali, mentre la fascia di qualità superiore (indice da 65 a 100) ne guadagna globalmente 15, perdendo però 3 punti percentuali nel livello più elevato (100).

1.4 - Lo stato della legislazione regionale.

Dalla I^a legislatura al 31 dicembre 2006 sono state approvate nella Regione Friuli Venezia Giulia 2164 leggi, in media 50 all'anno; nello stesso periodo sono state abrogate esplicitamente 778 leggi: al 31.12.2006 risultano quindi vigenti 1386 leggi, pari al 64% delle leggi complessivamente approvate.

Tali dati sono indicati nelle tabelle 1.49 e 1.50; la figura 1.18 evidenzia il rapporto percentuale di leggi abrogate (36%) e leggi vigenti (64%) rispetto al complesso delle leggi approvate.


Tab. 1.49 – Produzione legislativa complessiva e media dal 1964 al 2006

LEGGI APPROVATE	2164
MEDIA ANNUA LEGGI APPROVATE	50

Tab. 1.50 – Stato della legislazione regionale al 31.12.2006

LEGGI APPROVATE	2164
LEGGI ABROGATE	778
LEGGI VIGENTI	1386

Fig. 1.18 - Rapporto percentuale tra leggi vigenti e leggi abrogate al 31.12.2006




L'andamento annuale della produzione legislativa è riportato nella tabella 1.51 e nella successiva figura 1.19 nella pagina successiva.

Tab. 1.51 – Produzione legislativa per anno dal 1964 al 2006

ANNO	NR. LEGGI	ANNO	NR. LEGGI	ANNO	NR. LEGGI
1964	3	1979	78	1994	21
1965	36	1980	80	1995	46
1966	33	1981	96	1996	49
1967	29	1982	92	1997	38
1968	43	1983	87	1998	18
1969	47	1984	57	1999	30
1970	51	1985	56	2000	22
1971	72	1986	64	2001	30
1972	60	1987	45	2002	34
1973	57	1988	69	2003	22
1974	51	1989	42	2004	28
1975	73	1990	59	2005	33
1976	69	1991	66	2006	29
1977	63	1992	42		
1978	87	1993	57		

Fig. 1.19 - Produzione legislativa per anno dal 1964 al 2006




L'andamento della produzione legislativa per legislatura è evidenziato nella tabella 1.52 con l'indicazione dei valori medi di produzione. La stessa tabella riporta nelle colonne a destra lo stato della legislazione nelle diverse legislature con l'indicazione delle leggi abrogate, di quelle vigenti e del tasso percentuale di vigenza attuale delle leggi approvate storicamente nelle singole legislature.

Tab. 1.52 – Stato della produzione legislativa per legislatura

LEGISLATURA	LEGGI APPROVATE	MEDIA PER ANNO DI LEGISLATURA	LEGGI ABROGATE	LEGGI VIGENTI	TASSO DI VIGENZA
I (dal 26/5/64 al 14/6/68)	128	32	94	34	27%
II (dal 15/6/68 al 6/7/73)	294	59	221	73	25%
III (dal 7/7/73 al 16/7/78)	343	69	148	195	57%
IV (dal 17/7/78 al 25/6/83)	425	85	137	288	68%
V (dal 26/6/83 al 25/6/88)	299	60	89	210	70%
VI (dal 26/6/88 al 5/6/93)	269	54	61	208	77%
VII (dal 6/6/93 al 13/6/98)	172	34	19	153	89%
VIII (dal 14/6/98 all' 8/6/03)	134	27	6	128	96%
IX (dal 1/7/03 al 31/12/06)	100	28	3	97	97%
totale	2164	-	778	1386	64%

Fig. 1.20 – Leggi approvate per legislatura



Le tabelle 1.51 e 1.52 e le figure 1.19 e 1.20 mostrano un andamento tendenzialmente curvilineo della produzione legislativa – prima crescente e poi calante – che tocca il suo apice nella IV legislatura e ha il minimo in corrispondenza della I. Escludendo la IX legislatura, la I e la VIII legislatura sono quelle in cui è minore il numero delle leggi approvate, sia in valori assoluti che in valori medi annuali (rispettivamente 32 e 27 leggi per anno). La legislatura in corso conferma la tendenza manifestata nell’VIII legislatura: si tende a legiferare di meno rispetto al passato e, in particolare, si tende a produrre ogni anno circa la metà delle leggi mediamente prodotte annualmente nell’intera vita della Regione.

Per quanto riguarda il tasso di vigenza delle leggi approvate nelle diverse legislature, cioè la percentuale delle leggi vigenti sul totale delle leggi approvate in una data legislatura, la tabella 1.52 mostra un tasso di vigenza tanto più alto quanto più recente è la legislazione prodotta, con un andamento in crescita costante che ha i suoi valori minimi nelle prime due legislature e i suoi valori massimi nelle ultime due. Nell’anno 2006 la variazione del tasso di vigenza rispetto a quello registrato al 31.12.2005 ha subito una flessione in ciascuna delle legislature che vanno dalla IV alla VII di uno o due punti percentuali.

1.5 - Le singole leggi

Le leggi approvate nel 2006 risultano dall'elenco sottostante.

In appendice sono riportate le stesse leggi accompagnate da note informative che riportano la data di approvazione in Aula, la materia disciplinata, gli elementi essenziali concernenti l'iter procedurale, gli aspetti la cui disciplina è rinviata ai regolamenti d'attuazione e, ad eccezione delle leggi finanziarie e di bilancio, brevi informazioni sulle finalità e sui contenuti normativi.

Le note informative si rivolgono non solo agli "esperti del settore", ma anche ai non "addetti ai lavori", in particolare ai cittadini, con l'intento di illustrare il contenuto normativo, con linguaggio per quanto possibile alla portata della gente comune.

Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1

Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia

Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006)

Legge regionale 23 gennaio 2006, n. 3

Bilancio di previsione per gli anni 2006-2008 e per l'anno 2006

Legge regionale 26 gennaio 2006, n. 4

Rendiconto generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5

Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)

Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale

Legge regionale 11 maggio 2006, n. 7

Disposizioni urgenti per attività di smaltimento connesse con il recupero di salamoie generate nel distretto alimentare di San Daniele

Legge regionale 18 maggio 2006, n. 8

Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia

Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 98/64/CE, 1999/27/CE, 1999/76/CE, 2000/45/CE, 2001/22/CE, 2003/126/CE, 2004/16/CE, 2005/4/CE, 2005/6/CE, 2005/10/CE. Modifica alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) in adeguamento al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005 (Legge comunitaria 2005)

Legge regionale 20 giugno 2006, n. 10

Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia

Legge regionale 7 luglio 2006, n. 11

Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità

Legge regionale 21 luglio 2006, n. 12

Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7

Legge regionale 10 agosto 2006, n. 13

Norme in materia di portualità

Legge regionale 10 agosto 2006, n. 14

Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento oncologico" di Aviano

Legge regionale 10 agosto 2006, n. 15

Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), recante norme per la tutela dei praticanti le attività sportive e per la valorizzazione della figura professionale dei laureati in scienze motorie

Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane

Legge regionale 25 agosto 2006, n. 17

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca

Legge regionale 25 agosto 2006, n. 18

Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area

Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19

Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale

Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20

Norme in materia di cooperazione sociale

Legge regionale 6 novembre 2006, n. 21

Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia

Legge regionale 13 novembre 2006, n. 22

Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico

Legge regionale 27 novembre 2006, n. 23

Disposizioni urgenti in materia di personale

Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport

Legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25

Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico

Legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26

Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione

Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27

Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 363

Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 28

Interventi per il sostegno al mantenimento dei minori. Modifica della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)

Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29

Norme per favorire le utenze domestiche nell'acquisto di energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi

2. I regolamenti regionali dell'Esecutivo

Il presente paragrafo è dedicato all'analisi quantitativa della produzione regolamentare dell'esecutivo nell'anno 2006 della IX legislatura.

Gli indicatori dimensionali adottati ai fini dell'analisi sono il numero degli articoli e il numero dei caratteri.

La tabella 2.1 riporta le dimensioni fisiche della produzione regolamentare dell'esecutivo espressa in numero di articoli e numero di commi. E' riportato anche il numero degli allegati.

Tab. 2.1 – Anno 2006. IX legislatura – Produzione regolamentare

INDICATORE	QUANTITÀ
regolamenti	119
articoli	1263
commi	2937
allegati	117

I dati esposti nella tabella 2.1, confrontati con quelli riportati nel precedente Rapporto, registrano una variazione percentuale in aumento del 13% rispetto alla media di 105 regolamenti del periodo 2003-2005

Il numero complessivo dei regolamenti prodotti a partire dall'inizio della IX legislatura a tutto il 2006 è pari a 381.

Tab. 2.2 – Anno 2006. IX legislatura – Dimensioni medie dei regolamenti regionali, degli articoli e dei commi

LIVELLO DIMENSIONALE	QUANTITÀ
n. medio articoli per regolamento	11
n. medio commi per regolamento	25
n. medio commi per articolo	2

Il confronto dei dati esposti con quelli riportati nella tabella 1.3 mostra la diversa struttura interna dei regolamenti emanati nel 2006 rispetto a quella delle leggi approvate nello stesso periodo. Le leggi hanno mediamente una consistenza doppia rispetto a quella dei regolamenti avuto riguardo sia agli articoli (20 articoli per legge contro 11 articoli per regolamento) che ai commi (4 commi per articolo di legge contro 2 commi per articolo di regolamento).


La tabella 2.3 e la figura 2.1 indicano la distribuzione dei regolamenti dell'esecutivo per macrosettori di intervento normativo secondo lo schema classificatorio riportato nell'allegato sub A, escluso il multisettore, non compatibile con il fenomeno regolamentare.

I regolamenti presi in considerazione sono solamente quelli di attuazione, pari a 80 su 119 complessivi.

Tab. 2.3 – Anno 2006. IX legislatura – Produzione regolamentare per macrosettori

MACROSETTORI D'INTERVENTO	REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ordinamento istituzionale	11
sviluppo economico e attività produttive	20
territorio ambiente e infrastrutture	10
servizi alla persona e alla comunità	34
finanza regionale	5
totale	80

Fig. 2.1 – Distribuzione percentuale dei regolamenti di attuazione per macrosettori di intervento normativo



Dalla tabella 2.3 e dalla figura 2.1 si ricava che i regolamenti prodotti nel periodo in esame hanno interessato tutti i macrosettori in modo non omogeneo: i macrosettori maggiormente interessati sono quello dei servizi alla persona e alla comunità e quello dello sviluppo economico e attività produttive, che assieme assorbono il 67% della produzione regolamentare. Incrociando i dati con quelli della tabella 1.8 relativa alla produzione legislativa si rileva la non coincidenza nella distribuzione per macrosettori dei prodotti normativi.

Mettendo a confronto i dati rilevati con quelli del Rapporto precedente può notarsi come i macrosettori della finanza regionale e dell'ordinamento istituzionale mantengono invariata la percentuale di distribuzione del 6% e, rispettivamente, del 14%, mentre il macrosettorio dei servizi alla persona e alla comunità guadagna 11 punti percentuali a detrimento dei macrosettori territorio, ambiente e infrastrutture e sviluppo economico e attività produttive che perdono, rispettivamente, 6 e 5 punti percentuali.

La tabella 2.4 mostra i dati della produzione normativa di livello primario e secondario (leggi e regolamenti), incrociando i dati della tabella 2.1 con quelli della tabella 1.1.

Tab. 2.4 – Anno 2006. IX legislatura. Produzione normativa in leggi e regolamenti

LEGGI	REGOLAMENTI	TOTALE	% LEGGI	% REGOLAMENTI
29	119	148	20%	80%

Dalla tabella 2.4 si ricava che il volume dei regolamenti emanati nel 2006 è di gran lunga superiore al volume delle leggi approvate nello stesso anno, con un rapporto di quattro a uno.

Il dato 2006 è in linea con quello del periodo preso in considerazione dal Rapporto precedente.

3. Lo stato dell'iter parlamentare relativo alla proposta di iniziativa consiliare recante il nuovo Statuto speciale (A.C. 519)

Il primo febbraio 2005 il Consiglio regionale ha approvato la proposta di revisione dello Statuto speciale della Regione autonoma; il testo, inviato una prima volta alle Camere nel febbraio 2005, è stato ritrasmesso una seconda volta all'avvio della nuova legislatura parlamentare. La proposta è stata contrassegnata con il n. AC 519. Analoghe proposte sono state depositate da alcuni parlamentari. Si ricordano la n. AC 840 (on. Zeller e altri) che non modifica interamente lo Statuto del Friuli Venezia Giulia ma tocca solamente l'articolo 13; la n. AC 1166 (on. Lenna e altri) e AC 1816 (on. Stucchi).

Dopo più di quarant'anni dall'approvazione dello Statuto regionale si è aperto l'iter parlamentare di approvazione della legge costituzionale di riforma statutaria. Il Parlamento è chiamato a discutere del futuro assetto della nostra Regione e della nostra specialità regionale sulla base di una serie di proposte che riscrivono interamente lo Statuto, tra le quali quella di iniziativa del Consiglio.

Sul finire dell'anno 2006 i provvedimenti di riforma dello Statuto sono stati iscritti all'ordine del giorno della Commissione Affari costituzionali della Camera, la quale ha inteso svolgere alcune riflessioni di metodo che concernono le modalità complessive con le quali è opportuno svolgere un confronto parlamentare nella materia in questione. In primo luogo, l'iter di revisione degli Statuti è stato fatto oggetto di alcune proposte di legge costituzionale, attualmente giacenti in Parlamento, le quali introducono l'istituto dell'intesa, necessaria per apportare le modifiche agli Statuti, concepita come espressione di un rapporto di tipo confederale e di natura sostanzialmente pattizia che intercorrerebbe tra lo Stato e le Regioni. Tale impostazione sembra fondarsi piuttosto sull'articolo 114 della Costituzione, da cui si fa derivare la equiordinazione tra lo Stato e le Regioni, che non sull'articolo 5, che sancisce il principio di unità della Repubblica, o sulla stessa definizione di autonomia speciale di cui all'articolo 116. La rilevanza politico-istituzionale della materia e la delicatezza delle scelte avanzate dai proponenti ha suggerito l'opportunità di verificare in via informale quali siano gli orientamenti anche dell'omologa Commissione del Senato, al fine di evitare che nel corso del procedimento legislativo potessero emergere orientamenti potenzialmente divergenti.

Riguardo al merito dei provvedimenti in questione, sono state sollevate preliminarmente alcune perplessità in relazione a taluni aspetti costituzionalmente più rilevanti. La prima attiene all'enunciazione dei principi fondamentali già contenuti nella Carta costituzionale, secondo un meccanismo di sostanziale ripetizione. La seconda riguarda il riparto di competenze legislative fra Stato e Regione e, in particolare, l'enumerazione delle competenze statali esclusive in sovrapposizione con l'elenco già contenuto nell'art. 117 della Costituzione. La terza concerne infine l'ordinamento finanziario, che reca di fatto norme di attuazione del federalismo fiscale, con l'indicazione puntuale delle risorse finanziarie che spettano alla Regione, in assenza di una cornice generale valida per tutte le Regioni italiane.

La Commissione Affari costituzionali della Camera ha quindi ritenuto di dover approfondire, in uno spirito di leale collaborazione, tutti questi profili di metodo e di merito in un'apposita audizione con i rappresentanti dei gruppi consiliari del Friuli Venezia Giulia, da concordarsi in tempi successivi.

4. La legislazione regionale nel contenzioso costituzionale

4.1 - Premessa.

Come è noto, il controllo giudiziale della legislazione regionale, nell'ordinamento italiano, assume la forma di controllo di costituzionalità operato in modo accentrato dalla Corte costituzionale, su ricorso del Governo, ai sensi dell'art. 127, primo comma, Cost., come modificato dalla legge Cost. 3/2001 (cd. giudizi in via di azione o in via principale), o promossi nel corso di un giudizio in cui si debba applicare la legge, ai sensi dell'art. 1 della legge Cost. 1/1948 (cd. giudizi in via incidentale).

E' parso opportuno inserire nel Rapporto sulla legislazione una sezione dedicata al contenzioso costituzionale per rilevare le linee di tendenza di questa forma di controllo, sia sotto il profilo procedimentale-processuale, che sotto quello sostanziale.

4.2 - Oggetto e ambito temporale dell'indagine

Il rapporto 2006 sulla legislazione regionale contiene, come il precedente rapporto 2003-2005, una sezione dedicata al contenzioso costituzionale sulla legislazione della Regione Friuli Venezia Giulia, che prosegue ed aggiorna l'indagine avviata con il primo rapporto.

Il contenzioso considerato dal rapporto concerne sia i giudizi di costituzionalità sulle leggi regionali promossi dal Governo in via principale, che quelli promossi in via incidentale.

L'aggiornamento contenuto nel presente rapporto considera, per quanto riguarda i giudizi in via principale, i ricorsi del Governo relativi alle leggi regionali promulgate nel corso del 2006, nonché lo stato del contenzioso davanti alla Corte costituzionale sulle leggi regionali, aggiornato a tutto il 2006. Per quanto riguarda i giudizi in via incidentale si prenderanno in considerazione le eventuali ordinanze di rimessione e le decisioni della Corte emesse nel corso del 2006.

4.3 - Quadro normativo e prassi

Nel 2006 non vi sono stati mutamenti nella disciplina costituzionale e legislativa del controllo giudiziale della legislazione regionale, che continua ad essere normato, a livello di fonti costituzionali, dall'art. 127, primo comma, cost., come modificato dalla legge cost. 3/2001 (applicabile in virtù della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della stessa legge cost. 3/2001) per i giudizi in via principale, e dall'art. 1 della legge cost. 1/1948 per i giudizi in via incidentale.

Sul piano della prassi va segnalato che, nel corso del 2006, è stata diramata dal Ministro per gli affari regionali, Linda Lanzilotta, una "Direttiva sul contenzioso costituzionale" (datata 26 giugno 2006): tale direttiva segna un mutamento delle prassi applicative delle norme costituzionali e legislative richiamate, in direzione di una sostanziale riduzione del contenzioso costituzionale e della valorizzazione delle procedure collaborative tra Stato e Regioni. In tale direttiva, pur riconoscendo la indisponibilità del potere governativo di impugnazione delle leggi regionali a garanzia dell'unità

dell'ordinamento giuridico, si sostiene che tale indisponibilità possa essere "valutata con minor rigore" per i vizi di costituzionalità diversi dall'inosservanza del riparto di competenze e dalla violazione dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione. Sul piano operativo vengono date istruzioni per la costituzione di una "task force" ministeriale e di "tavoli tecnici" Stato-Regione per la valutazione della sussistenza dell'interesse a ricorrere in ordine al contenzioso pregresso: le risultanze finali di tali tavoli dovranno poi essere sanciti da "protocolli d'intesa" a firma congiunta Ministro-Presidente della Regione, che potranno costituire la motivazione della rinuncia al ricorso da parte del Governo. Per il contenzioso futuro, il Ministro affida alla task force ministeriale il compito di elaborare delle soluzioni alternative al contenzioso, qualora non siano in gioco le competenze esclusive dello Stato (tavoli tecnici, impegni presi dalle parti per modificare la normativa, riunioni con le regioni e le amministrazioni interessate).

4.4 - I giudizi in via principale su ricorsi del Governo contro leggi della Regione

4.4.1 - Profili generali

Nel corso del 2006, su 29 leggi regionali promulgate, tre sono le leggi regionali impugnate dal Governo: una dal Governo Berlusconi (la legge regionale 1/2006, sulle autonomie locali), due dal Governo Prodi (le leggi regionali 12/2006 e 18/2006).

Inoltre, nel periodo considerato, sono stati definiti 7 ricorsi del Governo relativi a leggi regionali promulgate negli anni precedenti (una nel 2004, le altre nel 2005). Al 31 dicembre 2006 sono pendenti 4 ricorsi (uno relativo alla legge regionale 30/2005, gli altri relativi alle tre leggi del 2006 impugnate dal Governo).

La tabella 4.1 contiene l'elenco delle leggi regionali della IX legislatura impugnate dal Governo in via di azione e il relativo stato del giudizio aggiornato al 31 dicembre 2006.

Tab. 4.1 – IX Legislatura - Stato del contenzioso costituzionale sulle leggi regionali al 31.12.2006

Nr.	Estremi della legge	Titolo della legge	Estremi decisione della Corte
1	LR 11/12/2003 n. 21	Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali	Sent. 0173/2005
2	LR 11/12/2003 n. 22	Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive	Sent. 0198/2004
3	LR 24/05/2004 n. 15	Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia	Sent. 0215/2006
4	LR 24/05/2004 n. 17	Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali	Sent. 0378/2005
5	LR 25/10/2004 n. 25	Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale	Ord. 0426/2005
6	LR 04/03/2005 n. 4	Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004	Sent. 0075/2006
7	LR 04/03/2005 n. 5	Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati	Sent. 0156/2006
8	LR 08/04/2005 n. 7	Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro	Sent. 0239/2006
9	LR 06/05/2005 n. 11	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)	Sent. 0398/2006
10	LR 11/08/2005 n. 19	Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all'impiego regionale	Sent. 0391/2006
11	LR 18/08/2005 n. 21	Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale	Ord. 417/2006
12	LR 13/12/2005 n. 30	Norme in materia di piano territoriale regionale	Giudizio pendente
13	LR 09/01/2006 n. 01	Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia	Giudizio pendente
14	LR 21/07/2006 n. 12	Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7	Giudizio pendente
15	LR 25/08/2006 n. 18	Istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area.	Giudizio pendente

Per ciascun ricorso del Governo presentato o definito nel 2006 è stata predisposta (ovvero aggiornata rispetto al precedente rapporto) una scheda illustrativa degli aspetti sostanziali (le questioni di legittimità sollevate, le disposizioni oggetto di censura, i parametri di costituzionalità invocati, le censure mosse dal Governo, le eventuali difese della Regione e, se intervenuta, la decisione della Corte) e dell'iter processuale del ricorso (vedi tabelle da 4.2 a 4.11).

Tab. 4.2

IX legislatura - LR n. 15 dd. 24/05/2004 "Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia" pubblicata sul BUR il 26/05/2004

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISPOSIZIONI. CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	Art. 6 (realizzazione di interventi di bonifica dei siti inquinati di Trieste e della laguna di Marano e Grado mediante delegazione amministrativa rispettivamente all'EZIT ed al Consorzio di sviluppo industriale dell'Aussa-Corno)	Art. 117 Cost., secondo comma, lett. s) (tutela dell'ambiente)	La disposizione regionale invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente.	Inammissibilità per la mancata argomentazione sulla applicazione dei parametri invocati in luogo delle disposizioni statutarie.	Inammissibilità del ricorso per la genericità delle censure.
2	Vedi 1	Art. 114 e 118, primo e secondo comma, Cost.	La disposizione regionale, nella parte in cui prevede la delegazione amministrativa intersoggettiva a determinati soggetti, interferisce sulle competenze comunali e provinciali in materia di bonifica dei siti inquinati.		
3	Vedi 1	Principio di leale collaborazione di cui artt. 117 e 118 Cost.	La disposizione regionale viola il dovere di leale collaborazione con gli altri soggetti istituzionali nella individuazione, attraverso il procedimento stabilito nelle fonti statali, delle modalità attuative dell'intervento di bonifica.		

ITER DEL RICORSO

Delibera Consiglio Ministri 09.07.2004	Ricorso notificato il: 23.07.2004	depositato il: 02.08.2004	n. 077 registro ricorsi dell'anno 2004
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 038 del 29.09.2004			
Costituzione in giudizio della Regione	Delibera Giunta regionale del 00.00.0000	Avvocato della Regione: Falcon	
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale	no	Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000	Esito:
Udienza pubblica del 21.03.2006	Deliberazione in Camera di Consiglio in data 17.05.2006		
Deposito della decisione in data 01.06.2006	Giudice redattore: Finocchiaro		Sentenza n. 0215/2006

Tab. 4.3

IX legislatura - LR n. 04 dd. 04/03/2005 "Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99 e al parere motivato della Commissione delle Comunità Europee del 7 luglio 2004" pubblicata sul BUR il 09/03/2005

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISPOSIZIONI. CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	Art. 27 (facoltà per i Comuni di esentare dall'ICI gli immobili dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT destinati a fini di pubblico interesse).	Art. 4, 5 e 6 Stat., nella parte in cui non prevedono la materia tributaria e art. 117, secondo comma, lett. e) Cost. (sistema tributario e contabile dello Stato)	La disposizione regionale eccede le competenze statutarie (che non contemplano la materia in questione) e invade la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, in quanto l'ICI non è un tributo regionale, né la disciplina di tale tributo può essere compresa nella materia dell'ordinamento degli enti locali e, in particolare, della finanza locale, prevista dall'art. 9 del d.lgs. 9/1997, in quanto l'ICI non è un tributo locale ma erariale.	Inammissibilità per genericità della censura riferita alle norme dello statuto speciale.	Fondatezza della questione (in quanto l'ICI è un tributo erariale e non tributo proprio delle Regioni).

ITER DEL RICORSO

Delibera Consiglio Ministri 29.04.2005	Ricorso notificato il: 09.05.2005	depositato il: 16.05.2005	n. 054 registro ricorsi dell'anno 2005
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 022 del 01.06.2005			
Costituzione in giudizio della Regione	Delibera Giunta regionale del 00.00.0000	Avvocato della Regione: Marpillero	
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale no	Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000		Esito:
Udienza pubblica del 07.02.2005	Deliberazione in Camera di Consiglio in data 22.02.2006		
Deposito della decisione in data 24.02.2006	Giudice redattore: Gallo		Sentenza n. 0075/2006

Tab. 4.4

IX legislatura - LR n. 05 dd. 04/03/2005 "Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati" pubblicata sul BUR il 09/03/2005

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISPOSIZIONI. CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	Art. 16, comma 3 (finanziamento di interventi mirati di accoglienza e tutela per i minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio regionale, anche con possibile prosecuzione dopo il raggiungimento della maggiore età).	Art. 117, secondo comma, lett. a) e b) Cost. (condizione dei cittadini di Stati non appartenenti alla UE) (immigrazione)	La disposizione regionale incide nelle materie dell'immigrazione e condizione del cittadino straniero extracomunitario, prevedendo la possibilità per il minore di permanere nel territorio nazionale in ipotesi diverse e ulteriori rispetto a quelle previste dalla legislazione statale, senza nemmeno indicare un termine certo per tale permanenza, una volta compiuta la maggiore età.		Infondatezza della questione, in quanto la disposizione censurata si limita a prevedere l'esercizio di attività di assistenza rientranti nelle competenze regionali senza incidere in alcun modo sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di immigrazione.
2	Art. 21, comma 1, lett. f) (attribuzione ai comuni e alle province del compito di organizzare, nell'ambito delle proprie competenze, servizi territoriali per lo svolgimento degli adempimenti istruttori relativi alle istanze di richiesta e rinnovo di permesso e di carta di soggiorno e di richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, in accordo con le competenti strutture del Ministero).	Vedi 1	La disposizione regionale incide nelle materie dell'immigrazione e condizione del cittadino straniero extracomunitario, disciplinando la richiesta e il rilascio del permesso di soggiorno, ponendosi fra l'altro in contrasto con la disciplina statale di tali materie (art. 5 del d.lgs. 286/1998 e regolamento di attuazione).		Infondatezza della questione, in quanto la disposizione censurata si limita a prevedere in favore degli stranieri presenti sul territorio regionale una forma di assistenza che si sostanzia nel mero affidamento agli enti locali di adempimenti che diversamente sarebbero stati svolti direttamente dagli stessi richiedenti.

ITER DEL RICORSO

Delibera Consiglio Ministri 29.04.2005	Ricorso notificato il: 09.05.2005	depositato il: 17.05.2005	n. 057 registro ricorsi dell'anno 2005
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 022 del 01.06.2005			
Costituzione in giudizio della Regione	Delibera Giunta regionale del 00.00.0000	Avvocato della Regione: Falcon	
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale no	Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000		Esito:
Udienza pubblica del 21.03.2006	Deliberazione in Camera di Consiglio in data 05.04.2006		
Deposito della decisione in data 14.04.2006	Giudice redattore: Saulle		Sentenza n. 0156/2006

Tab. 4.5

IX legislatura - LR n. 07 dd. 08/04/2005 "Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psicofisiche nell'ambiente di lavoro" pubblicata sul BUR il 13/04/2005

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISPOSIZIONI. CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	INTERA LEGGE (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro o "mobbing").	Art. 4 , 5 e 6 Stat.	La legge eccede dalle competenze statutarie, posto che la materia lavoro non è elencata agli art. 4 e 5, ma solo all'art. 6, quale competenza di integrazione ed attuazione, che come tale presuppone una previa legge statale da attuare e integrare.		Non fondatezza della questione. La Corte non esamina le singole questioni sollevate dalla difesa erariale, né le eccezioni della difesa regionale, ma si limita a rigettare nel merito il ricorso, affermando che la legge regionale non oltrepassa i limiti delle competenze regionali, in quanto prevede solo "misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno in tutti i suoi profili ed a prevenirlo o limitarlo nelle sue conseguenze". In ordine alla questioni sub 2 e 3, la Corte rileva che la vaghezza delle definizioni non può essere sanzionata dalla Corte in sede di controllo di costituzionalità della legge ma solo nel caso di emanazione di atti amministrativi applicativi eccedenti la competenza regionale o comunque contrastanti con i parametri costituzionali
2	Vedi 1	Art. 117, secondo comma, lett. g) Cost. (ordinamento e organizzazione dello Stato).	La legge, non delimitando l'ambito dell'intervento della Regione e la tipologia degli "ambienti di lavoro", rende possibili ingerenze nei rapporti di lavoro pubblico statale.	Inammissibilità per omessa illustrazione dell'applicabilità degli evocati parametri alla Regione a statuto speciale.	
3	Vedi 1	Art. 117, secondo comma, lett. l) Cost. (ordinamento civile).	La legge incide sui rapporti civilistici interpersonali, non solo di lavoro e di impresa, in quanto disciplina fattispecie di illecito contrattuale, fra l'altro in modo imprevedibile, per la mancata definizione delle tipologie dei fenomeni considerati.	Vedi 2	
4	Vedi 1	Art. 117, terzo comma, Cost. (tutela salute e tutela e sicurezza lavoro), in connessione art. 6 Stat.	La legge non si ricollega a principi fondamentali posti dal Parlamento nazionale al quale è riservato il compito di definire il cd. mobbing, di reperire un appropriato equilibrio tra più interessi compresenti e di disegnare il quadro degli strumenti organizzatori e delle relative funzioni.		
5	Vedi 1	Art. 118, primo comma, Cost.	Non argomentata	Inammissibilità per difetto di motivazione.	

ITER DEL RICORSO

Delibera Consiglio Ministri 20.05.2005	Ricorso notificato il: 08.06.2005	depositato il: 14.06.2005	n. 067 registro ricorsi dell'anno 2005
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 028 del 13.07.2005			
Costituzione in giudizio della Regione	Delibera Giunta regionale del 00.00.0000	Avvocato della Regione: Falcon	
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale	no	Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000	Esito:
Udienza pubblica del 02.05.2006	Deliberazione in Camera di Consiglio in data 07.06.2006		
Deposito della decisione in data 22.06.2006	Giudice redattore: Amirante		Sentenza n. 0239/2006

INTERVENTI DEL LEGISLATORE REGIONALE

IN PENDENZA DEL GIUDIZIO la L.R. 18/2005, artt. da 66 a 70, ha apportato talune modifiche alla legge in esame che la Corte ha ritenuto di natura meramente terminologica e formale, trasferendo le questioni sulle nuove disposizioni

Tab. 4.6

IX legislatura - LR n. 11 dd. 06/05/2005 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea. Attuazione della direttiva 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. Legge comunitaria 2004." pubblicata sul BUR il 11/05/2005

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISPOSIZIONI. CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	Intera legge (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. - Legge comunitaria 2004).	Art. 117, primo comma, Cost. e, come norma interposta, art. 16 della legge 11/2005	La Regione, nell'approvare la legge regionale, non ha osservato il procedimento previsto dall'art. 16 della legge 11/2005, interpretato alla luce dell'art. 117, primo comma, dal quale si desume che spetta allo Stato valutare gli interessi unitari che discendono dalla finalità della normativa europea da recepire, e che potrebbero giustificare anche un intervento normativo nelle materie di competenza residuale o concorrente per soddisfare tali esigenze unitarie.		Infondatezza della questione: in quanto le esigenze unitarie che giustificerebbero l'intervento statale "devono discendere con evidenza dalla stessa normativa comunitaria, sulla base di esigenze organizzative che ragionevolmente facciano capo alla UE", mentre, nel caso di specie, la necessità di attuazione unitaria non emerge dalle direttive in esame.
2	Capo I (attuazione della direttiva 2001/42/CE, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente).	art. 117, quinto comma, Cost. in connessione con gli art. 4, 5 e 6 Stat. e art. 117, secondo comma, lett. s Cost. (tutela dell'ambiente)	Le disposizioni regionali sono in contrasto con l'art. 117, quinto comma, in quanto la Regione può dare attuazione a direttive comunitarie solo nelle materie di propria competenza; mentre, nella specie, esse attengono alla materia della tutela dell'ambiente, non prevista fra le competenze statutarie e rientrante tra le competenze esclusive dello Stato in base all'art. 117, secondo comma, lett. s.		Infondatezza della questione: in quanto la competenza statale in materia di ambiente (e quindi anche in ordine all'attuazione della direttiva in esame) non esclude, in considerazione della "trasversalità" della materia ambientale, la competenza regionale a dare attuazione alla direttiva stessa limitatamente alle materie di propria competenza e nel rispetto dei principi e dei criteri generali della legislazione statale di tutela.

	DISPOSIZIONI. CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
3	Capo II (attuazione della direttiva 2003/4/CE, relativa all'accesso del pubblico all'informazione ambientale).	Vedi punto 2	Vedi punto 2		Infondatezza della questione: premesso che la direttiva in esame non riguarda la tutela ambientale ma il diritto di accesso del pubblico ai dati e documenti in possesso della pubblica amministrazione (diritto che deve essere garantito nei suoi contenuti essenziali, fissati dal legislatore statale, su tutto il territorio nazionale) la legge regionale si attiene ai limiti tracciati dalla legislazione statale.
4	Capo II (attuazione della direttiva 2003/4/CE, relativa all'accesso del pubblico all'informazione ambientale).	Art. 117, secondo comma, lett. r) Cost., (coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale), in connessione art. 4, 5 e 6 Stat.	La disciplina dell'accesso del pubblico all'informazione ambientale è disciplina contigua alla materia del coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (non prevista da alcuna norma statutaria) e pertanto esula dalla competenza regionale.		Infondatezza della questione: in quanto il parametro invocato è inconferente.
5	Capo III (metodi di campionamento e analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari, in conformità ai principi di cui alla direttiva 2003/78/CE).	Art. 117, primo e quinto comma, Cost.	La disciplina dei metodi di campionamento e analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari, in quanto normativa tecnica, soddisfa ad esigenze unitarie a tutela della salute e del commercio.	Eccezione di inammissibilità per omessa menzione della questione nella delibera del Consiglio dei ministri.	Infondatezza della questione: in quanto il parametro invocato è inconferente.

ITER DEL RICORSO

Delibera Consiglio Ministri 24.06.2005	Ricorso notificato il: 08.07.2005	depositato il: 14.07.2005	n. 070 registro ricorsi dell'anno 2005
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 032 del 10.08.2005			
Costituzione in giudizio della Regione	Delibera Giunta regionale del 00.00.0000	Avvocato della Regione: Falcon	
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale	no	Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000	Esito:
Udienza pubblica del 07.11.2006	Deliberazione in Camera di Consiglio in data 20.11.2006		
Deposito della decisione in data 01.12.2006	Giudice redattore: SILVESTRI		Sentenza n. 0398/2006

Tab. 4.7

IX legislatura - LR n. 19 dd. 11/08/2005 "Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all'impiego regionale." pubblicata sul BUR il 17/08/2005

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISPOSIZIONI. CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	Art. 1 commi 7 e 8 (requisiti di rappresentatività per le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva relativa al comparto unico del personale della Regione e degli enti locali)	Art. 4 n. 1) Stat. e art. 117, secondo comma, lett. l) Cost. (ordinamento civile)	Le disposizioni regionali eccedono dalle competenze regionali previste dall'art. 4, n. 1, stat. in quanto: non attengono alla materia dello stato giuridico ed economico del personale, bensì a quella dell'ordinamento civile; disciplinano i diritti sindacali e l'ammissione delle organizzazioni sindacali alla contrattazione collettiva; regolamentano tali materie in modo difforme dalla normativa statale ex d.lgs. 165/2001.	1) Inammissibilità per la mancata puntuale illustrazione delle ragioni per le quali non dovrebbe farsi riferimento alle disposizioni dello Statuto speciale, bensì alle norme che il Titolo V della Costituzione dedica alle Regioni ordinarie. 2) Inammissibilità per contraddittorietà e genericità della censura (perché deduce anche il contrasto con il d.lgs. 165/2001).	INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. La Corte respinge la prima eccezione (è ammissibile il ricorso governativo che evochi parametri di costituzionalità contenuti nel titolo V quando dal complesso del ricorso si desume che lo Statuto non possa in alcun modo trovare applicazione); accoglie invece la seconda, essendo inammissibile il ricorso che deduca, in modo contraddittorio (e quindi non in rapporto di subordinazione), due questioni tra loro alternative e cioè, da una parte l'incompetenza del legislatore regionale nella materia (l'ordinamento civile), dall'altra il cattivo esercizio della competenza stessa (la violazione di norme statali interposte).
2	Vedi 1	Art. 5 e 120 Cost.	Le disposizioni regionali violano le istanze di unitarietà e uniformità desumibili dagli art. 5 e 120 cost., di cui sono espressione i principi di cui al d.lgs. 165/2001	Inammissibilità per assoluta mancata motivazione della censura	INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. La Corte accoglie l'eccezione della Regione

ITER DEL RICORSO

Delibera Consiglio Ministri 14.10.2005	Ricorso notificato il: 17.10.2005	depositato il: 25.10.2005	n. 088 registro ricorsi dell'anno 2005
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 047 del 23.11.2005			
Costituzione in giudizio della Regione	Delibera Giunta regionale del 00.00.0000	Avvocato della Regione: Falcon	
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale no	Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000		Esito:
Udienza pubblica del 24.10.2006	Deliberazione in Camera di Consiglio in data 08.11.2006		
Deposito della decisione in data 21.11.2006	Giudice redattore: VACCARELLA		Sentenza n. 0391/2006

Tab. 4.8

IX legislatura - LR n. 21 dd. 18/08/2005 "Norme in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale." pubblicata sul BUR il 22/08/2005

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISPOSIZIONI. CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	Art. 2 , comma 1, lett. b) (abolizione dell'obbligo di presentare il certificato di idoneità fisica per lo svolgimento del servizio civile).	Art. 5 n. 16) ed art. 6 n. 2) Stat. e art. 117, secondo comma, lett. d), Cost. (difesa e sicurezza dello Stato).	La disposizione eccede dalla competenza regionale, in quanto attiene alla materia della difesa e sicurezza dello Stato, cui è riconducibile la disciplina del servizio civile nazionale, non compresa fra le competenze statutarie e attribuita alla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117 cost. (fra l'altro essa contrasta con la vigente normativa nazionale di settore ex art. 5, comma 4, della legge 64/2001)		Dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso da parte del Governo, accettata dalla Regione.
2	Art. 2 , comma 1, lett. d) (abolizione dell'obbligo di presentare il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti).	Art. 117, secondo comma, lett. g) e n) Cost. (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali) e (norme generali sull'istruzione)	La disposizione incide illegittimamente nelle materie "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" e "norme generali sull'istruzione", in quanto contrasta con il principio, desumibile dall'art. 2, comma 1, punto 3, del D.P.R. 487/1994, secondo cui possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono il requisito dell'idoneità fisica.		
3	Art. 2 , comma 1, lett. e) ed f), (abolizione dell'obbligo di presentare il certificato di idoneità fisica per l'assunzione dei minori e degli apprendisti minori)	Art. 117, secondo comma, lett. m) Cost. (determinazione livelli essenziali).	La disposizione incide sulla normativa statale relativa ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro di cui all'art. 8 della legge 977/1967, secondo cui i minori possono essere ammessi al lavoro purché ritenuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.		

	DISPOSIZIONI. CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
4	Vedi 3	Art. 117, terzo comma (salute e lavoro) Cost.	La disposizione contrasta con il principio fondamentale della legislazione statale in materia di tutela della salute e di tutela e sicurezza del lavoro desumibile dall'art. 8 della legge 977/1967 (vedi sopra)		
5	Art. 2, comma 1, lett. e), i) e k) (abolizione dell'obbligo di presentare il certificato di idoneità fisica per l'operatore all'impiego di gas tossici, per il mestiere di fochino e per l'operatore adibito alla conduzione di generatori a vapore).	Art. 117, secondo comma, lett. m) Cost. (determinazione livelli essenziali).	La disposizione incide sulla normativa statale relativa ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 16 del d.lgs. 626/1994 secondo cui gli accertamenti sanitari dei lavoratori comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente e di cui agli art. 27 del D.P.R. 302/1956, . 3 del d.m. 1.3.1974.		
6	Vedi 5	Art. 117, terzo comma Cost. (salute e lavoro)	La disposizione contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute e di tutela e sicurezza del lavoro desumibili dalle disposizioni di cui sopra (vedi q.l.c. sub 4).		

ITER DEL RICORSO

Delibera Consiglio Ministri 14.10.2005	Ricorso notificato il: 00.00.0000	depositato il: 00.00.0000	n. 089 registro ricorsi dell'anno 2005
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 048 del 30.11.2005			
Costituzione in giudizio della Regione: sì		Delibera Giunta regionale del 00.00.0000	Avvocato della Regione: Falcon
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge regionale: no		Ordinanza n. 000 dd. 00.00.0000	Esito:
Udienza pubblica del 10.10.2006		Deliberazione in Camera di Consiglio in data 04.12.2006	
Deposito della decisione in data 14.12.2006		Giudice redattore: DE SIERVO	Ordinanza n. 0417/2006

Tab. 4.9
IX legislatura - LR n. 01 dd. 09/01/2006 "Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia." pubblicata sul BUR il 11/01/2006

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISPOSIZIONI. CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	Art. 8, comma 5, e art. 17 nella parte in cui non menzionano le "funzioni proprie" dei Comuni e delle Province	Art. 4 Stat., artt. 5, 114, 117, secondo comma, lett. p), 118 Cost.	Le disposizioni censurate contrastano con il principio autonomistico, quale principio generale dell'ordinamento giuridico, desumibile dagli art. 5, 114 e 118 cost., in quanto non tengono conto delle funzioni proprie di Comuni e Province (in particolare per queste ultime delle funzioni previste dagli art. 19 e 20 del d.lgs. 267/2000, da considerarsi quadro di riferimento per l'attuazione e l'interpretazione degli art. 117, secondo comma, lett. p) e 118, secondo comma, cost. e come tale vincolante anche nei confronti delle regioni ad autonomia speciale)		
2	Art. 9, 25 e 26 , nella parte in cui non attribuiscono alle Province ma ad altri enti locali funzioni proprie delle Province stesse	Vedi 1	Vedi 1		
3	Art. 20 , nella parte in cui esclude la possibilità delle Province di aderire alle forme collaborative tra enti locali	Vedi 1; art. 59 Stat. e art. 2 d.lgs. 9/1997	Vedi 1; inoltre la disposizione censurata contrasta con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza in quanto attribuisce esclusivamente a comuni o a loro associazioni tutte le funzioni attinenti ad aree sovracomunali che, in quanto trascendono la dimensione comunale, dovrebbero essere conferite alle province, quali enti intermedi necessari (a differenza delle città metropolitane e delle associazioni intercomunali la cui istituzione è solo eventuale)		

	DISPOSIZIONI. CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
4	Artt. 31, 32, 33, 36 e 37 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali)	Art. 123, u.c., Cost. in connessione art. 10 legge cost. 3/2001	Le disposizioni regionali contrastano con l'art. 123, u.c., Cost. , come modificato dalla legge cost. 3/2001, in quanto: la materia in questione è riservata allo statuto (e non quindi alla legge ordinaria); tale norma costituzionale è applicabile ex art. 10 della cit. legge cost., sino all'adeguamento dello statuto speciale, anche alla Regione Friuli Venezia Giulia; riconosce forme di autonomia più ampie per gli enti locali, (dovendosi riferire l'art. 10 cit. non solo alla Regione ma anche agli enti locali).		

ITER DEL RICORSO (in attesa decisione)

Delibera Consiglio Ministri 02.03.2006	Ricorso notificato il: 00.00.0000	depositato il: 00.00.0000	n. 047 registro ricorsi dell'anno 2006
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 017 del 26.04.2006			

Tab. 4.10

IX legislatura - LR n. 12 dd. 21/07/2006 "Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006 - 2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n.7." pubblicata sul BUR il 24/07/2006

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

	DISPOSIZIONI. CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	L.R. 12/2006 art. 7, commi 15 e 16 (inquadramento nel ruolo unico regionale di dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato previo superamento di prova selettiva).	Artt. 3, 51, comma 1, e 97 Cost.	Elusione del principio del pubblico concorso come regola per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni, posta a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione.		

ITER DEL RICORSO (in attesa di decisione)

Delibera Consiglio Ministri 08.09.2006	Ricorso notificato il:	depositato il:	n. 102 registro ricorsi dell'anno 2006
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 044 del 08.11.2006			

INTERVENTI DEL LEGISLATORE REGIONALE

In pendenza del giudizio di costituzionalità l'art. 38 della legge regionale 19/2006 ha abrogato, fra l'altro, le disposizioni impugnate, prevedendo, in luogo dell'inquadramento del personale di cui alla legge impugnata, una proroga dei relativi contratti a tempo determinato.

Tab. 4.11

IX legislatura - LR n. 18 dd. 25/08/2006 "Istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area." pubblicata sul BUR il 30/08/2006 (Istituzione della fondazione per Aquileia)

	DISPOSIZIONI. CENSURATE	PARAMETRI COSTITUZIONALITA'	CENSURE DEL GOVERNO	ECCEZIONI DELLA REGIONE	DECISIONE DELLA CORTE
1	Art. 3, lett. a), artt. 1, 2 e 4 ed articoli collegati	Art. 6 Statuto, art. 10 legge cost. 3/2001	Le disposizioni censurate eccedono dalla competenza legislativa integrativa in materia di antichità e belle arti riconosciuta dallo statuto e da quella derivante dalla clausola di maggior favore di cui all'art. 10 legge cost. 3/2001 (punto 2 ricorso).		
2	Art. 3 lett. a)	Art. 117, 2° comma, lett. s), Cost. e norma interposta di cui all'art. 88 d.lgs. 42/2004	La disposizione censurata, prevedendo che la Fondazione predisponga piani di ricerca archeologica incide sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali (punto 3 ricorso).		
3	Artt. 1, 2, 4 e disposizioni connesse	Art. 117, terzo comma Cost. (competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali) e principio fondamentale di cui art. 112 d.lgs. 42/2004	Le disposizioni censurate, riguardando aree del demanio statale, violano il principio fondamentale della legislazione statale secondo cui la valorizzazione dei beni culturali è collegata alla proprietà del bene (cd. principio di dominicalità della valorizzazione) ribadito dalla Corte cost. nella sent. 26/2004.		
4	Art. 1, commi 1 e 2	Principio di leale collaborazione di cui agli art. 117 e 118 cost. e principio fondamentale di cui all'art. 112, comma 4, d.lgs. 42/2004	Le disposizioni censurate, provvedendo alla valorizzazione in via immediata e unilaterale con legge, violano il principio di leale collaborazione e il principio fondamentale della legislazione statale desumibile dall'art. 112, comma 4, d.lgs. 42/2004.		

ITER DEL RICORSO (in attesa di decisione)

Delibera Consiglio Ministri 19.10.2006	Ricorso notificato il: 30.10.2006	depositato il: 07.11.2006	n. 108 registro ricorsi dell'anno 2006
Pubblicazione del ricorso sulla GU n. 049 del 13.12.2006			

4.5 - Le tendenze rilevate

4.5.1 - Aspetti quantitativi

Sotto il profilo quantitativo, balza agli occhi l'inversione di tendenza rispetto al 2005, in cui la percentuale di leggi impugnate sulle leggi promulgate era stata del 21% (7 su 33), mentre nel 2006 è stata del 10,34% (3 su 29), tornando a valori sostanzialmente analoghi al 2004 (vedi tabella 4.12). Inversione probabilmente spiegabile, almeno in parte, con la circolare Lanzilotta, che ha dispiegato i suoi effetti a partire dal luglio 2006, e quindi con un mutato atteggiamento del Governo nei confronti del ricorso al contenzioso costituzionale quale strumento per la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale delle norme regionali.


Raffrontando questi dati con quelli delle altre regioni e province autonome, esclusa la Sicilia per la peculiarità del sistema di controllo di costituzionalità siciliano, si nota come si tratti di una tendenza generalizzata: 6 regioni e province autonome non hanno avuto alcuna legge impugnata: Emilia-Romagna, Molise, Toscana, Trentino-Alto Adige, Trento e Umbria, mentre la media nazionale è pari al 4,72% (vedi tabella 4.13). La nostra Regione pertanto, pur in un quadro di sostanziale miglioramento del tasso di "litigiosità" continua anche nel 2006 a figurare fra gli enti territoriali dotati di potestà legislativa maggiormente colpito dai ricorsi governativi (al terzo posto dopo la Sardegna e la Provincia autonoma di Bolzano). E' inoltre significativo che i primi tre posti di questa classifica siano occupati da tre enti dotati di condizioni speciali di autonomia, il che appare spiegabile con la perdurante incertezza del quadro costituzionale che attende ancora l'adeguamento "scritto" degli statuti speciali alla riforma costituzionale del 2001.

La tabella 4.12 e la figura 4.1 mostrano l'incidenza delle impugnative governative sulla produzione legislativa regionale della IX legislatura.

Tab. 4.12 – IX legislatura. Leggi impugnate in via principale

Anno	leggi approvate	leggi impugnate	% di impugnazione
2003	10	2	20%
2004	28	3	11%
2005	33	7	21%
2006	29	3	10%
totale	100	15	15%

Fig. 4.1 – Incidenza percentuale delle impugnative governative sulla produzione legislativa regionale



La tabella 4.13 mette in evidenza l'incidenza delle impugnative del Governo sulla produzione legislativa del 2006 delle Regioni e Province autonome (escluse la Sicilia e il Friuli Venezia Giulia).

Tab. 4.13 – Anno 2006. Raffronto con le altre Regioni e Province autonome (escluse la Sicilia e il Friuli Venezia Giulia) delle impugnative governative sulla produzione legislativa (incluse le rinunce al ricorso anche parziali)

	Leggi impugnate	Leggi non impugnate	tot. leggi 2006	Percentuale di leggi impugnate
Abruzzo	3	45	48	6,25%
Basilicata	1	31	32	3,13%
Bolzano	2	14	16	12,50%
Calabria	1	17	18	5,56%
Campania	1	24	25	4,00%
Emilia Romagna	0	21	21	0,00%
Lazio	2	26	28	7,14%
Liguria	2	45	47	4,26%
Lombardia	3	29	32	9,38%
Marche	1	20	21	4,76%
Molise	0	42	42	0,00%
Piemonte	2	38	40	5,00%
Puglia	3	37	40	7,50%
Sardegna	4	17	21	19,05%
Toscana	0	65	65	0,00%
TAA	0	4	4	0,00%
Trento	0	12	12	0,00%
Umbria	0	18	18	0,00%
VdA	2	33	35	5,71%
Veneto	1	27	28	3,57%
totale	28	565	593	4,72%

4.5.2 - Aspetti procedurali e processuali

Anche nel 2006 si è rilevata la tendenza del legislatore regionale a modificare o abrogare le disposizioni censurate senza dar loro applicazione, in pendenza del giudizio, in modo da far venire meno l'interesse al ricorso da parte del Governo e prevenire una pronuncia di merito della Corte costituzionale. E' quello che è avvenuto, ad esempio, con la legge regionale 12/2006, che all'art. 7, commi 15 e 16, prevedeva l'inquadramento nel ruolo unico regionale di personale a tempo determinato. Il Governo ha deliberato di impugnare tali disposizioni nella seduta del Consiglio dei ministri dell'8 settembre 2006, e il 2 ottobre successivo, con un emendamento presentato in Aula su una legge in materia di salute umana (quindi estranea all'oggetto delle disposizioni impuginate, riguardanti la materia del personale), venivano abrogate le disposizioni impuginate e ulteriormente prorogati i contratti di lavoro a tempo determinato, senza aver dato corso all'applicazione delle norme medesime.

Interessante, sotto questo profilo, anche la vicenda processuale del ricorso presentato dal precedente Governo contro talune norme della legge regionale 21/2005 (in materia di igiene e sanità): il processo è stato dichiarato estinto con ordinanza 417/2006 per rinuncia (deliberata dal nuovo Governo Prodi) accettata dalla Regione, in considerazione della avvenuta presentazione di un disegno di legge da parte della Giunta di "prossima e imminente approvazione da parte del Consiglio regionale", come è in effetti avvenuto con la legge regionale 19/2006.

Da notare invece che nella sentenza 239/2006, la Corte, pur in presenza di modifiche sopravvenute delle disposizioni impuginate, trasferisce il giudizio sulle nuove disposizioni, in quanto si tratta di modifiche di "natura terminologica e formale, tali da non incidere sostanzialmente sul contenuto normativo delle disposizioni impuginate".

Quanto alle altre decisioni della Corte costituzionale in rito riguardanti l'inosservanza di norme di carattere processuale da parte del Governo, si evidenzia un primo gruppo di dispositivi che, accogliendo le eccezioni sollevate dalla difesa della Regione, rileva la genericità o contraddittorietà delle censure e pertanto dichiara inammissibile la questione. Un caso particolare di genericità è la mancata argomentazione in ordine alla applicazione delle norme del titolo V della Costituzione, novellato dalla riforma del 2001, in luogo delle norme dello statuto speciale (vedi sent. 215/2006): infatti, secondo un orientamento ormai consolidato della Corte, il Governo può invocare, quali parametri del giudizio, le norme del titolo V (nella fattispecie l'art. 117, secondo comma, lett. s), che riserva allo Stato la tutela dell'ambiente), solo dopo aver dimostrato che esse si applicano anche alla nostra regione, tenuto conto della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. 2/2001. Tuttavia a volte la Corte, anche in presenza di eccezioni della Regione, preferisce rigettare il ricorso nel merito, quando tale percorso argomentativo risulta più agevole (vedi sent. 156/2006). Un altro caso riconducibile a tale gruppo di dispositivi è quello della sent. 391/2006, nella quale la Corte accoglie l'eccezione della Regione sotto il profilo della contraddittorietà delle censure: il ricorso aveva infatti sostenuto contemporaneamente l'incompetenza del legislatore regionale (asserendo che la norma riguardava la materia dell'ordinamento civile), e il cattivo esercizio di una sua competenza

(la violazione di un principio fondamentale della materia).

Un altro vizio del procedimento, rilevato nella sent. 398/2006, è l'omessa menzione della questione sollevata nel ricorso nella delibera del Consiglio dei Ministri: nella fattispecie il ricorso faceva oggetto di censura anche un capo della legge 11/2005 (legge comunitaria 2004), che non era stato citato nella delibera del Consiglio dei ministri.

4.5.3 - Aspetti sostanziali: le censure mosse dal Governo nei tre ricorsi del 2006

Venendo agli aspetti di merito, vanno segnalate talune delle questioni più rilevanti sollevate dal Governo nei tre ricorsi del 2006.

Di notevole spessore costituzionale sono le questioni sollevate dal Governo Berlusconi (la delibera del Consiglio dei ministri è del 2 marzo 2006) in ordine alla legge regionale 1/2006, in materia di autonomie locali: va notato che talune questioni sollevate, ed in particolare quelle riguardanti il ruolo delle Province, riecheggiano i nodi emersi durante il dibattito politico - istituzionale attorno a questa importante legge di riforma del sistema delle autonomie locali e dei suoi rapporti con la Regione.

La prima questione concerne gli articoli 8, comma 5, e 17, nella parte in cui non menzionano le "funzioni proprie" dei Comuni e delle Province: secondo il Governo tali disposizioni contrastano con il principio autonomistico, quale principio generale dell'ordinamento giuridico, desumibile dagli art. 5, 114 e 118 cost., in quanto non tengono conto delle funzioni proprie di Comuni e Province, in particolare, per queste ultime, delle funzioni previste dagli art. 19 e 20 del d.lgs. 267/2000, da considerarsi "quadro di riferimento" per l'attuazione e l'interpretazione degli art. 117, secondo comma, lett. p) e 118, secondo comma, cost. e come tale vincolante anche nei confronti delle regioni ad autonomia speciale. Analoghe le censure mosse agli art. 9, 25 e 26, nella parte in cui non attribuiscono alle Province ma ad altri enti locali funzioni proprie delle Province stesse.

La terza questione riguarda l'art. 20, nella parte in cui esclude la possibilità delle Province di aderire alle forme collaborative tra enti locali: oltre ai parametri dedotti con le prime due questioni, il Governo afferma che la disposizione censurata contrasta anche con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza in quanto attribuisce esclusivamente a comuni o a loro associazioni tutte le funzioni attinenti ad aree sovracomunali che, in quanto trascendono la dimensione comunale, dovrebbero essere conferite alle Province, quali enti intermedi necessari (a differenza delle città metropolitane e delle associazioni intercomunali la cui istituzione è solo eventuale).

Infine si solleva la questione di legittimità degli articoli 31, 32, 33, 36 e 37 recanti l'istituzione e la disciplina del Consiglio delle Autonomie locali: il Governo asserisce il loro contrasto con l'art. 123, u.c., cost., come modificato dalla legge cost. 3/2001, in quanto la materia in questione è riservata allo statuto (e non quindi alla legge ordinaria) e in quanto tale norma costituzionale è applicabile ex art. 10 della cit. legge cost., sino all'adeguamento dello statuto speciale, anche alla

Regione Friuli Venezia Giulia, riconoscendo forme di autonomia più ampie per gli enti locali, (dovendosi, secondo la tesi della difesa erariale, riferire l'art. 10 cit. non solo alla Regione ma anche agli enti locali).

Come si vede le questioni sollevate attengono all'ampiezza della potestà legislativa regionale in materia di ordinamento degli enti locali (che in base allo statuto speciale è di tipo primario) e ai complessi rapporti tra la potestà legislativa garantita alla Regione dallo statuto speciale e la sfera di autonomia garantita dalla Costituzione (come attuata dalle leggi statali) agli enti locali.

Con il secondo ricorso (questa volta del Governo Prodi), si impugna la legge regionale 12/2006, sollevando una sola questione relativa all'art. 7, commi 15 e 16, nella parte in cui prevede l'inquadramento nel ruolo unico regionale di dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato previo superamento di prova selettiva: secondo il Governo tali disposizioni comportano una "elusione" del principio del pubblico concorso come regola per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni, posta a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione.

Il terzo ricorso riguarda la legge regionale 18/2006, con la quale si prevede l'istituzione di una Fondazione da parte della Regione per la valorizzazione archeologica di Aquileia e solleva quattro questioni di legittimità costituzionale: in primo luogo si afferma che gli articoli 1, 2, 3, lett. a) e 4 eccedono dalla competenza legislativa integrativa in materia di antichità e belle arti riconosciuta dallo statuto e da quella derivante dalla clausola di maggior favore di cui all'art. 10 legge cost. 3/2001.

In secondo luogo si afferma che l'art. 3 lett. a), prevedendo che la Fondazione predisponga piani di ricerca archeologica, incide sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali.

La terza questione sollevata concerne gli articoli 1, 2, 4 e le disposizioni connesse: si ritiene che tali disposizioni, riguardando aree del demanio statale, violano il principio fondamentale della legislazione statale secondo cui la valorizzazione dei beni culturali è collegata alla proprietà del bene (cd. principio di dominicalità della valorizzazione) ribadito dalla Corte cost. nella sent. 26/2004.

Infine con l'ultima questione si censura l'art. 1, commi 1 e 2, che, provvedendo alla valorizzazione in via immediata ed unilaterale con legge, viola il principio di leale collaborazione e il principio fondamentale della legislazione statale desumibile dall'art. 112, comma 4, d.lgs. 42/2004.

4.5.4 - Aspetti sostanziali: le decisioni di merito della Corte assunte nel 2006

Quanto alle decisioni di merito della Corte, va rilevato che su 8 questioni di legittimità costituzionale decise nel merito, ben 7 sono state ritenute dalla Corte non fondate, confermando una linea di tendenza emersa già nel precedente rapporto.

L'unica decisione di merito nel senso della fondatezza della questione (con conseguente accoglimento del ricorso e declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale) si rinviene nella sent. 75/2006, che, in applicazione dell'art. 5 dello statuto speciale, ha affermato la incompetenza del legislatore regionale in materia di Imposta comunale sugli immobili (ICI): infatti la predetta disposizione statutaria attribuisce alla Regione solo la potestà di istituire tributi regionali, mentre non le consente di legiferare in materia di tributi erariali, tra cui va annoverata l'ICI, trattandosi di tributo istituito e disciplinato da una legge dello Stato.

Le altre decisioni di merito hanno invece riconosciuto la infondatezza delle questioni, con motivazioni più o meno articolate.

La Corte continua ad impiegare come fondamento delle proprie decisioni anche i parametri di cui all'art. 117, secondo comma, cost., che elenca le materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato, una volta accertato che quelle materie non sono enumerate nello Statuto speciale: così, ad esempio, nella sent. 156/2006, che dà per presupposta la esclusività della competenza legislativa statale in materia di diritto di asilo e immigrazione ex art. 117, secondo comma, lett. a) e b), anche se il ricorso del Governo contro la legge regionale 5/2005 viene respinto in quanto le norme impugnate non incidono su tale materia, ma sono riconducibili alla materia dell'assistenza, di sicura competenza regionale.

Analogamente la sent. 239/2006, che respinge il ricorso governativo contro la legge 7/2005, sul cd. mobbing, ritenendo che essa non esoriti dalle competenze legislative regionali, non incidendo su materie statali, quali l'ordinamento civile o l'ordinamento amministrativo dello Stato; oppure la sent. 398/2006 (sulla legge regionale 11/2005, legge comunitaria 2004), che, rilevata la trasversalità della materia "tutela dell'ambiente" di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), cost., fa salva la legge regionale che si limita a dare attuazione alla direttiva comunitaria in materia di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente nelle materie di propria competenza e nel rispetto dei principi e criteri generali della legislazione statale di tutela dell'ambiente.

Talvolta la Corte assume un parametro di costituzionalità diverso da quello evocato dal Governo nel ricorso. Esempio in questo senso la declaratoria di infondatezza assunta dalla Corte con la sent. 398/2006, in merito alla questione sollevata nei confronti del capo II della legge comunitaria 2004, relativo all'attuazione della direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Per la Corte il parametro di costituzionalità non è la lett. s) dell'art. 117, secondo comma, (cioè la potestà esclusiva statale nella tutela dell'ambiente), bensì la lett. m) dello stesso articolo, posto che il diritto di accesso del pubblico ai dati e documenti in possesso della pubblica amministrazione deve essere garantito nei suoi contenuti essenziali, fissati dal legislatore statale su tutto il territorio nazionale. La questione, così riformulata dalla Corte, viene ritenuta infondata in quanto la legge regionale si attiene ai limiti tracciati dalla legislazione statale.

Particolare interesse, nella stessa sentenza, assume poi la motivazione che sostiene la decisione di infondatezza della questione sollevata dal Governo nei confronti dell'intera legge regionale

comunitaria 2004. Il Governo aveva contestato l'intera legge comunitaria ritenendo che, in base all'art. 117, primo comma, cost. spetterebbe esclusivamente allo Stato valutare gli interessi unitari che discendono dalle normative europee e che potrebbero, in linea di principio, giustificare un intervento normativo statale nelle materie regionali. La tesi è stata radicalmente respinta dalla Corte, sostenendo che le esigenze unitarie che giustificerebbero l'intervento statale (precludendo quello regionale) devono discendere con evidenza dalla stessa normativa comunitaria e non quindi da valutazioni discrezionali dello Stato.

Conclusivamente si può notare come, sia il Governo nei propri ricorsi che la Corte nelle proprie decisioni, ricorrano sempre più spesso all'applicazione, quali parametri di costituzionalità, delle disposizioni del titolo V della Costituzione, anziché di quelle statutarie: ciò a conferma della forza espansiva della fonte costituzionale generale a spese di quella speciale, vuoi per il carattere ormai frammentario e datato della disciplina statutaria, vuoi per la tendenza della Corte ad estendere anche nei confronti delle autonomie speciali le proprie elaborazioni concettuali sui rapporti tra titolo V e legislazione delle regioni ordinarie.

4.6 - I giudizi in via incidentale su leggi della Regione

Nel corso del 2006 non risultano pubblicate sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ordinanze di rimessione alla Corte di questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale nel corso di un giudizio nei confronti di leggi della Regione o di singole sue disposizioni.

Inoltre, al 31 dicembre 2006, risultano ancora pendenti davanti alla Corte due ordinanze del TAR del Friuli Venezia Giulia, entrambe del 12 dicembre 2005 e di identico contenuto, con le quali si rimettevano alla Corte varie questioni di costituzionalità eccepite dalle società ricorrenti TIM e Vodafone ritenute rilevanti e non manifestamente infondate dal giudice amministrativo, relative a disposizioni della legge regionale 28/2004, in materia di telefonia mobile.

5. I Rapporti tra Legislativo ed Esecutivo


5.1 - Il sindacato ispettivo.

La tabella 5.1 e la figura 5.1 mettono in risalto la situazione relativa agli atti di sindacato ispettivo e al loro esito nel periodo di riferimento.

Tab. 5.1 – Anno 2006. IX legislatura – Atti di sindacato ispettivo

INTERPELLANZE			INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA			INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE			INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA		
presentate	evase	% di evasione	presentate	evase	% di evasione	presentate	evase	% di evasione	presentate	evase	% di evasione
100	54	54%	70	35	50%	413	143	46%	129	129	100%

Fig. 5.1 – Atti di sindacato ispettivo



Dalla tabella 5.1 e dalla figura 5.1 risulta che lo strumento di sindacato più utilizzato nei confronti dell'esecutivo è l'interrogazione che, da sola, rappresenta l'86% del totale (612 su 712). Le interpellanze (100 su 712) rappresentano invece il 14% dell'insieme degli strumenti utilizzati. La percentuale di evasione degli atti di sindacato ispettivo si attesta mediamente sul 62%.

Paragonando i dati esposti con quelli del Rapporto precedente si registra la novità del question time che assorbe un quarto delle "interrogazioni" e che ammette solamente un esito di "evasione", conformemente alla sua natura. Riguardo agli altri atti di sindacato ispettivo si evidenzia nel complesso una contrazione media del 30% del volume di atti presentati e un incremento percentuale medio del tasso di evasione pari al 18%.


5.2 - L'indirizzo politico.

La tabella 5.2 e la figura 5.2 forniscono i dati relativi agli atti di indirizzo politico e al loro esito nell'anno 2006.

Tab. 5.2 – Anno 2006. IX legislatura . Atti di indirizzo politico

MOZIONI					ODG SU MOZIONI				ODG SU PROGETTI DI LEGGE				
presentate	approvate	respinte o ritirate	non evase	% di evasione	presentati	accolti dalla Giunta o approvati in Aula	respinti	% di successo	presentati	accolti dalla Giunta o approvati in Aula	non accolti dalla Giunta o respinti in Aula	ritirati	% di successo
32	13	11	8	75%	4	4	0	100%	94	65	25	4	72%

Fig. 5.2 – Atti di indirizzo politico



Dalla tabella 5.2 e dalla figura 5.2 risulta che l'attività di indirizzo politico comprende un insieme di 130 atti presentati in Consiglio, di cui 32 mozioni (25%), 4 ordini del giorno su mozioni (3%) e 94 ordini del giorno su progetti di legge (72%).

Rispetto alla media dei valori rilevati nel periodo preso in considerazione nel Rapporto precedente, le mozioni registrano una leggera flessione (-13%), mentre gli ordini del giorno su mozioni registrano una flessione più marcata (-64%). Per contro, gli ordini del giorno su progetti di legge registrano una leggera crescita (+21%). La percentuale di evasione degli atti di indirizzo politico nel loro complesso si attesta mediamente sull'82%, dove le mozioni sono evase al 75%, mentre gli ordini del giorno su mozioni e su progetti di legge sono evasi rispettivamente per il 100% e 72%. Confrontando i dati esposti con quelli del Rapporto precedente, il tasso di evasione degli atti di indirizzo politico migliora mediamente di 21 punti percentuali concentrati sulle mozioni e sugli ordini del giorno su mozioni.

5.3 - Le nomine e le designazioni.

Le nomine e le designazioni di competenza regionale in enti e organi di gestione, consultivi e di controllo, operanti sia in ambito regionale che nazionale, di spettanza sia degli organi dell'esecutivo regionale (Presidente, Giunta regionale e Assessori) che del Consiglio regionale, sono disciplinate dalla L.R. 23 giugno 1978, n. 75 e dalla L.R. 12 marzo 1993, n. 9.

Il sistema attribuisce all'esecutivo (per le nomine di sua competenza) la formulazione della proposta sulla quale si esprime con parere motivato (non vincolante) la Giunta per le nomine integrata dal Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità.

La Giunta per le nomine nel 2006 ha esaminato 32 candidature a cariche di rilievo politico. Due candidature sono state ritirate nel corso della seduta dedicata al relativo esame. Nello stesso periodo la Giunta per le nomine ha effettuato 15 designazioni in 3 organismi e nessuna nomina diretta; ha espresso inoltre 5 pareri su altrettanti nominativi proposti dall'esecutivo in 5 organismi.¹¹

Per le cariche non di vertice di competenza dell'esecutivo (amministratori non presidenti o vice presidenti) il controllo politico sulle nomine avviene facoltativamente nella forma della richiesta di riesame indirizzata dalla Giunta per le nomine all'organo proponente dell'esecutivo.

La tabella 5.3 fornisce il quadro delle nomine e designazioni effettuate nel 2006 in seno agli enti, istituti ed organismi raggruppati in macro aree di riferimento: organi consultivi e di proposta, enti pubblici strumentali, agenzie regionali, società di capitali e consortili, enti funzionali e persone giuridiche private.

Dal quadro risulta che nel 2006 sono state effettuate nel complesso 62 nomine e designazioni, delle quali 47 dagli organi dell'esecutivo regionale e 15 dal Consiglio regionale.


¹¹ I dati sopra riportati non comprendono la designazione di un componente della Commissione per il Fondo Trieste, in sostituzione della consigliera Maria Teresa Bassa Poropat, eletta nel 2006 Presidente della Provincia di Trieste, in quanto la procedura non prevede l'esame delle relative candidature da parte della Giunta per le nomine.

Tab. 5.3 – Anno 2006. IX legislatura - Nomine e designazioni di competenza regionale

ENTI, SOCIETA', ISTITUTI, COMITATI, COMMISSIONI, ORGANI DI GARANZIA	PRESIDENTE, AMMINISTRATORE UNICO, COMMISSARIO, DIRETTORE GENERALE, DIFENSORE CIVICO, TUTORE PUBBLICO DEI MINORI		COMPONENTI ORGANO AMMINISTRATIVO O CONSULTIVO		COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO	
	<i>nomina</i>	<i>designazione</i>	<i>nomina</i>	<i>designazione</i>	<i>nomina</i>	<i>designazione</i>
ENTI PUBBLICI STRUMENTALI						
AZIENDA SPECIALE DI VILLA MANIN	Giunta reg. 1		Pres. Reg. 3			
EZIT	Pres. Reg. 1					
F.R.I.E.	Pres. Reg. 1			Cons. reg. 6		
CONSORZIO AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE				Cons. reg. 2 Giunta reg. 1		
AGENZIE REGIONALI						
AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO	Pres. Reg. 1				Pres. Reg. 5	
AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	Pres. Reg. 1				Pres. Reg. 5	
A.R.L.E.F. – AGENZIA REGIONALE PER LA LINGUA FRIULANA	Pres. Reg. 1					
SOCIETA' DI CAPITALI E CONSORTILI						
AEROPORTO "AMEDEO DUCA D'AOSTA" DI GORIZIA		Giunta reg. 1		Giunta reg. 1		Giunta reg. 1
GESTIONE IMMOBILI S.P.A.		Giunta reg. 2		Giunta reg. 1		Giunta reg. 2
INSIEL S.P.A.		Giunta reg. 1				Giunta reg. 3
PORDENONE FIERE				Regione 1		
ENTI FUNZIONALI						
UNIVERSITÀ TRIESTE				Giunta reg. 1		
ORGANI CONSULTIVI E DI PROPOSTA						
COMITATO PARITETICO ITALO-SLOVENO				Giunta reg. 6	Giunta reg. 7	
PERSONE GIURIDICHE PRIVATE						
ASSOCIAZIONE MITTELFEST		Giunta reg. 1		Giunta reg. 2		
ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA FRIULI VENEZIA GIULIA		Giunta reg. 1				
FONDAZIONE TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE						Giunta reg. 1
ISTITUTO RITTMAYER			Pres. Reg. 1			
IPAB ASILO INFANTILE G.GIOL	Ass. reg. 1					

Fig. 5.3 – Incidenza percentuale delle nomine di competenza regionale

La figura 5.3 mette in evidenza l'incidenza delle nomine del Consiglio e della Giunta sul totale delle nomine di competenza regionale.



Il raffronto con i dati riportati nel Rapporto precedente mostra che l'incidenza percentuale delle nomine consiliari è raddoppiata, passando dal 12 al 24% dell'universo nomine e designazioni della Regione.

5.4 - L'attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali.

La novità che caratterizza il periodo di riferimento è l'istituzione di un organismo permanente, il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, introdotta dal nuovo regolamento consiliare.

L'organo è subentrato alla Commissione speciale che, nei due anni immediatamente precedenti, aveva operato sul fronte del controllo sull'attuazione delle leggi e della valutazione delle politiche regionali.

La scelta di affidare l'esercizio di tali compiti ad un organo permanente è significativa della volontà del Consiglio di consolidare le attività sperimentate dalla Commissione speciale, nel riconoscimento dell'importanza che assume la funzione di controllo negli attuali assetti del governo regionale.

Rispetto all'utilizzo dei tradizionali strumenti del sindacato ispettivo, la funzione è stata ampliata e riletta in chiave conoscitiva circa l'attuazione e gli esiti attuativi delle leggi approvate e delle politiche messe in campo per rispondere ai bisogni della comunità e del territorio regionale.

La nuova consapevolezza è che l'attività del fare le leggi non esaurisca in sé il ruolo di rappresentanza dell'Assemblea legislativa e che lo sguardo al "dopo fatta la legge" sia necessario per comprendere se le leggi e le politiche abbiano effettivamente dato risposte ai bisogni che ne avevano motivato l'adozione.

Seguire il processo amministrativo d'implementazione e valutare gli esiti derivanti dalla realizzazione degli interventi pubblici consente di acquisire le conoscenze necessarie per poter adottare gli opportuni adeguamenti del disegno legislativo di riferimento o intervenire con atti d'indirizzo nei confronti dell'esecutivo.

Un incisivo impulso all'attività di controllo e valutazione è stato dato dall'adesione del Consiglio regionale, nel maggio 2006, al progetto CAPIRe, (Controllo delle Assemblee sulle politiche e gli interventi regionali) in esito alla riconduzione del progetto in seno alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

L'attività conoscitiva del Comitato spazia dall'esame delle relazioni informative sull'attuazione delle leggi e delle politiche regionali a quello delle relazioni e dei referti della Corte dei conti sulla gestione dell'Amministrazione regionale e degli Enti strumentali.

Le prime sono trasmesse al Consiglio in adempimento agli oneri informativi previsti nelle leggi da clausole valutative o da altre disposizioni che prescrivano oneri informativi nei confronti del Consiglio stesso, le seconde per espressa previsione delle norme di attuazione statutaria.

Al Comitato compete anche di deliberare lo svolgimento di missioni valutative, attività conoscitive d'approfondimento, per verificare l'attuazione delle leggi e valutare gli esiti delle politiche regionali, a prescindere dalla circostanza che la legge sia o meno assistita da una clausola valutativa.

L'attività di controllo e valutazione sfocia in pareri e rapporti informativi alle Commissioni di merito competenti, nella cui disponibilità resta la scelta di dare un seguito di trattazione all'argomento, fatto salvo il caso delle relazioni della Corte dei conti per le quali il Regolamento consiliare prescrive un'informativa all'Assemblea.

E' comunque cura del Comitato provvedere alla divulgazione degli esiti dell'attività svolta. Quanto alle clausole valutative, spetta al Comitato di formulare proposte per il loro inserimento nei progetti di legge ritenuti di maggiore impatto e di rendere parere alle Commissioni di merito sulle clausole già inserite nei progetti di legge presentati al Consiglio.

La tabella 5.4 dà conto dell'attività svolta dal Comitato nel periodo di riferimento a partire dal 10 febbraio 2006, data del suo insediamento.

Tab. 5.4 - Anno 2006. IX legislatura . Attività del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione

ATTIVITÀ 2006		OGGETTO
nr. di sedute	6 (2) ¹²	
nr. soggetti auditi	5	Incontro con i rappresentanti delle ATER regionali per acquisire chiarificazioni in merito alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella relazione appresso riportata sub n. 1 nel rigo successivo
nr. Relazioni della Corte dei conti esaminate	3	1. Indagine comparativa sull'edilizia residenziale pubblica nel Friuli Venezia Giulia e sul patrimonio immobiliare degli enti pubblici regionali destinati ad uso abitativo 2. Indagine sugli effetti delle incentivazioni regionali agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in forma associata 3. Dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia e di legittimità e regolarità delle relative operazioni-Esercizio 2005
nr. pareri resi sulle tre relazioni della Corte dei conti	3	1. Parere alla Commissione IV 2. Parere alla Commissione V 3. Parere alla Commissione I
nr. proposte missioni valutative prese in carico (d'iniziativa esterna al Comitato)	2	1. Applicazione della legge regionale 24/2004 recante <<Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare>> 2. Conferimento di incarichi e consulenze a soggetti esterni
nr. missioni valutative attivate	1	Applicazione della legge regionale 24/2004 recante <<Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare>>
nr. missioni valutative in fase d'istruttoria preliminare	1	Conferimento di incarichi e consulenze a soggetti esterni
nr. seminari organizzati su controllo e valutazione delle politiche	2	1. La valutazione delle politiche: quali opportunità per le assemblee legislative? 2. La valutazione che serve ai legislatori: esperienze regionali a confronto
Approvazione schema del primo rapporto sulla legislazione e le altre attività consiliari	1	Struttura, sistematica e indicazione dei contenuti del rapporto sull'attività legislativa e sulle altre attività consiliari per il periodo luglio 2003 - dicembre 2005 ¹³

¹² La cifra fra parentesi indica il numero delle sedute dell'Ufficio di presidenza

¹³ Il rapporto è poi stato pubblicato nel giugno 2007

Dalla tabella si può ricavare che l'organismo ha svolto un'attività quantitativamente più modesta di quella degli altri organismi consiliari: nel periodo di riferimento essa totalizza circa un sesto delle sedute svolte mediamente dalle altre Commissioni di merito e circa un quarto delle sedute della Conferenza dei capigruppo; un po' più della metà delle sedute dell'Ufficio di Presidenza e poco più delle sedute della Giunta nomine.

L'indice di produttività dato dal rapporto fra prodotti istruiti (11 = 3 relazioni + 3 pareri + 2 missioni valutative + 2 seminari + 1 schema di rapporto) e sedute dedicate (6) si attesta sul valore di 1,8.

Rispetto all'attività svolta dalla Commissione speciale negli anni 2004-2005, l'attività del Comitato registra un netto miglioramento: si è passati da un indice di produttività dello 0,7 a quello di 1,8. Il positivo segnale denota il progressivo consolidamento dell'esercizio delle attività di riferimento da imputarsi vuoi alle nuove procedure regolamentari vuoi all'attecchire della nuova cultura che privilegia gli aspetti conoscitivi del controllo e della valutazione in funzione dell'apporto che sono in grado di offrire alla funzione legislativa e all'elaborazione delle politiche regionali .

Dalla tabella risulta evidente che nel 2006 il Comitato non ha presentato proposte di clausole valutative né ha espresso pareri, benché in due delle leggi approvate nell'anno si sia fatto ricorso a tale strumento. Il dato si spiega, da un lato, con la circostanza che l'impegno dell'organo è stato in prevalenza assorbito dall'esame delle relazioni della Corte dei conti, documenti, in genere voluminosi e approfonditi, che hanno richiesto tempi abbastanza lunghi. Dall'altro con la circostanza che le due clausole sono state inserite nell'iter di approvazione dei progetti di legge, senza che si sia fatto ricorso al parere dell'organo, probabilmente per ragioni di tempistica procedurale.

Quanto alle missioni valutative, l'una attivata e non conclusa nell'esercizio, l'altra in fase d'istruttoria preliminare, si sono rilevate difficoltà nel reperimento dall'esecutivo delle informazioni necessarie per quanto riguarda il secondo caso.

Va segnalato come tutte le determinazioni del Comitato siano state assunte per consenso unanime, senza ricorso al sistema del voto ponderale pur previsto dal Regolamento interno.

La circostanza è sicuramente significativa del riconoscimento che si tratti di attività condivisa e d'interesse comune agli opposti schieramenti. Quel che resta da migliorare è il rapporto di collaborazione con l'esecutivo.

La tabella 5.5 evidenzia le clausole valutative approvate dal Consiglio, con indicazione della legge di riferimento, del soggetto proponente e della fase procedimentale d'inserimento.

Tab. 5.5 – Anno 2006. IX legislatura. Clausole valutative

N.	LEGGE REGIONALE	CLAUSOLA VALUTATIVA	INIZIATIVA CLAUSOLA E FASE PROCEDIMENTALE D'INSERIMENTO
1	6/2006 <i>(Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)</i>	<p>Art. 61</p> <p>1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema integrato, in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi a copertura della complessità dei bisogni delle persone e delle famiglie.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) lo stato di attuazione del sistema integrato; b) le modalità di finanziamento del sistema integrato, evidenziando l'ammontare, le fonti e i criteri di ripartizione dei fondi agli enti locali e agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della legge; c) il grado di soddisfacimento dei bisogni delle persone che hanno usufruito degli interventi e dei servizi del sistema integrato, nonché il livello di qualità dei servizi resi e degli interventi attuati; d) l'andamento della spesa sociale dei Comuni, in relazione ai servizi resi e agli interventi attuati; e) l'attività svolta e i risultati attesi dal Comitato per l'integrazione delle politiche per la cittadinanza sociale; f) le modalità di coinvolgimento del privato sociale e delle famiglie nella programmazione e gestione dei servizi e quali ne sono stati gli esiti; g) le iniziative realizzate per la formazione del personale addetto ai servizi, quali i contenuti della formazione erogata e in che modo l'attività di formazione ha contribuito al miglioramento della qualità dei servizi; h) l'impatto di genere. <p>3. La relazione e' resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.</p>	Consiliare, comune. Formulazione risultante dalla unificazione in Comitato ristretto delle disposizioni previste nel testo presentato di due proposte di legge

N.	LEGGE REGIONALE	CLAUSOLA VALUTATIVA	INIZIATIVA CLAUSOLA E FASE PROCEDIMENTALE D'INSERIMENTO
2	11/2006 (<i>Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità</i>)	Art 24 1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge e' oggetto di valutazione triennale da parte dell'Amministrazione regionale. 2. Gli interventi sono valutati mediante criteri fissati dai regolamenti di cui alla presente legge. 3. La valutazione triennale e' presentata alla Commissione consiliare competente e costituisce riferimento per l'aggiornamento dell'azione regionale in materia di interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità	Consigliere di minoranza Emendamento in Comitato ristretto

Le due clausole valutative sono rappresentative delle altrettante tipologie invalse nella prassi legislativa della Regione.

La prima si caratterizza per una formulazione che mira ad ottenere informazioni specifiche sull'attuazione delle leggi e sugli elementi conoscitivi necessari per valutare gli effetti prodotti dalle politiche messe in campo, nel riconoscimento del ruolo di controllo e valutazione del Consiglio e che si pone in rispondenza ai canoni del progetto CAPIRe.

La seconda è caratterizzata da una formulazione che demanda all'esecutivo il compito di effettuare la valutazione dell'efficacia degli interventi realizzati, nel perseguimento dell'obiettivo, interno all'Amministrazione regionale, di utilizzare gli esiti della valutazione per aggiornare i futuri programmi d'intervento, con la previsione di un'informativa al Consiglio a fini meramente conoscitivi.

La tabella 5.6 evidenzia le forme generiche di rendicontazione al Consiglio contenute nelle leggi approvate nel 2006.

Tab. 5.6. Anno 2006. IX legislatura. Leggi regionali e forme generiche di rendicontazione al Consiglio

FONTE NORMATIVA	OGGETTO DELL'INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL'INFORMATIVA	PERIODICITÀ DELL'INFORMATIVA
Art. 26, c. 5, LR 01/2006 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia)	Relazione sullo stato di attuazione del Piano di valorizzazione territoriale	Giunta regionale	Annuale

Il ricorso a forme generiche di rendicontazione è tendenzialmente recessivo rispetto al ricorso a forme più evolute di rendicontazione innescate dalle clausole valutative: dal 2003 al 2006 è stato riscontrato un calo costante del ricorso a forme generiche di rendicontazione con 5 casi nel 2004, 2 casi nel 2005 e 1 caso nel 2006.

6. L'attività istituzionale

6.1 - L'attività delle Commissioni.

L'attività svolta dalle Commissioni consiliari nel 2006 è rappresentata nella tabella 6.1, eccetto quella relativa al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione che è illustrata al punto 5.4.

Tab. 6.1 – Anno 2006. IX legislatura. Attività delle Commissioni di merito

COMMISSIONE	SEDUTE	ORE ATTIVITA'	SOGGETTI AUDITI	PARERI SU ATTI DI GIUNTA	PROVVEDIMENTI ESAMINATI IN SEDE REFERENTE E CONSULTIVA
I	23	70	15	3	10
II	38	48	67	12	10
III	51	71	156	7	19
IV	38	82	148	8	14
V	27	36	9	5	10
VI	37	66	51	1	20
totale	214	373	446	36	83

La tabella 6.1 mostra che le attività delle Commissioni di merito svolte nel 2006 non sono uniformemente distribuite fra le Commissioni stesse. Nonostante l'alleggerimento di compiti conseguente al trasferimento di competenze verso la VI Commissione di nuova istituzione, che tuttavia ha svolto un'attività rilevante con 20 provvedimenti esaminati, la III Commissione risulta più impegnata rispetto alle altre in termini di sedute effettuate (51) e di soggetti auditi (156), mentre la IV Commissione risulta più impegnata in termini di ore dedicate (82). All'opposto, la I Commissione risulta la meno gravata per numero di sedute (23) e per numero di provvedimenti esaminati (10, ex aequo con la II e la V Commissione), mentre la V Commissione è la meno gravata per numero di ore (36) e per numero di soggetti auditi (9) e la VI Commissione per numero di pareri su atti di Giunta (1).

Confrontando i dati esposti con quelli del Rapporto precedente può notarsi un incremento di attività per tutte le Commissioni, salvo che per la I che mantiene invariato il numero dei pareri e riduce il numero dei soggetti auditi di un quarto rispetto ai corrispondenti valori espressi mediamente nel periodo 2003-2005. Fra tutte, la III Commissione è quella che registra complessivamente gli incrementi di attività più elevati per tutti gli indicatori esaminati. Seguono nell'ordine di classifica dell'incremento di attività la IV, la II, la V e la I Commissione. La VI Commissione è esclusa dall'analisi comparata perché istituita nel 2006.

La tabella 6.2 evidenzia la produttività delle Commissioni considerando due diversi indici. Il primo è dato dal rapporto fra provvedimenti esaminati (comprensivi dei pareri resi alle altre Commissioni) e numero delle sedute dedicate. Il secondo, più sensibile, è costruito sul rapporto fra provvedimenti esaminati e ore di attività dedicate.

Tab. 6.2 – Anno 2006 – IX legislatura - Indici di produttività Commissioni di merito

COMMISSIONE	1° INDICE DI PRODUTTIVITÀ (PROVVEDIMENTI/SEDUTE)	2° INDICE DI PRODUTTIVITÀ (PROVVEDIMENTI/ORE DI ATTIVITÀ)
I	0,56	0,18
II	0,57	0,45
III	0,50	0,36
IV	0,57	0,26
V	0,55	0,41
VI	0,56	0,31

Dalla tabella 6.2 si ricava che la Commissione con il più alto indice di produttività dato dal rapporto provvedimenti/sedute è la II, che si posiziona ex aequo con la IV (0,57). Seguono nell'ordine, con scostamenti minimi, la I ex aequo con la VI (0,56), la V (0,55) e, più distanziata, la III (0,50). La meno efficiente risulta dunque la III Commissione, sebbene risulti più impegnata delle altre. Secondo l'indice di produttività dato dal rapporto tra provvedimenti e ore di attività, l'ordine di efficienza cambia parzialmente: la II Commissione si conferma come la più efficiente (0,45), mentre al punto più basso della graduatoria si colloca la I Commissione (0,18). Tali dati non tengono peraltro in alcun conto il tempo impegnato per le audizioni che è molto diseguale fra le Commissioni, né la complessità dell'istruttoria legislativa dei provvedimenti esaminati.

Mettendo a confronto i dati esposti con quelli del Rapporto precedente può notarsi come l'indice di produttività dato dal rapporto provvedimenti/sedute risulti più uniforme tra le Commissioni in quanto contenuto nella forbice tra 0,50 e 0,57, mentre nel periodo 2003-2005 tale indice aveva come estremi i valori 0,57, per la Commissione meno efficiente, e 1,0 per quella più efficiente.

6.2 - L'attività dell'Assemblea.

L'attività compiuta dall'Assemblea nel corso dell'anno 2006 è rappresentata nella tabella 6.3.

Tab. 6.3 – Anno 2006. IX legislatura - Attività dell'Assemblea

INDICATORE DI ATTIVITA'	QUANTITÀ
leggi approvate	29
delibere non legislative	9
nomine e designazioni	8
votazioni	1984
sedute	57
ore di attività	230

Confrontando i dati della tabella 6.3 con quelli del Rapporto precedente non si notano variazioni significative nei diversi aspetti di attività dell'Aula, salvo rilevare un calo del 21% delle sedute mediamente dedicate all'esame dei provvedimenti e una crescita del 50% delle delibere non legislative.

La tabella 6.4 presenta l'indice di produttività dell'Assemblea dato dal rapporto fra provvedimenti approvati e sedute dedicate nell'anno 2006.

Tab. 6.4 – Anno 2006. IX legislatura. Indice di produttività dell'Aula

N. SEDUTE	PROVVEDIMENTI APPROVATI (LEGGI + PROVVEDIMENTI NON LEGISLATIVI)	INDICE DI PRODUTTIVITÀ (PROVVEDIMENTI APPROVATI / SEDUTE)
57	38	0,67

Mettendo a paragone i dati esposti con quelli corrispondenti del Rapporto precedente, l'indice di produttività migliora sensibilmente passando dal valore medio di 0,55, rilevato nel periodo 2003-2005, al valore 0,67.

6.3 - L'attività degli altri organismi consiliari.

La tabella 6.5 evidenzia il numero di sedute effettuate dagli organismi consiliari diversi dall'Assemblea e dalle Commissioni.

Tab. 6.5 – Anno 2006. IX legislatura - Attività altri organismi consiliari

ORGANISMO CONSILIARE	N. SEDUTE
conferenza capigruppo	23
conferenza presidenti commissione	1
ufficio di presidenza	10
giunta elezioni	2
giunta nomine	5
giunta regolamento	0

La tabella 6.5 evidenzia una situazione che vede la Conferenza dei capigruppo come l'organismo che più si riunisce rispetto agli altri, in misura doppia rispetto all'Ufficio di Presidenza e quadrupla rispetto alla Giunta nomine.

Mettendo a confronto i dati suesposti con quelli mediamente rilevati nel periodo preso in considerazione dal Rapporto precedente, la Conferenza dei capigruppo incrementa del 31% il numero delle sedute mentre tutti gli altri organismi riducono la loro attività in percentuale che va dal -7% dell'Ufficio di Presidenza al -180% della Conferenza dei Presidenti di Commissione, passando dal -40% della Giunta elezioni al -68% della Giunta nomine.

La tabella 6.6 riporta i dati numerici dell'attività della Giunta per le nomine.

Tab. 6.6 – Anno 2006. IX legislatura - Attività Giunta nomine

ATTIVITA' DELLA GIUNTA NOMINE	QUANTITÀ
candidature esaminate	32
candidati auditi	5
nomine dirette	0
designazioni	15
enti/organismi interessati	3
nomine presidenti/ vicepresidenti	5
enti/organismi interessati	5

Mettendo a confronto i dati della tabella 6.6 con quelli mediamente rilevati nel periodo preso in considerazione dal Rapporto precedente si registra un calo dell'attività della Giunta nomine sia in termini di candidature esaminate (-38%) che in termini di candidati auditi (-36%). Una flessione più marcata si registra pure per quanto riguarda le designazioni (-44%) e le nomine di presidenti e vicepresidenti (-148%).

Appendice

Note informative sulle singole leggi regionali
approvate nell'anno 2006

Appendice

Note informative sulle singole leggi regionali approvate nell'anno 2006

Sono di seguito riportate le leggi approvate nell'anno 2006.

Le leggi sono corredate di un apparato informativo che dà conto dei seguenti elementi: iter procedurale; data di approvazione in Aula; ambito di intervento secondo la classificazione per macrosettori e per settori di materie riportata nell'allegato A; finalità e contenuti essenziali, ivi compresi i contenuti degli atti regolamentari di attuazione; uffici di riferimento chiamati a dare applicazione alla legge; destinatari finali della legge.

Le leggi connesse all'approvazione dei documenti finanziari e di bilancio sono accompagnate solo dai primi tre elementi sopra indicati: iter procedurale, data di approvazione in Aula, ambito di intervento.

Le note che accompagnano le singole leggi non hanno valore interpretativo ma meramente informativo, proponendosi di spiegare e di illustrare i contenuti principali dell'atto di riferimento.

Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1

*"Principi e norme fondamentali del sistema Regione
- Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia"*

(Approvata nella seduta consiliare del
15/12/2005)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale

Settore: Enti locali e decentramento

Iter legislativo

Numero ddl	153
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	V
Sedute in commissione	10
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì (20)
Parere Assemblea Autonomie Locali	Sì
Sedute d'aula	5
Giorni iter formale	100
Giorni iter effettivo	86
Relatori di maggioranza	Paselli
Relatori di opposizione	Follegot, Pedicini, Molinaro, Ciriani

Finalità e contenuti essenziali. La legge regionale ridisegna il sistema Regione-Autonomie locali con l'intento di rendere più competitivo e più integrato l'ordinamento della Regione, proponendosi anche l'obiettivo di rilanciare la specialità regionale i cui tratti caratteristici sono: la diversa vocazione dei territori che la compongono, la presenza di minoranze linguistiche e la collocazione geografica di confine. La legge abroga le precedenti leggi ordinarie ponendosi come punto di riferimento unitario in materia; tuttavia la completa configurazione dell'assetto delle autonomie locali richiede l'emanazione di ulteriori leggi di settore che individuino le funzioni e i compiti da trasferire e le risorse necessarie per il loro svolgimento.

Nel suo complesso la legge intende dare pieno risalto al principio costituzionale di sussidiarietà, temperato dai principi di differenziazione e adeguatezza nella concreta dimensione regionale, attraverso l'armonizzazione delle diversità in essa presenti e la costruzione di un sistema di poteri semplice e il più possibile partecipato. Il principio di sussidiarietà è anche declinato nella sua

dimensione orizzontale di leale collaborazione e di permanente concertazione.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.

Destinatari finali: Regione, enti locali, associazioni intercomunali, unioni di comuni, consorzi fra enti locali e altri enti pubblici, Aster, Consiglio delle autonomie locali, Garante delle autonomie locali.

Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2

"Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006)"

(Approvata nella seduta consiliare del 23/12/2006)

Macrosettore: Finanza regionale

Settore: Bilancio

Iter legislativo

Numero ddl	169
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I integrata
Sedute in commissione	4
Commissione consultiva	tutte
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	3
Giorni iter formale	33
Giorni iter effettivo	24
Relatori di maggioranza	Petris
Relatori di opposizione	Ritossa, Molinaro, Franz, Asquini

Legge regionale 23 gennaio 2006, n. 3

"Bilancio di previsione per gli anni 2006-2008 e per l'anno 2006"

(Approvata nella seduta consiliare del 23/12/2006)

Macrosettore: Finanza regionale

Settore: Bilancio

Iter legislativo

Numero ddl	170
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I integrata
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	tutte
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	33
Giorni iter effettivo	24
Relatori di maggioranza	Petris
Relatori di opposizione	Ritossa, Molinaro, Franz, Asquini

Legge regionale 26 gennaio 2006, n. 4

"Rendiconto generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2004"

(Approvata nella seduta consiliare del 23/12/2006)

Macrosettore: Finanza regionale

Settore: Bilancio

Iter legislativo

Numero ddl	168
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I integrata
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	tutte
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	33
Giorni iter effettivo	24
Relatori di maggioranza	Baiutti
Relatori di opposizione	Ritossa

Legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5

"Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)"

(Approvata nella seduta consiliare del 02/02/2006)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Settore: Agricoltura e foreste

Iter legislativo

Numero ddl	125
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	II
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	I
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	295
Giorni iter effettivo	269
Relatori di maggioranza	Petris
Relatori di opposizione	Violino, Battellino

Finalità e contenuti essenziali. La legge regionale interviene nel panorama normativo preesistente adattando il sistema di servizi alle imprese, già introdotto dalla legge regionale 49/1988, alle nuove esigenze di ricerca, sviluppo, sperimentazione e formazione del settore. La legge provvede anche a conciliare il Sissar (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale) con i compiti dell'Ersa, rimodulati dalla legge regionale 8/2004, nonché con i vincoli imposti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato e di tutela della concorrenza. Va inoltre ricordata l'attenzione del legislatore volta allo sviluppo della sussidiarietà orizzontale.

Uffici di riferimento: ERSA; Direzione centrale attività agricole, naturali, forestali e montagna.

Destinatari finali: Imprese agricole (singole e associate), cooperative e i loro consorzi, e in generale tutti gli operatori agricoli.

Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6

"Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"

(Approvata nella seduta consiliare del 02/03/2006)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Settore: Servizi sociali

Iter legislativo

Numero ddl	136, 151
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	III
Sedute in commissione	13
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie Locali	Sì
Sedute d'aula	4
Giorni iter formale	270
Giorni iter effettivo	177
Relatori di maggioranza	Alzetta
Relatori di opposizione	Blasoni, Molinaro, Ritossa

Finalità e contenuti essenziali. E' questa la nuova legge di riferimento per il sistema dei servizi sociali, ispirata ai principi della legge 328/2000 che ha definito il quadro normativo nazionale della materia. La legge promuove la cittadinanza sociale e definisce un sistema integrato di interventi e servizi sociali, fondato su principi di sussidiarietà, valorizzazione delle iniziative dei cittadini, flessibilità e personalizzazione degli interventi, rispetto della dignità e della autonomia della persona. Tale sistema è volto a prevenire, rimuovere o ridurre condizioni di bisogno o di disagio, a favorire la non discriminazione e la coesione sociale, a garantire le pari opportunità, a sostenere il ruolo essenziale della famiglia. Il sistema consiste nella progettazione e realizzazione in modo integrato fra Regione, enti locali e soggetti del privato sociale, dei servizi ed interventi nei vari settori della vita sociale. Nel quadro delle misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito è stato introdotto un nuovo strumento di inclusione sociale: il reddito di base per la cittadinanza.

Uffici di riferimento: Direzione centrale salute e protezione sociale.

Destinatari finali: Amministrazione regionale, enti locali, aziende sanitarie, aziende pubbliche di servizi alla persona, terzo settore e cittadini.

Legge regionale 11 maggio 2006, n. 7

"Disposizioni urgenti per attività di smaltimento connesse con il recupero di salamoie generate nel distretto alimentare di San Daniele "

(Approvata nella seduta consiliare del 02/05/2006)

Macrosettore: Territorio, ambiente e infrastrutture

Settore: Risorse idriche e difesa del suolo

Iter legislativo

Numero ddl	122
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	413
Giorni iter effettivo	36
Relatori di maggioranza	Fortuna Drossi
Relatori di opposizione	No

Finalità e contenuti essenziali. Favorire il recupero del cloruro di sodio da parte degli stabilimenti del distretto alimentare di San Daniele del Friuli, salvaguardare l'ambiente e incentivare lo sviluppo economico di un importante settore produttivo della Regione.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale ambiente e lavori pubblici.

Destinatari finali: imprese di produzione di generi alimentari che utilizzano come conservante esclusivamente il cloruro di sodio.

Legge regionale 18 maggio 2006, n. 8

"Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia"

(Approvata nella seduta consiliare del 02/05/2006)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Settore: Istruzione scolastica

Iter legislativo

Numero ddl	146
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	VI
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	280
Giorni iter effettivo	71
Relatori di maggioranza	Blažina
Relatori di opposizione	Camber

Finalità e contenuti essenziali. La legge intende promuovere l'attivazione di iniziative didattiche, favorire l'acquisto di apparecchiature informatiche e consentire la realizzazione di postazioni attrezzate destinate ad una fruizione pubblica. Gli interventi regionali sono rivolti, in particolare, a persone che

per diverse condizioni di vita o di lavoro, non possiedono una sufficiente conoscenza dell'utilizzo delle tecnologie informatiche e che rischierebbero di essere private della possibilità di avvalersi di mezzi di comunicazione e informazione entrati nell'uso comune. E' stata inoltre aggiornata la precedente normativa regionale riguardante il sostegno degli investimenti per la dotazione tecnologica delle scuole.

Uffici di riferimento: Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace.

Destinatari finali: Le persone che non hanno familiarità con l'utilizzo delle tecnologie informatiche, tra cui le persone anziane, le donne non occupate e quanti si trovano in situazioni di disagio sociale.

Legge regionale 26 maggio 2006, n. 9

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 98/64/CE, 1999/27/CE, 1999/76/CE, 2000/45/CE, 2001/22/CE, 2003/126/CE, 2004/16/CE, 2005/4/CE, 2005/6/CE, 2005/10/CE. Modifica alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) in adeguamento al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005 (Legge comunitaria 2005)"

(Approvata nella seduta consiliare del 03/05/2006)

Macrosettore: Multisetto

Settore: Voce non ascrivibile ad altri settori

Iter legislativo

Numero ddl	185
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	V
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	II-III-IV
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	28
Giorni iter effettivo	14
Relatori di maggioranza	Monai
Relatori di opposizione	Battellino, Pedicini, Molinari

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame è meglio nota come "legge comunitaria regionale", che discende dalla previsione contenuta nella legge 10/2004, regolatrice, sul piano generale, delle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari nella Regione. La legge dispone in particolare l'attuazione di direttive comunitarie in materia di prevenzione e alimentazione umana (direttive 2001/22/CE, 2004/16/CE, 2005/10/CE), disciplinando metodi di campionamento e analisi per il controllo ufficiale dei tenori di alcune sostanze contaminanti gli alimenti (piombo, cadmio, mercurio, 3-MCPD, benzo(a)pirene, stagno) e l'attuazione, per rinvio, di direttive in materia di alimentazione per gli animali. La legge prevede inoltre a modificare la legge regionale 14/2002 "Disciplina organica dei lavori pubblici", in senso conforme al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145, del 13 dicembre 2005, emesso ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE, con cui è stato rilevato il mancato rispetto delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici di lavori e dei principi comunitari di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento di cui agli art. 43 e 49 del Trattato CE. L'iter istruttorio della legge che è avvenuto seguendo, per la prima volta, la procedura prevista dal nuovo regolamento consiliare, ha coinvolto la V Commissione, competente nel complesso, e le Commissioni II, III e IV per le parti di rispettiva competenza. Mediante la relazione al disegno di legge comunitaria,

la Giunta ha inoltre riferito alle Commissioni sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto comunitario e sullo stato delle procedure di infrazione avviate nei confronti dello Stato a causa di inadempimenti della Regione.

Uffici di riferimento: Direzione centrale salute e protezione sociale; Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Destinatari finali: Aziende sanitarie, stazioni appaltanti, imprese aggiudicatrici, liberi professionisti, collaudatori.

Legge regionale 20 giugno 2006, n. 10

"Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia"

(Approvata nella seduta consiliare del 25/05/2006)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Settore: Beni e attività culturali

Iter legislativo

Numero ddl	148
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	VI
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	IV
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	291
Giorni iter effettivo	15
Relatori di maggioranza	Franzil
Relatori di opposizione	Violino

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame è finalizzata a promuovere gli Ecomusei che rappresentano una forma museale volta a valorizzare il territorio, l'ambiente e le identità culturali della Regione i cui requisiti per il riconoscimento sono individuati con regolamento regionale. La promozione degli ecomusei è realizzata attraverso il sostegno degli ecomusei, l'elaborazione di un programma per la formazione degli operatori del settore e la promozione delle denominazioni e dei marchi di tale forma museale.

Uffici di riferimento: Direzione Centrale istruzione, cultura, sport e pace.

Destinatari finali: gestori degli ecomusei (enti pubblici e privati senza scopo di lucro aventi come finalità la gestione e valorizzazione degli ecomusei) e operatori del settore.

Legge regionale 7 luglio 2006, n. 11

"Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità"

(Approvata nella seduta consiliare del 08/06/2006)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Settore: Servizi sociali

Iter legislativo

Numero ddl	58, 70, 80, 114, 163, 164
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	III
Sedute in commissione	7
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì (20)
Parere Assemblea Autonomie Locali	Sì
Parere Tutore Minori	Sì
Sedute d'aula	6
Giorni iter formale	830
Giorni iter effettivo	275
Relatori di maggioranza	Degano
Relatori di opposizione	Blasoni, Ciani, Molinaro

Finalità e contenuti essenziali. Le finalità del provvedimento sono rivolte al sostegno dei genitori e alla valorizzazione del ruolo della famiglia come nucleo fondante della comunità. La legge completa il percorso messo a punto dalla legge regionale n. 6/2006 sul sistema integrato dei servizi sociali, contemplando una serie di interventi aggiuntivi, anche di natura economica, a supporto delle funzioni educative e di cura dei genitori, nell'ottica di tutelare tutti i figli, nati dentro e fuori il matrimonio. Fra gli strumenti previsti, quello più innovativo è rappresentato dalla Carta Famiglia, che consentirà a quanti hanno almeno un figlio a carico, di fruire di un "pacchetto" di sconti e agevolazioni su servizi, ma anche su imposte e tasse locali, significativi per la vita familiare: ad esempio per le utenze domestiche, i trasporti, gli asili nido e altri. Per individuare il suo ammontare si terrà conto del reddito e del numero dei figli. Tra gli ulteriori interventi vanno annoverati quelli per il sostegno delle gestanti in situazione di disagio socio-economico, quelli per le famiglie che vedono sensibilmente ridotte le proprie entrate a seguito della perdita del lavoro di uno dei genitori, oppure del decesso o dell'uscita dal nucleo familiare di soggetto titolare di reddito e il prestito sull'onore, a tasso agevolato per singoli o nuclei familiari che non dispongono di adeguate risorse economiche. Agli interventi di sostegno economico ne vanno aggiunti altri, di carattere sociosanitario integrato, che rientrano nell'ambito degli strumenti di programmazione attivi sul territorio, al cui proposito va segnalato anche il rilancio dell'attività dei consultori cui è attribuito un ruolo strategico. Altro aspetto da segnalare è l'attenzione per le adozioni, anche internazionali. Una parte della legge è dedicata ad aspetti attinenti la qualità della vita delle famiglie con riguardo a strumenti quali le banche del tempo, i piani territoriali degli orari e la promozione del turismo familiare. Attenzione è altresì dedicata alle forme di organizzazione e di autorganizzazione delle famiglie, mediante il sostegno delle associazioni e dei progetti delle famiglie organizzate. La Consulta regionale per le famiglie è un organismo consultivo incaricato di esprimersi sull'attività programmatoria regionale e sugli atti di

carattere generale riguardanti le politiche per la famiglia, ma anche di verificare l'efficacia degli interventi e i cambiamenti delle condizioni di vita delle famiglie, avvalendosi anche dei dati raccolti dall'Osservatorio delle politiche di protezione sociale. Si colloca nel quadro degli interventi a favore della famiglia anche quello previsto dalla legge regionale n. 28/2006 relativo all'anticipazione delle somme destinate al mantenimento del minore, figlio di genitori separati.

Uffici di riferimento: Direzione centrale salute e protezione sociale.

Destinatari finali: Amministrazione regionale, enti locali, aziende sanitarie, terzo settore, nuclei familiari.

Legge regionale 21 luglio 2006, n. 12

"Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7"

(Approvata nella seduta consiliare del 06/07/2006)

Macrosettore: Finanza regionale

Settore: Bilancio

Iter legislativo

Numero ddl	194
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	I integrata
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	Tutte
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	6
Giorni iter formale	21
Giorni iter effettivo	17
Relatori di maggioranza	Petris
Relatori di opposizione	Ritossa, Asquini, Guerra, Molinaro

Legge regionale 10 agosto 2006, n. 13

"Norme in materia di portualità"

(Approvata nella seduta consiliare del 25/07/2006)

Macrosettore: Territorio, ambiente e infrastrutture

Settore: Opere pubbliche

Iter legislativo

Numero ddl	191
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	65
Giorni iter effettivo	55
Relatori di maggioranza	Fortuna Drossi
Relatori di opposizione	Ritossa

Finalità e contenuti essenziali. Consentire la prosecuzione del sostegno regionale allo sviluppo dei traffici intermodali già organizzati dalla società di logistica Alpe Adria da e per il porto di Trieste, individuando come nuovo beneficiario delle contribuzioni regionali la Camera di Commercio di Trieste.

Uffici di riferimento: Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto.

Destinatari finali: Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste.

Legge regionale 10 agosto 2006, n. 14

"Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento oncologico" di Aviano"

(Approvata nella seduta consiliare del 27/07/2006)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Settore: Tutela della salute

Iter legislativo

Numero ddl	191
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	III
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	I e VI
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	59
Giorni iter effettivo	44
Relatori di maggioranza	Menosso
Relatori di opposizione	Blasoni, Ciriani

Finalità e contenuti essenziali. La legge regionale di riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di riferimento oncologico” di Aviano fa seguito al riassetto normativo intervenuto in materia a livello statale con il decreto legislativo 288/2003. Con il provvedimento legislativo è definita la forma giuridica di detti istituti, escludendo la possibilità della trasformazione in fondazioni - prevista dal decreto 288 - e confermandone la natura di enti di diritto pubblico con funzioni assistenziali, di ricerca e di formazione e parte integrante del servizio sanitario regionale e della rete ospedaliera. Sono ridefiniti gli organi ed in particolare è attribuita al direttore generale, nominato dalla Regione, sentito il Ministro della salute, e destinato a subentrare agli attuali commissari, la responsabilità della gestione complessiva dell’istituto. Infine, è data agli istituti la possibilità di esercitare attività strumentali a quelle istituzionali, anche attraverso la costituzione o la partecipazione a società di capitali, fermo restando lo scopo non lucrativo e la natura pubblica dell’attività assistenziale e di ricerca.

Uffici di riferimento: Direzione centrale salute e protezione sociale.

Destinatari finali: Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici <<Burlo Garofolo>> di Trieste e <<Centro di riferimento oncologico>> di Aviano.

Legge regionale 10 agosto 2006, n. 15

“Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), recante norme per la tutela dei praticanti le attività sportive e per la valorizzazione della figura professionale dei laureati in scienze motorie”

(Approvata nella seduta consiliare del 27/07/2006)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Settore: Sport

Iter legislativo

Numero ddl	132
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	VI
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	II
Consultazioni/Audizioni	Sì (8)
Parere Assemlea Autonomie	
Locali	No
Sedute d’aula	2
Giorni iter formale	429
Giorni iter effettivo	78
Relatori di maggioranza	Menis
Relatori di opposizione	Di Natale

Finalità e contenuti essenziali. La legge modifica la legge regionale n. 8/2003 sulle attività sportive, rimasta inattuata per quanto riguarda l’approvazione dei previsti regolamenti. Il suo scopo principale è quello di garantire ai cittadini che le attività sportive vengano praticate sotto il controllo e la responsabilità di professionisti competenti. La legge introduce all’interno delle strutture sportive aperte al pubblico l’obbligo della presenza costante di un professionista qualificato in possesso di laurea in scienze motorie o di diploma ISEF, con funzioni di direttore tecnico, presenza che invece non è richiesta per le libere attività amatoriali, esercitate in modo individuale o collettivo, anche se svolte in aree pubbliche attrezzate. A carico degli enti locali è previsto l’obbligo di avvalersi di specifiche professionalità quando organizzano attività motorie a favore di minori, giovani, adulti o anziani. Sono escluse dal provvedimento le attività didattiche scolastiche, quelle svolte da società

sportive iscritte a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI.

Uffici di riferimento: Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace

Destinatari finali: Gestori di palestre e Comuni.

Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16

"Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane"

(Approvata nella seduta consiliare del 27/07/2006)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Settore: Agricoltura e foreste

Iter legislativo

Numero ddl	193
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	Il
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	57
Giorni iter effettivo	45
Relatori di maggioranza	Gerolin
Relatori di opposizione	Venier Romano

Finalità e contenuti essenziali. La legge affronta, in chiave di razionalizzazione, i problemi legati all'estrema polverizzazione e frammentazione delle proprietà fondiaria in montagna. Il processo di ricomposizione delle proprietà, affidato all'iniziativa privata o a quella dei Comuni e delle Comunità montane, punta alla massima condivisione degli interventi e al coinvolgimento dei soggetti interessati durante le varie fasi del procedimento. Al fine di dare impulso al processo di ricomposizione, è previsto, da un lato, un iter amministrativo d'approvazione dei piani semplificato rispetto al procedimento previsto dalla normativa nazionale, e dall'altro lato, l'impegno della Regione per il finanziamento sia dei piani di razionalizzazione fondiaria che dei piani di insediamento produttivo agricolo. Ai Comuni e alle Comunità montane sono affidati nuovi strumenti per favorire lo sviluppo dell'attività agricola attraverso la costituzione di consorzi e cooperative fra proprietari dei fondi, i piani di insediamento produttivo, la costituzione di imprese agricole funzionali, i negozi di accertamento dell'usufrutto.

Uffici di riferimento: Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

Destinatari finali: Comuni e Comunità montane; proprietari terrieri; imprenditori agricoli.

Legge regionale 25 agosto 2006, n. 17

"Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca"

(Approvata nella seduta consiliare del 26/07/2006)

Macrosettore: Multisetto

Settore: Voce non ascrivibile ad altri settori

Iter legislativo

Numero ddl	175
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	II
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	IV
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	191
Giorni iter effettivo	140
Relatori di maggioranza	Petris
Relatori di opposizione	Venier Romano Galasso

Finalità e contenuti essenziali. La legge in esame non presenta un unico complesso organico di finalità in quanto consiste in una cosiddetta "legge omnibus" che contiene una serie di norme di correzione ed adeguamento normativo nell'ambito di vari settori, finalizzate a risolvere in modo efficace alcune esigenze che si sono manifestate negli ultimi anni in sede applicativa.

Il provvedimento interviene nelle seguenti materie: agricoltura, risorse naturali, ambiente, urbanistica, tutela delle zone montane, demanio idrico, espropriazione, parchi, caccia e pesca. Diverse disposizioni sono di modifica ed integrazione di leggi regionali preesistenti.

La maggior parte delle disposizioni riguardano il settore agricolo e prevedono in particolare: interventi a garanzia delle operazioni di credito agrario a breve termine; soppressione della licenza e della denuncia relative alla trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose; tutela e sviluppo dell'agricoltura biologica; riconoscimento e finanziamento delle organizzazioni dei produttori agricoli; costruzione di nuovi edifici ad uso agrituristico; contributi alle aziende agricole per i danni derivanti da avversità atmosferiche e semplificazione delle procedure di verifica e controllo dei danni medesimi; modifica della disciplina relativa alla raccolta e commercializzazione dei funghi e dei tartufi (compresa una nuova disciplina sanzionatoria in materia di raccolta di funghi); istituzione di una Commissione scientifica regionale per la micologia con funzioni consultive.

Si prevedono pure alcuni interventi di tutela delle zone montane come la previsione di contributi a favore degli insegnanti che scelgono di prestare stabilmente il loro servizio in istituti scolastici ubicati nei territori montani.

Si istituisce la Riserva naturale della Val Alba, mentre viene demandata alla Giunta regionale l'istituzione della Zona di Protezione speciale del Magredi di Pordenone; vengono individuate delle norme urgenti di salvaguardia della natura e della biodiversità, in particolare per quanto riguarda il SIC del Magredi del Cellina.

In materia di pesca: viene modificata la disciplina relativa all'esercizio della pesca nelle acque interne ed alla gestione degli impianti ittici; s'individua una disciplina transitoria della pesca del novellame da destinare all'allevamento esercitata nella laguna di Marano - Grado; si integrano le disposizioni

già esistenti in materia di allevamento dei molluschi bivalvi nella laguna di Marano - Grado; viene prevista l'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei lavoratori precari dell'Ente Tutela Pesca.

Il provvedimento contiene inoltre: delle norme di modifica ed integrazione della disciplina regionale dell'urbanistica; la riduzione della fascia di rispetto ambientale per i cimiteri dei Comuni montani; la proroga delle autorizzazioni edilizie in precario nelle zone montane; la semplificazione delle procedure per l'attuazione di opere pubbliche di bonifica ed irrigazione; la disciplina di approvazione dei programmi d'azione obbligatori per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola; aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.

Uffici di riferimento: Comuni; Province; Comunità montane; Direzione centrale risorse agricole; ERSA; ARPA; Ispettorati prov agricoltura; Centri autorizzati assistenza agricola; Ente Tutela Pesca; Consorzi bonifica; Ispettorati ripartimentali foreste; Aziende servizi sanitari.

Destinatari finali: Aziende agricole; organizzazioni produttori agricoli; aziende faunistico-venatorie; tartufai; micologi; pescatori; titolari/conduttori impianti ittici; utenti territori montani; insegnanti in istituti montani; associazioni minoranza slovena; generalità consociati.

Legge regionale 25 agosto 2006, n. 18

"Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area"

(Approvata nella seduta consiliare del 27/07/2006)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Settore: Beni e attività culturali

Iter legislativo

Numero ddl	171-166-137
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	VI
Sedute in commissione	4
Commissione consultiva	II-IV
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	255
Giorni iter effettivo	134
Relatori di maggioranza	Guerra, Travanut
Relatori di opposizione	Camber

Finalità e contenuti essenziali. La legge innova la precedente normativa regionale in materia e individua nella costituenda "Fondazione Aquileja" lo strumento che - anche per la qualità dei soggetti deputati alla gestione: la Regione, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Comune di Aquileia e la Provincia di Udine - dovrebbe assicurare la soluzione ottimale a molteplici problemi, in quanto in grado di contemperare alle esigenze di valorizzazione del sito, dei beni archeologici e delle testimonianze storico-artistiche dell'area, tenendo tuttavia in debito conto le necessità espresse dalla comunità che vive in quei luoghi e lo sviluppo dell'ambito territoriale circostante. Oltre alle modalità di costituzione e di funzionamento della fondazione, la legge prevede anche interventi

contributivi regionali per promuovere la vocazione turistica dell'area.

Uffici di riferimento: Direzione centrale istruzione, cultura sport e pace.

Destinatari finali: Turismo FVG, Comune di Aquileia, altri Comuni ed Enti.

Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19

"Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale"

(Approvata nella seduta consiliare del 02/10/2006)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Settore: Tutela della salute, servizi sociali e alimentazione

Iter legislativo

Numero ddl	198
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	III
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	83
Giorni iter effettivo	76
Relatori di maggioranza	Lupieri
Relatori di opposizione	Blasoni Ritossa

Finalità e contenuti essenziali. La legge trasferisce alle Aziende per i servizi sanitari regionali funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, attribuite dallo Stato alla Regione con il decreto legislativo 126/2005. La scelta è stata di trasferire alle AA.SS. le funzioni più importanti e di trattenere in capo alla Regione quelle che necessitano di un esercizio uniforme per l'intero territorio regionale, in ossequio ai più recenti principi che reggono l'allocazione delle funzioni amministrative. Tra l'altro, si tratta di funzioni, quelle mantenute in capo alla Regione, di minor rilievo e di impatto trascurabile. Sono inoltre introdotte diverse disposizioni nel settore sanitario e sociale, in buona parte modificative ed integrative di leggi preesistenti. Si segnalano in particolare: la previsione di contributi per i pazienti affetti da morbo celiaco, l'istituzione di registri regionali per valutare l'incidenza di patologie di particolare rilievo (tumori, malattie cardiovascolari, diabete) e le nuove norme che ridefiniscono le modalità di calcolo delle rette delle strutture residenziali per anziani.

Uffici di riferimento: Direzione centrale salute e protezione sociale.

Destinatari finali: Amministrazione regionale, aziende sanitarie regionali, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, enti locali, personale regionale.

Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20

"Norme in materia di cooperazione sociale"

(Approvata nella seduta consiliare del
04/10/2006)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla
comunità

Settore: Lavoro

Iter legislativo

Numero ddl	195
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	II
Sedute in commissione	3
Commissione consultiva	III
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	106
Giorni iter effettivo	99
Relatori di maggioranza	Bolzan
Relatori di opposizione	Venier Romano

Finalità e contenuti essenziali. Il provvedimento modifica e aggiorna la normativa regionale del settore, abrogando contestualmente l'intera disciplina previgente. Finalizzata a consolidare il ruolo della cooperazione sociale nell'economia regionale, la nuova legge s'inserisce nel quadro della devoluzione di funzioni agli Enti locali, attribuendo alle Province la programmazione e attuazione degli interventi a favore delle cooperative sociali. Il provvedimento sostiene i soggetti più deboli nel campo socio-sanitario ed educativo e favorisce l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Tra i punti rilevanti: la ridefinizione dell'Albo regionale delle cooperative sociali, che assurge a strumento di monitoraggio dei soggetti iscritti; l'istituzione di un Comitato tecnico regionale con funzioni consultive e propositive relative all'incentivazione alla cooperazione sociale; l'ampliamento della nozione di persone svantaggiate ai fini dell'ottenimento degli incentivi regionali. E' inoltre prevista l'introduzione dell'obbligo di redazione del bilancio sociale; il contenimento dei regimi di salari convenzionali; la disciplina di convenzioni-tipo per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi; la modalità di partecipazione agli appalti riservati; il ruolo della cooperazione sociale nel sistema integrato dei servizi sociali e nell'ambito della formazione professionale.

Uffici di riferimento: Direzione centrale attività produttive.

Destinatari finali: Cooperative sociali.

Legge regionale 6 novembre 2006, n. 21

"Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia"

(Approvata nella seduta consiliare del 04/10/2006)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Settore: Beni e attività culturali

Iter legislativo

Numero ddl	180
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	VI
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	II
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	231
Giorni iter effettivo	76
Relatori di maggioranza	Colussi
Relatori di opposizione	Camber

Finalità e contenuti essenziali. La legge si prefigge lo scopo di valorizzare il cinema come bene culturale. A tal fine prevede diversi interventi che vanno dal sostegno alle manifestazioni cinematografiche di rilevanza internazionale e nazionale e agli enti di cultura cinematografica, alla creazione di un circuito regionale del cinema di qualità. La valorizzazione del cinema è realizzata anche mediante la creazione di un sistema che agevoli la fruizione delle opere cinematografiche, con lo sviluppo di una rete di mediateche pubbliche, il cui ruolo di regia per la ricerca, catalogazione, conservazione delle opere cinematografiche viene affidato a una Cineteca regionale. Il miglioramento della fruizione delle opere cinematografiche avviene anche con la previsione di un piano per stabilire i criteri di localizzazione e apertura delle sale cinematografiche. La valorizzazione del cinema comporta pertanto una crescita culturale ed economica della comunità regionale che giustifica specifici interventi per la promozione della cultura cinematografica nelle scuole e il sostegno, per il tramite di una Film Commission, alle imprese che svolgono attività cinematografica nel territorio regionale.

Uffici di riferimento: Direzione centrale cultura, istruzione, sport e pace.

Destinatari finali: Enti culturali, gestori di sale cinematografiche, produttori cinematografici ed enti locali.

Legge regionale 13 novembre 2006, n. 22

"Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico"

(Approvata nella seduta consiliare del 25/10/2006)

Macrosettore: Territorio, ambiente e infrastrutture

Settore: Territorio e urbanistica

Iter legislativo

Numero ddl	203
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	43
Giorni iter effettivo	28
Relatori di maggioranza	Tonutti
Relatori di opposizione	Venier Romano, Ciani, Galasso

Finalità e contenuti essenziali. La legge disciplina le funzioni amministrative relative al rilascio di concessioni su beni demaniali per finalità turistico-ricreative. Nel quadro dei principi di allocazione delle funzioni amministrative indicate nella legge ordinamentale n. 1/2006, la Regione mantiene le funzioni di pianificazione generale mentre conferisce ai Comuni il compito del rilascio delle concessioni. La pianificazione generale in capo alla Regione comprende la predisposizione di un Piano d'utilizzo del demanio marittimo, il controllo delle concessioni di durata ultrasessennale, l'organizzazione del Catasto regionale del demanio. Il rilascio delle concessioni - tra le funzioni amministrative demandate ai Comuni - avviene sulla base di requisiti soggettivi del concessionario, stabiliti dalla legge in armonia con la normativa comunitaria e con procedure di selezione che garantiscano la competitività tra i concorrenti, al fine di migliorare l'offerta turistica. La legge inoltre prevede sia una serie di garanzie per gli investimenti effettuati in caso di ricambio dei concessionari, sia per i lavoratori che il concessionario subentrante sarà tenuto a rilevare. Una particolare attenzione è dedicata alle associazioni e agli enti senza finalità di lucro titolari di concessioni demaniali.

Uffici di riferimento: Direzione centrale patrimonio e servizi generali, Comuni.

Destinatari finali: Concessionari di beni demaniali appartenenti al demanio marittimo con finalità turistico - ricreativa, Autorità concedente, Autorità marittima, enti locali, associazioni regionali di categoria del settore turistico.

Legge regionale 27 novembre 2006, n. 23

"Disposizioni urgenti in materia di personale"

(Approvata nella seduta consiliare del
21/11/2006)

Macrosettore: Ordinamento istituzionale

Settore: Personale e amministrazione

Iter legislativo

Numero ddl	210
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	I
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	28
Giorni iter effettivo	27
Relatori di maggioranza	Petris
Relatori di opposizione	Molinaro, Ciani, Asquini

Finalità e contenuti essenziali: La legge reca disposizioni urgenti in materia di personale. In particolare, prevede la possibilità di sostituire temporaneamente il personale assegnato ai Gruppi consiliari assente per gravidanza, puerperio, obblighi di leva o malattia con un addetto di categoria equivalente a quella del personale sostituito; regola l'accesso alle categorie dell'area forestale, prevedendo altresì un inquadramento in tale area di personale assunto a tempo determinato; dispone la validità delle graduatorie dei pubblici concorsi anche in relazione a posti resisi vacanti dopo la data di indizione dei concorsi medesimi e, infine, prevede l'equiparazione del trattamento tabellare stipendiale tra il personale regionale e quello degli enti locali in vista dell'attuazione del comparto unico del pubblico impiego regionale.

Uffici di riferimento: Direzione centrale personale e sistemi informativi.

Destinatari finali: Personale del comparto unico.

Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport"

(Approvata nella seduta consiliare del 25/10/2006)

Macrosettore: Multisetto

Settore: voce non ascrivibile ad altri settori

Iter legislativo

Numero ddl	199
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	V
Sedute in commissione	4
Commissione consultiva	I-II-IV-VI
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	4
Giorni iter formale	106
Giorni iter effettivo	36
Relatori di maggioranza	Travanut
Relatori di opposizione	Salvador, Pedicini, Follegot

Finalità e contenuti essenziali. La legge regionale disciplina, a decorrere dal 2007, il riordino delle funzioni della Regione mediante la soppressione, la semplificazione e il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali. Muovendosi nel solco della legge ordinamentale n. 1 del 2006 essa attua, con un provvedimento di carattere organico destinato ad essere integrato con altri provvedimenti di settore, una prima, cospicua serie di conferimenti di funzioni e compiti amministrativi ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane nei settori dell'agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità e trasporto pubblico locale, cultura e sport. Il riordino delle funzioni è attuato sulla base dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, di completezza, omogeneità e unicità della responsabilità amministrativa, di efficienza ed economicità, di autonomia organizzativa e regolamentare, di responsabilità degli enti locali. Le funzioni conferite sono accompagnate dalla previsione del trasferimento di adeguate risorse economiche, nonché di personale i cui contingenti sono definiti attraverso la contrattazione collettiva regionale. Alla Regione sono riservate funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e vigilanza, anche attraverso la previsione del potere sostitutivo, per i procedimenti conferiti agli enti locali in modo da assicurare unitarietà ed efficacia all'azione amministrativa del sistema. Al conferimento di funzioni in favore degli enti locali fa da contrappunto la soppressione di alcuni procedimenti regionali e la modifica di diverse leggi regionali di settore con il risultato di alleggerire il corpus normativo regionale.

Uffici di riferimento: Direzione centrale ambiente e lavori pubblici; Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna; Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto; Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace; Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.

Destinatari finali: Enti locali.

Legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25

"Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico"

(Approvata nella seduta consiliare del 26/10/2006)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Settore: Beni e attività culturali

Iter legislativo

Numero ddl	126-159
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	VI
Sedute in commissione	4
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	548
Giorni iter effettivo	98
Relatori di maggioranza	Tonutti
Relatori di opposizione	Camber, Fasan

Finalità e contenuti essenziali. Per favorire lo sviluppo di una politica culturale ampia e condivisa, la legge prevede la creazione di una rete regionale delle biblioteche pubbliche e di quelle private, aperte al pubblico, con l'obiettivo di offrire i servizi necessari a migliorare la loro fruizione da parte dei cittadini. La legge mira inoltre ad agevolare l'integrazione dei sistemi informativi e a consentire un migliore utilizzo delle risorse, a partire dall'ambito di ciascun sistema bibliotecario. La rete regionale viene realizzata mediante la cooperazione tra sistemi bibliotecari: a tal fine il ruolo di regia è attribuito a una biblioteca centro sistema, con la quale potranno convenzionarsi le biblioteche di ente locale, le biblioteche d'interesse regionale e le biblioteche private aperte al pubblico. Oltre a disciplinare il ruolo e le funzioni delle biblioteche di ente locale, la legge pone l'accento sulla formazione e sulla qualificazione professionale del bibliotecario, la cui funzione è essenziale in termini di qualità e di efficienza del servizio. La legge interviene infine sulla valorizzazione degli archivi storici collocati nelle biblioteche di ente locale, di quelli appartenenti a soggetti pubblici e privati, nonché degli archivi degli enti ecclesiastici.

Uffici di riferimento: Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace

Destinatari finali: Gestori di biblioteche, amministrazione regionale e generalità degli utenti delle biblioteche.

Legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26

"Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione"

(Approvata nella seduta consiliare del 22/11/2006)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Settore: Tutela della salute

Iter legislativo

Numero ddl	162
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	III
Sedute in commissione	2
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie Locali	No
Sedute d'aula	2
Giorni iter formale	399
Giorni iter effettivo	147
Relatori di maggioranza	Lupieri, Valenti
Relatori di opposizione	No

Finalità e contenuti essenziali. La legge disciplina le modalità per l'attivazione e il funzionamento di cimiteri per animali d'affezione, al fine di assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti e di garantire la tutela dell'igiene pubblica, dell'ambiente e della salute della comunità. Si prevede che detti cimiteri, la cui istituzione è sottoposta ad autorizzazione comunale, possano accogliere le spoglie e le ceneri degli animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come animali di affezione. La definizione delle modalità tecniche e operative per l'attivazione e il funzionamento dei cimiteri è rimandata a un successivo regolamento di attuazione.

Uffici di riferimento: Direzione centrale salute e protezione sociale.

Destinatari finali: Comuni.

Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27

"Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 363"

(Approvata nella seduta consiliare del 23/11/2006)

Macrosettore: Sviluppo economico e attività produttive

Settore: Turismo

Iter legislativo

Numero ddl	206
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	II
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	VI
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie Locali	Sì
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	29
Giorni iter effettivo	10
Relatori di maggioranza	Petris
Relatori di opposizione	Asquini

Finalità e contenuti essenziali. La legge dà attuazione alla normativa nazionale del dicembre 2003, in materia di sicurezza sulle piste da sci, adattando la disciplina ivi contenuta alla realtà del Friuli Venezia Giulia. Essa prevede un sistema di garanzie per gli utilizzatori delle piste da sci e degli impianti. Definisce, in particolare, il concetto di aree sciabili, i requisiti delle piste di discesa e di fondo e gli obblighi dei gestori; individua le contribuzioni per la messa in sicurezza delle aree sciabili. Per attenuare le conseguenze d'ordine giuridico e materiale di possibili incidenti su piste sempre più affollate, la legge incoraggia l'uso del casco anche per gli adulti e la diffusione di polizze assicurative per la responsabilità civile. La legge dispone contestualmente l'abrogazione della previgente disciplina contenuta nella legge regionale n. 2/2002.

Uffici di riferimento: Direzione centrale attività produttive, Corpo forestale regionale, Comuni.

Destinatari finali: Gestori ed utenti delle aree sciabili.

Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 28

"Interventi per il sostegno al mantenimento dei minori. Modifica della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)"

(Approvata nella seduta consiliare del 22/11/2006)

Macrosettore: Servizi alle persone e alla comunità

Settore: Servizi sociali

Iter legislativo

Numero ddl	97 e stralcio (58-70-80-114-163-164) 05
Iniziativa	Consiglio
Commissione referente	III
Sedute in commissione	4
Commissione consultiva	No
Consultazioni/Audizioni	Sì
Parere Assemblea Autonomie Locali	Sì
Parere Tutore dei minori	Sì
Sedute d'Aula	1
Giorni iter formale	731
Giorni iter effettivo	147
Relatori di maggioranza	Monai, Blasoni
Relatori di opposizione	No

Finalità e contenuti essenziali. Ad integrazione della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), la norma prevede un contributo della Regione al genitore affidatario di figli minori, nel caso di mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del genitore obbligato. Per accedere al contributo, il genitore affidatario deve dimostrare di aver esperito infruttuosamente le procedure di recupero delle somme non versate. L'entità del contributo è determinata con regolamento della Giunta ed è pari a una percentuale dell'assegno di mantenimento stabilito dall'autorità giudiziaria.

Uffici di riferimento: Direzione centrale salute e protezione sociale.

Destinatari finali: Servizio sociale dei Comuni, genitori affidatari di figli minori.

Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29

"Norme per favorire le utenze domestiche nell'acquisto di energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi"

(Approvata nella seduta consiliare del 22/11/2006)

Macrosettore: Multisetto

Settore: voce non ascrivibile ad altri settori

Iter legislativo

Numero ddl	207
Iniziativa	Giunta
Commissione referente	IV
Sedute in commissione	1
Commissione consultiva	II
Consultazioni/Audizioni	No
Parere Assemblea Autonomie	
Locali	No
Sedute d'aula	1
Giorni iter formale	44
Giorni iter effettivo	36
Relatori di maggioranza	Fortuna Drossi
Relatori di opposizione	Venier Romano, Valenti

Finalità e contenuti essenziali. La legge trova la sua origine e giustificazione nello scenario della liberalizzazione del mercato dell'energia e persegue l'obiettivo di incentivare i cittadini consumatori ad associarsi in gruppi d'acquisto per risparmiare sui costi delle bollette dell'energia elettrica e del gas. I gruppi d'acquisto sono costituiti nella forma giuridica della società cooperativa a mutualità prevalente, con sede in Friuli Venezia Giulia, la quale assolve agli obblighi tributari con versamenti effettuati nell'ambito del territorio regionale. Essi possono operare nel settore dell'energia elettrica dal primo luglio 2007 e hanno facoltà di intervenire nel campo dell'acquisto di prodotti assicurativi destinati alle famiglie e finalizzati a coprire rischi derivanti da calamità naturali, a condizione che non acquistino titoli emessi da società assicurative e che non ammettano le medesime tra i loro soci finanziatori. E' prevista la concessione di un contributo una tantum dell'importo massimo di 50 mila euro per ciascun Gruppo d'acquisto per sovvenzionare gli investimenti di primo impianto. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi e della loro eventuale revoca sono determinati con apposito regolamento della Giunta.

Uffici di riferimento: Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto; Comitato Regionale di Vigilanza (CRV).

Destinatari finali: Gruppi di acquisto costituiti in forma di società cooperative a mutualità prevalente aventi i requisiti stabiliti in legge.

Allegato A

Schema classificatorio
per macrosettore e materia

Allegato A

Schema classificatorio per macrosettore e materia

Macrosettore		Materia	
A	Ordinamento istituzionale	A1	Organi della regione (<i>ad esclusione di quanto classificato alla voce A2</i>)
		A2	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta
		A3	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni
		A4	Personale e amministrazione
		A5	Enti locali e decentramento
B	Sviluppo economico e attività produttive	B1	Artigianato
		B2	Professioni
		B3	Industria
		B4	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi
		B5	Ricerca, trasporto e produzione di energia
		B6	Miniere e risorse geotermiche
		B7	Commercio, fiere e mercati
		B8	Turismo
		B9	Agricoltura e foreste
		B10	Caccia, pesca e itticoltura
		B11	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale
		B12	Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
C	Territorio, ambiente e infrastrutture	C1	Territorio e urbanistica
		C2	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti, e gestione dei rifiuti
		C3	Risorse idriche e difesa del suolo
		C4	Opere pubbliche
		C5	Viabilità
		C6	Trasporti
		C7	Protezione civile
D	Servizi alle persone e alla comunità	D1	Tutela della salute
		D2	Alimentazione
		D3	Servizi sociali
		D4	Istruzione scolastica
		D5	Formazione professionale
		D6	Lavoro
		D7	Previdenza complementare e integrativa
		D8	Beni e attività culturali
		D9	Ricerca scientifica e tecnologica
		D10	Ordinamento della comunicazione
		D11	Spettacolo
		D12	Sport
E	Finanza regionale	E1	Bilancio
		E2	Contabilità regionale
		E3	Tributi
F	Multisetto	F1	Voci non ascrivibili agli altri settori

Allegato B

Tabella riepilogativa dei dati quantitativi delle leggi regionali approvate nell'anno 2006

Tabella riepilogativa dati quantitativi leggi regionali

nr. progr	L.R.	DATI QUANTITATIVI					DATI PDL					COMMISSIONE									
		anno	nr. articoli	nr. commi	nr. caratteri	nr. allegati	saldo art intr./abr.	iniziata	data presentazione	gg durata iter formale	gg durata iter effettivo	nr. progetto	data assegnazione	commissione referente	parere	data inizio esame	data fine esame	nr. relatori magg.	nr. relatori min.	nr. sedute	ore
1	2006	49	211	59.489	0	21	Giunta	05-set-05	100	86	153	07-set-05	V		21-set-05	15-nov-05	1	4	10	32	20
2	2006	12	561	224.700	10	7	Giunta	18-nov-05	33	24	169	21-nov-05	I integrata		30-nov-05	07-dic-05	1	4	4	22	0
3	2006	8	11	234.464	0	8	Giunta	18-nov-05	33	24	170	21-nov-05	I integrata		30-nov-05	07-dic-05	1	4	2	1	0
4	2006	6	13	8.226	1	6	Giunta	18-nov-05	33	24	168	21-nov-05	I integrata		30-nov-05	07-dic-05	1	1	2	1	0
5	2006	22	61	25.185	0	16	Giunta	13-apr-05	295	269	125	14-apr-05	II	I	10-mag-05	27-mag-05	1	2	3	4	17
6	2006	67	258	96.273	0	-50	Consiglio	31-mag-05	270	177	136, 151	06-giu-05	III		07-set-05	14-feb-06	1	3	13	15	85
7	2006	1	2	993	0	1	Consiglio	11-mar-05	413	36	122	16-mar-05	IV		28-mar-06	28-mar-06	1	0	1	1	0
8	2006	7	26	17.674	0	1	Giunta	20-lug-05	280	71	146	27-lug-05	VI		21-feb-06	09-mar-06	1	1	2	3	0
9	2006	28	47	56.365	8	21	Giunta	30-mar-06	28	14	185	06-apr-06	V	II III IV	20-apr-06	20-apr-06	1	3	1	1	0
10	2006	5	21	7.792	0	5	Consiglio	27-lug-05	291	15	148	08-ago-05	VI	IV	11-mag-06	17-mag-06	1	1	2	3	0
11	2006	27	88	36.793	0	13	Consiglio	15-feb-05	830	275	58, 70, 80, 114, 163, 164	01-mar-04	III		07-set-05	16-mag-06	1	3	7	11	20
12	2006	9	298	137.078	10	9	Giunta	15-giu-06	21	17	194	16-giu-06	I integrata		20-giu-06	22-giu-06	1	4	3	11	0
13	2006	2	2	1.410	0	2	Consiglio	22-mag-06	65	55	191	22-mag-06	IV		01-giu-06	01-giu-06	1	1	1	1	0
14	2006	16	53	15.427	0	16	Giunta	22-mag-06	59	44	191	30-mag-06	III	I VI	14-giu-06	14-lug-06	1	2	3	9	6
15	2006	2	2	3.185	0	2	Consiglio	18-mag-05	429	78	132	25-mag-05	VI	II	11-mag-06	30-mag-06	1	1	3	3	8
16	2006	32	88	30.511	0	32	Giunta	29-mag-06	57	45	193	01-giu-06	II		13-giu-06	28-giu-06	1	1	2	2	4
17	2006	38	109	54.089	1	34	Giunta	22-dic-05	191	140	175	17-gen-06	II	IV	09-mar-06	13-giu-06	1	2	3	4	7
18	2006	9	23	11.599	0	-17	Consiglio	18-nov-05	255	134	137, 166, 171	15-nov-05	VI	II IV	16-mar-06	07-lug-06	2	1	4	9	28
19	2006	40	124	41.878	1	26	Giunta	06-lug-06	83	76	198	12-lug-06	III		19-lug-06	18-set-06	1	2	2	4	0
20	2006	34	115	41.697	0	13	Giunta	19-giu-06	106	99	195	21-giu-06	II	III	28-giu-06	12-set-06	1	1	3	4	13
21	2006	19	80	35.784	0	13	Consiglio	03-feb-06	231	76	180	16-feb-06	VI	II	21-lug-06	19-set-06	1	1	2	2	0
22	2006	14	47	18.498	0	0	Giunta	13-set-06	43	28	203	13-set-06	IV		28-set-06	28-set-06	1	3	1	3	0
23	2006	6	32	14.376	0	6	Consiglio	24-ott-06	28	27	210	25-ott-06	I		26-ott-06	10-nov-06	1	3	2	4	10
24	2006	69	105	97.618	0	-73	Giunta	10-lug-06	106	36	199	12-lug-06	V	I II IV VI	20-set-06	11-ott-06	1	3	4	10	6
25	2006	29	80	30.449	0	-2	Consiglio	20-apr-05	548	98	126, 159	27-apr-05	VI		21-lug-06	12-ott-06	1	2	4	9	8
26	2006	4	8	1.642	0	0	Consiglio	19-ott-05	399	147	162	20-ott-05	III		29-giu-06	09-nov-06	2	0	2	3	5
27	2006	14	33	15.956	0	13	Giunta	02-ott-06	29	10	206	26-ott-06	II	VI	14-nov-06	14-nov-06	1	1	1	1	0
28	2006	2	4	4.309	0	2	Consiglio	08-giu-06	731	147	97, (58-70-80-114-163-164)-05	22-nov-04	III		29-giu-06	14-nov-06	2	0	4	5	4
29	2006	10	28	13.564	0	0	Giunta	09-ott-06	44	36	207	10-ott-06	IV	II	18-ott-06	18-ott-06	1	2	1	2	0

estremi LR	comitato ristretto				emendamenti commissione								pareri organi esterni		
	nr. sedute	data inizio	data fine	giunta		maggioranza		opposizione		comuni		pari opportunità	autonomie locali	tutore minori	
				pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.				
01/06	no	-			5	4	26	25	422	29	-	-	no	si	no
02/06	no	-			9	9	15	12	130	2	-	-	no	no	no
03/06	no	-			-	-	-	-	-	-	-	-	no	no	no
04/06	no	-			-	-	-	-	-	-	-	-	no	no	no
05/06	no	-			5	5	3	2	15	5	-	-	no	no	no
06/06	si	5	16-mag-05	25-gen-06	-	-	40	37	155	8	-	-	no	si	no
07/06	no	-			-	-	-	-	-	-	-	-	no	no	no
08/06	si	1	01-mar-06	01-mar-06	3	3	-	-	-	-	-	-	no	no	no
09/06	no	-			11	11	-	-	-	-	-	-	no	no	no
10/06	no	-			-	-	8	8	2	1	-	-	no	no	no
11/06	si	9	08-nov-05	21-mar-06	-	-	25	25	136	4	-	-	no	si	si
12/06	no	-			10	10	13	12	76	3	-	-	no	no	no
13/06	no	-			-	-	-	-	-	-	-	-	no	no	no
14/06	no	-			2	2	-	-	10	-	-	-	no	no	no
15/06	no	-			-	-	3	3	-	-	-	-	no	no	no
16/06	no	-			4	4	-	-	-	-	-	-	no	no	no
17/06	no	-			21	16	1	-	18	-	-	-	no	no	no
18/06	si	3	11-mag-06	27-lug-06	-	-	9	8	5	1	-	-	no	no	no
19/06	no	-			15	15	-	-	-	-	1	1	no	no	no
20/06	no	-			11	10	-	-	23	5	-	-	no	no	no
21/06	no	-			-	-	12	12	-	-	-	-	no	no	no
22/06	no	-			9	8	1	-	24	2	-	-	no	no	no
23/06	no	-			1	1	1	-	1	-	-	-	no	no	no
24/06	no	-			34	34	-	-	35	1	-	-	no	no	no
25/06	si	2	05-ott-06	12-ott-06	-	-	8	8	3	3	-	-	no	no	no
26/06	no	-			-	-	2	1	2	2	-	-	no	no	no
27/06	no	-			-	-	1	1	-	-	-	-	no	si	no
28/06	si	3	25-lug-06	23-ott-06	1	-	1	1	2	-	-	-	no	si	si
29/06	no	-			-	-	-	-	-	-	-	-	no	no	no

estremi LR	aula												
	nr. sedute	ore	odg			emendamenti giunta		emendamenti maggioranza		emendamenti opposizione		emendamenti comuni	
			pres.	accolti	respinti	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.
01/06	5	18	3	3	-	2	1	18	15	198	13	4	3
02/06	3	25	31	12	12	13	13	68	53	231	11	5	4
03/06	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/06	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/06	1	2	-	-	-	2	2	5	3	2	1	-	-
06/06	4	7	-	-	-	3	3	44	42	123	4	3	1
07/06	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
08/06	2	2	-	-	-	2	2	2	2	14	8	-	-
09/06	2	3	-	-	-	-	-	2	-	15	3	-	-
10/06	1	2	-	-	-	-	-	4	4	4	1	-	-
11/06	6	16	-	-	-	2	1	10	10	319	12	-	-
12/06	6	26	13	8	5	8	7	12	6	183	179	-	-
13/06	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
14/06	2	3	1	1	-	9	8	5	1	33	1	-	-
15/06	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/06	1	1	-	-	-	2	2	-	-	1	1	1	1
17/06	2	5	1	1	-	16	14	11	8	24	6	7	6
18/06	1	3	4	3	1	-	-	4	1	5	-	3	3
19/06	2	4	-	-	-	13	12	1	1	27	2	-	-
20/06	2	4	-	-	-	7	7	21	12	12	4	1	1
21/06	1	2	-	-	-	1	1	17	17	8	2	-	-
22/06	1	2	-	-	-	5	5	8	3	19	1	-	-
23/06	1	3	-	-	-	4	4	1	1	19	-	-	-
24/06	4	8	-	-	-	22	21	-	-	79	1	-	-
25/06	1	3	-	-	-	1	1	17	17	13	3	-	-
26/06	2	2	-	-	-	-	-	5	1	1	-	11	8
27/06	1	2	-	-	-	7	7	-	-	7	7	-	-
28/06	1	3	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1
29/06	1	3	-	-	-	5	5	7	7	7	1	-	-

estremi LR	contenzioso			aiuti di stato				referendum		
	data impugnazione	data pronunciamento	esito impugnazione	notifiche UE	sospensione	notifiche regolamenti di attuazione	esito commissione UE	referendum	esito referendum	soggetti richiedenti
01/06	02-mar-06	18-giu-07	respinta							
02/06				sì	con sospensione della procedura	no				
03/06										
04/06										
05/06				si	con sospensione della procedura	no	positivo			
06/06										
07/06										
08/06										
09/06										
10/06										
11/06										
12/06	08-set-06									
13/06										
14/06										
15/06										
16/06										
17/06										
18/06	07-nov-06									
19/06										
20/06										
21/06										
22/06										
23/06										
24/06										
25/06										
26/06										
27/06										
28/06										
29/06										

estremi LR	potestà legislativa				vincoli			tipologia normazione					classificazione		dimensione astratta di contenuto	tecnica redazionale	testo unico	
	primaria	concorrente	mista	residuale	statali	comunitari	nessuno	istituzionale	bilancio	settore	comunitaria	manutenzione	intersettoriale	Macrosettore				Materia
01/06	X				X		X							A	Enti locali e decentramento	generale	testo nuovo	
02/06		X			X			X						E	Bilancio	generale	mista	
03/06		X			X			X						E	Bilancio	generale	testo nuovo	
04/06		X			X			X						E	Bilancio	generale	testo nuovo	
05/06	X						X		X					B	Agricoltura e foreste	microsezionale	testo nuovo	
06/06				X			X		X					D	Servizi sociali	settoriale	testo nuovo	
07/06				X			X					X		C	Risorse idriche e difesa del suolo	microsezionale	novella	
08/06		X					X		X					D	Istruzione scolastica	microsezionale	mista	
09/06		X			X					X				F	Voce non ascrivibile ad altri settori	generale	mista	
10/06		X					X		X					D	Beni e attività culturali	generale	testo nuovo	
11/06				X			X		X					D	Servizi sociali	settoriale	testo nuovo	
12/06		X			X			X						E	Bilancio	generale	mista	
13/06		X										X		C	Opere pubbliche	microsezionale	testo nuovo	
14/06		X			X				X					D	Tutela della salute	settoriale	testo nuovo	
15/06		X					X		X					D	Sport	microsezionale	novella	
16/06	X						X		X					B	Agricoltura e foreste	microsezionale	testo nuovo	
17/06	X					X						X		F	Voce non ascrivibile ad altri settori	generale	mista	
18/06		X					X		X					D	Beni e attività culturali	microsezionale	mista	
19/06			X		X							X		D	Tutela della salute,Servizi sociali, Alimentazione	settoriale	mista	
20/06				X			X		X					D	Lavoro	microsezionale	testo nuovo	
21/06		X			X				X					D	Beni e attività culturali	settoriale	mista	
22/06	X				X				X					C	Territorio e urbanistica	settoriale	testo nuovo	
23/06	X						X					X		A	Personale e amministrazione	generale	mista	
24/06	X						X					X		F	Voce non ascrivibile ad altri settori	generale	mista	
25/06		X					X		X					D	Beni e attività culturali	generale	testo nuovo	
26/06		X					X		X					D	Tutela della salute	settoriale	testo nuovo	
27/06	X				X				X					B	Turismo	microsezionale	testo nuovo	
28/06				X			X		X					D	Servizi sociali	microsezionale	testo nuovo	
29/06		X			X							X		F	Voce non ascrivibile agli altri settori	microsezionale	testo nuovo	

estremi LR	previsione regolam.	nr. reg. attuazione	atti giuntali sottoposti a parere di commissione	forme di rendicontazione al Consiglio	istituzione organi consultivi	Entrata in vigore	abrogazioni condizionate al verificarsi di un evento		abrogazioni differite a data certa		abrogazioni espresse ad effetto immediato	
							parziali	integrali	parziali	integrali	parziali	integrali
01/06		0			X	ordinaria	18	1				
02/06	X	18	X			alla data della pubblicazione			1		2	
03/06		0				alla data della pubblicazione						
04/06		0				alla data della pubblicazione						
05/06	X	0				alla data della pubblicazione					6	
06/06	X	16	X	clausola valutativa di iniziativa consiliare	X	ordinaria	9		13		59	
07/06												
08/06	X	3				ordinaria					2	
09/06		1				ordinaria					7	
10/06	X	1	X		X	ordinaria						
11/06	X	10	X	clausola valutativa di iniziativa consiliare	X	ordinaria			13		11	
12/06	X	3				alla data della pubblicazione					3	
13/06												
14/06	X	5				ordinaria						
							totali	parziali	totali	parziali	totali	parziali
15/06		0				ordinaria						
16/06		0				ordinaria						
17/06	X	9	X		X	ordinaria					7	
18/06	X	3				ordinaria					3	
19/06	X	8			X	altro					4	
20/06	X	5	X		X	alla data della pubblicazione	10					
21/06	X	10	X		X	ordinaria	11					
22/06		0	X			ordinaria					1	
23/06		0				alla data della pubblicazione					1	
24/06		1				ordinaria			80	7		
25/06	X	8			X	ordinaria	31					
26/06	X	1	X			ordinaria						
27/06	X	2				altro					1	
28/06	X	1				ordinaria						
29/06	X	2				ordinaria						



Pubblicazione fuori commercio

© Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia – 2008
Tutti i diritti riservati

Testi e grafici a cura dell'Area giuridico-legislativa della Segreteria generale del Consiglio regionale

Stampa: Mosetti Tecniche Grafiche S.n.c. - Trieste
Finito di stampare nel mese di maggio 2008

Progetto grafico e impaginazione: Scenario s.n.c. - Trieste

Distribuzione a cura della Segreteria generale del Consiglio regionale
Posizione organizzativa Biblioteca, documentazione e attività di comunicazione
tel. 040.377.3312 - 040.377.3167

fax 040.377.3223

e-mail biblioteca.consiglio@regione.fvg.it

Versione PDF disponibile sul sito web: www.consiglio.regione.fvg.it

consiglio Regionale

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
piazza Oberdan 6 - 34133 Trieste
tel. 040 3771111 - fax 040 3773190
sito Internet: www.consiglio.regione.fvg.it
e-mail: segreteria.gen.c.r@regione.fvg.it

